



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Decreto n. 91 PNC del 21 dicembre 2023

Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza per i territori colpiti dal sisma 2009-2016 – Macro-misura A. sub-misura A2 “Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili”, Linea di intervento n. 3 “Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili” e Linea di intervento n. 4 “Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell’energia elettrica da fonti pulite”.

Approvazione schemi di concessione.

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, registrato dalla Corte dei Conti il 18 gennaio 2023 al n. 235;

Visto il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), presentato il 30 aprile 2021 ed approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Visto il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, che all'art. 1, comma 2, lett. b), assegna complessivi 1,780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 per attuare interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, a carico delle risorse del Piano complementare al PNRR, individuando quali soggetti attuatori la Struttura tecnica di missione per il sisma dell'Aquila del 2009 e il Commissario Straordinario per la ricostruzione del sisma 2016;

Visto il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, ed in particolare l'art. 14, intitolato “Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare”

nonché l'art. 14-bis, recante “Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016”;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n.101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;

Visto l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi stabiliti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR per i territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 (PNC);

Vista la nota prot. CGRTS 54536 del 30 settembre 2021 con la quale è stato trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze il provvedimento di individuazione e di approvazione dei programmi unitari di intervento, relativo ai programmi e agli interventi inseriti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016, approvati in pari data dalla Cabina di coordinamento integrata di cui all'art. 14-bis del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n.108;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021 concernente le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Vista l'Ordinanza n. 4 del 23 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2 “Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili”, Linea di intervento n. 3, “Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili”, e Linea di intervento n. 4, “Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite”, emanata ai sensi dell'articolo 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108;

Vista l'Ordinanza n. 16 del 1° febbraio 2022, adottata ai sensi dell'art. 14 bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108, con cui sono state approvate correzioni formali ed integrazioni alle ordinanze nn. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13 14 del 2021, registrata dalla Corte dei Conti in data 1° febbraio 2022, con il numero 195;

Vista l'Ordinanza commissariale n. 24 del 30 giugno 2022, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, recante

“Approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e del bando relativo all’attuazione della Ordinanza n. 4 del 23 dicembre 2021 per l’attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2 *“Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili”*, Linea di intervento n. 3 *“Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili”*, e Linea di intervento n. 4 *“Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell’energia elettrica da fonti pulite”*, del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza” registrata dalla Corte dei Conti in data 29/07/2022 con il n. 1991;

Vista l’Ordinanza n. 36/PNC del 12 agosto 2022, adottata ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, recante “Rettifiche, integrazioni e chiarimenti interpretativi anche a seguito della Comunicazione della Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea dei bandi approvati con l’Ordinanza n. 21 del 27 aprile 2022 e con le Ordinanze nn. 24, 25, 27 e 29 del 30 giugno 2022”, registrata dalla Corte dei Conti in data 15/09/2022 con il n. 2332;

Visto il Decreto commissariale n.17/PNC del 19 settembre 2022 di pubblicazione del Bando approvato con ordinanza n. 24 del 30 giugno 2022 (di seguito "Bando");

Vista l’Ordinanza n. 38/PNC del 13 ottobre 2022, adottata ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, recante “Modifiche alle ordinanze nn. 16 del 1° febbraio 2022, 25, 26, 27, 29 e 30 del 30 giugno 2022”;

Considerato che con Ordinanze n. 61/PNC del 27.7.2023 e n. 66/PNC del 23.11.2023 sono stati approvati gli interventi ammessi, gli interventi non ammessi ed i beneficiari del contributo e le relative Linee Guida;

Considerato che il Comune di Caporciano ha comunicato con nota del 12.12.2023 (prot. CGRTS 55609) di rinunciare al finanziamento;

Considerato che l’importo da attribuire a favore dei beneficiari è pari complessivamente ad euro 68.000.000,00 a valere sulla Macro-misura A, sub-misura A2 *“Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili”*, Linea di intervento n. 3 *“Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili”*, e Linea di intervento n. 4 *“Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell’energia elettrica da fonti pulite”*;

Considerato che tutti i beneficiari hanno comunicato i CUP dei progetti oggetto del contributo;

Ritenuto di dover procedere all’approvazione degli atti di concessione dei contributi spettanti a ciascuno dei beneficiari secondo gli importi riportati nell’Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”*, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e, in particolare, l’art. 33 *“Controllo della Corte dei conti”* il quale stabilisce che sono sottoposti

al controllo preventivo della Corte dei conti i provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario Straordinario;

Considerato che con Decreto commissariale n. 289 del 16 giugno 2022, si è proceduto all'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022-2024, e che tale documento è applicabile a tutti i processi e procedimenti costituenti la missione istituzionale e le funzioni del Commissario straordinario, come previsti dal D.L. 189/2016, nonché a tutte le funzioni di supporto interno gestite dalla Struttura commissariale;

Preso atto che, in seguito all'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022-2024, non sussistono conflitti d'interesse all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013”;

Acquisita l'intesa dal Coordinatore della Struttura di Missione Sisma 2009 con prot. n. CGRTS-0057272-A-21/12/2023;

DECRETA

1. di approvare l'Allegato 1, quale parte integrante del presente decreto, in cui sono riportati in dettaglio i contributi spettanti ai beneficiari del Bando di cui al Decreto commissariale n.17/PNC del 19 settembre 2022;
2. di approvare l'Allegato 2, quale parte integrante e sostanziale del presente Decreto, contenente i singoli schemi di concessione a favore dei beneficiari, come individuati dall'Allegato 1, e contraddistinti come di seguito:

	Beneficiario	CUP
All. 2.1	Comune di Fossa	H53D23011700004
All. 2.2	Comune di Scoppito	H23D23000070003
All. 2.3	Comune di San Demetrio	J32C23000220002
All. 2.4	Comune di Poggio Pienze	F73D23000140009
All. 2.5	Comune di Navelli	H13D23000070003
All. 2.6	Comune di Barisciano	D62C23000260004
All. 2.7	Comune di Civitella Casanova	B63D23000870005
All. 2.8	Comune di Torricella Sicura	C64H23000550003
All. 2.9	Comune di Teramo	D43D23001340004
All. 2.10	Comune di Montereale	I82C23001510003
All. 2.11	Comune di Civitella del Tronto	B73D22000820006
All. 2.12	ATER Teramo	G44H23000450003
All. 2.13	Comune de L'Aquila	C12C23000200003
All. 2.14	Comune di Matelica	E92E22000960003

All. 2.15	Unione Montana dei Monti Azzurri	B43D23000760003
All. 2.16	Comune di Camerino	E23D23000140003
All. 2.17	Comune di Comunanza	B43D22000880005
All. 2.18	Comune di Castel Sant'Angelo	G23D23000110003
All. 2.19	Comune di Micigliano	B65I23001020006
All. 2.20	Comune di Amatrice	E73D23000180005
All. 2.21	BIM Cascia	B43D23000780008

3. di pubblicare, il presente decreto ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Commissario straordinario
Sen. Avv. Guido Castelli

Allegato 1

Ente capofila	CUP	Importo	Percentuale	Contributo
Comune di Fossa	H53D23011700004	3.512.255,98 €	70%	2.495.579,19 €
Comune di Scoppito	H23D23000070003	4.377.494,05 €	50%	2.188.747,03 €
Comune di San Demetrio	J32C23000220002	3.365.370,00 €	50%	1.682.685,00 €
Comune di Poggio Picenze	F73D23000140009	2.425.942,18 €	65%	1.576.862,42 €
Comune di Navelli	H13D23000070003	3.397.219,43 €	65%	2.208.192,63 €
Comune di Barisciano	D62C23000260004	1.554.741,16 €	50%	777.370,58 €
Comune di Civitella Casanova	B63D23000870005	3.146.662,63 €	50%	1.140.832,43 €

Comune di Torricella Sicura	C64H23000550003	657.954,29 €	50%	328.977,15 €
Comune di Teramo	D43D23001340004	3.134.362,00 €	50%	1.567.181,00 €
Comune di Montereale	I82C23001510003	1.493.440,00 €	50%	746.720,00 €
Comune di Civitella del Tronto	B73D22000820006	3.300.000,00 €	50%	1.650.000,00 €
ATER Teramo	G44H23000450003	3.660.000,00 €	50%	1.174.321,85 €

Comune de L'Aquila	C12C23000200003	20.739.461,44 €	50%	10.369.730,72 €
--------------------	-----------------	-----------------	-----	-----------------

Comune di Matelica	E92E22000960003	17.030.044,61 €	50%	8.515.022,31 €
Unione Montana dei Monti Azzurri	B43D23000760003	13.463.688,50 €	70%	9.424.581,95 €
Comune di Camerino	E23D23000140003	19.158.426,90 €	50%	9.579.213,45 €
Comune di Comunanza	B43D22000880005	13.513.148,84 €	50%	1.639.582,29 €

Comune di Castel Sant'Angelo	G23D23000110003	5.590.786,76 €	50%	2.795.393,38 €
Comune di Micigliano	B65I23001020006	1.265.428,27 €	50%	632.714,14 €
Comune di Amatrice	E73D23000180005	3.192.816,76 €	70%	2.039.092,48 €

BIM Cascia	B43D23000780008	33.028.528,43 €	50%	5.467.200,00 €
------------	-----------------	-----------------	-----	----------------

Totale**68.000.000,00 €**

All. 2.1



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Struttura di Missione Sisma 2009

Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009

Misura Agevolativa	Sub misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR
Ente	COMUNE DI FOSSA
N° Protocollo	CGRTS-0055227-A-07/12/2023
Oggetto	Provvedimento di Concessione
CUP	H53D23011700004

Il Commissario straordinario per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli ed il Capo della Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile, Consigliere Mario Fiorentino,

PREMESSO CHE

- il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii. ha statuito "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*";
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, e successivamente prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2020 e 10 febbraio 2022 è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- l'art. 2 comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023 n. 3 del 2023 ha stabilito che Commissario straordinario è nominato con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2023, in attuazione del suddetto decreto-legge n. 3 del 2023, è stata aggiornata la suddetta nomina riferita al Commissario Straordinario;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018 ha stabilito le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione ed ha modificato i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abrogato il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) della Commissione del 17 giugno 2014, e ss.mm.ii., ha dichiarato alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento GBER);
- la decisione C(2022)1545 *final* del 18 marzo 2022 ha modificato la carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 – Italia);
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2020)1863 del 19 marzo 2020, ha adottato il “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*” e ss.mm.ii.;
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022, ha adottato il “*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*”;
- il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, ha statuito “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*” ed in particolare l'art. 1, secondo comma lett. b), ha previsto che “*Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026*”;
- il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha statuito: “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;
- l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 ha definito gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), e la Comunicazione della Commissione UE C(2021) 1054 *final*, del 12 febbraio 2021 ha statuito “*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”;
- la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'atto di “*Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,*

e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108” e detta delibera prevede, inter alia, le seguenti sub-misure del Piano Complementare Sisma: sub misura B1 “Sostegno agli investimenti”; sub misura B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione”; sub misura B3 “Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie”;

- con Ordinanza commissariale n. 4 del 23 dicembre 2021, adottata ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 1 febbraio 2022, al n. 196, si è dato attuazione alla sub-misura A2 “Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili” del Piano Complementare Sisma, di cui occorre affidare la progettazione con riguardo alla Linea di intervento n. 3, intitolata “Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili”, e con riguardo alla Linea di intervento n. 4, intitolata “Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell’energia elettrica da fonti pulite”, ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel rispetto delle Linee guida e dei milestone indicati nel decreto MEF del 15 luglio 2021, prevedendo, tra gli altri, i soggetti attuatori dell’intervento, il Responsabile degli interventi, e l’allocazione delle risorse finanziarie per un importo pari ad €. 68 mln;
- con Ordinanza commissariale n. 24 del 30 giugno 2022, adottata ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108”, registrata dalla Corte dei Conti in data 29 luglio 2022, al n. 1991, si è proceduto all’approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e del bando relativo all’attuazione della Ordinanza n. 4 del 23 dicembre 2021 per l’attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2 “Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili”, Linea di intervento n. 3, “Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili”, e Linea di intervento n. 4, “Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell’energia elettrica da fonti pulite”, del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza”;
- con Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 4 settembre 2023, al n. 2021, si è proceduto all’approvazione della graduatoria e dei beneficiari del "Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione", sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR”;
- con Ordinanza n. 66 del 23 novembre 2023, in fase di registrazione, adottata ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, in fase di registrazione. Sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR, si è proceduto a modifica l’Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 e le modalità di attuazione degli interventi;

CONSIDERATO CHE

- Considerato che, con ordinanze PNC n. 61/2023 e 66/2023 il soggetto CER avente come capofila il Comune di Fossa è risultato beneficiario dell'importo di Euro 2.495.579,19 a fronte di un progetto che prevede un ammontare di spesa complessivamente prevista pari a Euro 3.512.255,98;
- Il soggetto proponente ha assunto il codice CUP H53D23011700004;

Tutto ciò premesso e considerato, i soggetti attuatori rilasciano la presente

CONCESSIONE

Art. 1 (Progetto di CER Comune di Fossa)

La domanda di contributo presentata dalla CER avente come capofila il Comune di Fossa, è ammessa ai benefici economici previsti dal disposto dagli art. 3 e 5 del Bando e secondo le modalità e le percentuali stabilite nelle ordinanze n. 61/2023 e n. 66/2023, il cui programma di spesa ammesso è pari a complessivi Euro 3.512.255,98.

Il termine per la realizzazione del progetto coincide con la scadenza relativa all'utilizzo dei fondi PNC.

A fronte del suddetto programma di spesa ammesso, è concessa un'agevolazione nella forma di contributo a fondo perduto di un importo di Euro 2.495.579,19.

La predetta sovvenzione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 41 del Regolamento (EU) No 651/2014, paragrafi, 5, 6, 7, 8 e 9;

Art. 2 (Aumento o riduzione del progetto)

Ai sensi dell'art. 10 del Bando, i progetti finanziati a seguito del presente bando non possono essere oggetto di modifica, salvo che per aspetti di dettaglio e/o miglioramenti e/o esigenze di adeguamento prezzi, fermo restando il contributo assegnato. In ogni caso le modifiche ai progetti e le motivazioni che hanno generato le suddette modifiche devono essere inviate agli USR competenti e devono essere autorizzate da parte del Soggetto attuatore competente, struttura commissariale e struttura tecnica di missione sisma 2009, previa acquisizione della documentazione tecnica da parte dell'ente beneficiario. In ogni caso non possono essere autorizzate variazioni progettuali che portino alla modifica della graduatoria approvata e che portino alla realizzazione di un progetto con target inferiori rispetto a

quelli inizialmente indicati in sede di proposta progettuale ovvero a una modifica in aumento del contributo percentualmente spettante (tale modifica viene suggerita in quanto gli ultimi in graduatoria potrebbero beneficiare di un aumento dell'importo loro "assegnato" qualora i beneficiari che li precedono abbiano una rideterminazione in diminuzione del costo del fotovoltaico)

Art. 3 (Obbligazioni)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 12, la Beneficiaria si obbliga a:

1. non effettuare variazioni che i soggetti attuatori valutino non compatibili con il mantenimento del contributo;
2. garantire una adeguata conservazione della documentazione progettuale come previsto al successivo articolo 9 del presente provvedimento di concessione;
3. adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative all'iniziativa agevolata, così da assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse;
4. rispettare l'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti all'iniziativa ammessa alle agevolazioni;
5. consentire e favorire lo svolgimento, da parte del concedente, di controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento del programma di spesa e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, come meglio previsto all'art.6;
6. rispettare le ulteriori norme europee e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, non discriminazione e promozione dei giovani;
7. portare a conclusione l'iniziativa ammessa alle agevolazioni entro il prescritto termine di ultimazione di (.....) mesi decorrenti dalla data del presente provvedimento di concessione;
8. annotare e conservare tutti i documenti di spesa negli appositi registri IVA e dei cespiti ammortizzabili, rendendoli disponibili per i controlli richiesti da parte del concedente;
9. rispettare il principio DNSH, come definito all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;

10. rispettare, comunque, tutti gli obblighi previsti dal presente provvedimento di concessione, delle Ordinanze commissariale nn. 24/2022, 61/2023 e 66/2023 ovvero da specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR nonché le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili previste per l'utilizzo delle risorse dello stesso PNRR, anche in materia di informazione, comunicazione e pubblicità.

Art. 4 (Erogazione del contributo)

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Bando, e delle Linee Guida approvate con ordinanza n. 66/2023, il contributo sarà concesso secondo le seguenti modalità:

- A) il 25% del valore complessivo del contributo assegnato, per la fase della progettazione della misura. Tale erogazione dovrà essere garantita mediante fideiussione (bancaria o assicurativa) o specifico vincolo di bilancio entro 60 giorni dal trasferimento dell'importo. L'Ente capofila potrà utilizzare ed impegnare l'importo anticipato soltanto in un momento successivo alla comprovata acquisizione delle risorse necessarie al cofinanziamento degli interventi, ovvero alla sottoscrizione del PPP;
- B) il 35% del contributo concesso come anticipo ad avvio dei lavori, sulla base delle spese previste dal progetto di fattibilità tecnico-economica o livello di progettazione successiva o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato purché inferiori al 35%;
- C) il 35% del contributo concesso in due stati avanzamento lavori sulla base della documentazione prevista per la rendicontazione delle spese secondo i termini di cui all'art. 9 o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato.
- D) Il saldo finale pari al 5% del contributo verrà erogato solo presentando la richiesta di allaccio degli impianti all'ente distributore di zona, per gli impianti di produzione di energia elettrica, e la dichiarazione di fine lavori, per tutte le tipologie di impianti, che deve avvenire entro il 30/09/2025.
- E) Ai fini delle erogazioni per stato di avanzamento lavori, la Beneficiaria deve presentare idonea documentazione, relativa alle spese e ai costi effettivamente sostenuti, consistente in fatture quietanzate o in documenti contabili di valore probatorio equivalente e della documentazione giustificativa degli ulteriori costi sostenuti. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono.

Art. 5 (Condizioni per l'erogazione e verifica del completamento del progetto)

Ai fini dell'erogazione del contributo, il concedente, accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata unitamente alle richieste di erogazione, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di liquidazione di contributi pubblici, procede, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta, all'erogazione delle agevolazioni, fatti salvi i maggiori termini previsti nei casi indicati di seguito.

Prima dell'erogazione del residuo 5% (cinque per cento) delle agevolazioni concesse, effettua controlli, eventualmente seguiti anche da ispezioni in loco, finalizzati ad accertare l'avvenuta realizzazione del progetto di innovazione, il raggiungimento degli obiettivi previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi. In esito alle predette verifiche, il concedente procede all'erogazione delle agevolazioni eventualmente ancora spettanti ovvero al recupero di quanto erogato in eccesso.

Qualora nel corso di svolgimento delle attività di verifica inerenti le richieste di erogazione, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalla Beneficiaria ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il concedente può, una sola volta per ciascuna richiesta di erogazione, richiederli al concessionario mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a 20 (venti) giorni.

Per poter procedere all'erogazione delle agevolazioni, il concedente provvederà ad espletare le verifiche prescritte dalla legge e dalla regolamentazione UE:

Art. 6 (Monitoraggio, ispezioni e controlli. Ulteriori obblighi a carico della Beneficiaria)

In ogni fase del procedimento, il concedente può effettuare controlli e ispezioni sul progetto agevolato al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.

Ai fini degli adempimenti di cui al capoverso che precede, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione del beneficiario nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, il beneficiario consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, fermo restando che possono, a tal fine, essere effettuati accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle

qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., dal beneficiario durante il procedimento amministrativo in questione.

Il beneficiario è tenuto a trasmettere la documentazione utile al monitoraggio dell'iniziativa.

Il beneficiario è, altresì, tenuto a:

- adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità derivanti dall'utilizzo delle risorse del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR). In particolare, il beneficiario è tenuto a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, oltre a agevolare l'inserimento nel sistema informativo e gestionale dedicato a tale scopo;
- assicurare il rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art.22 del Regolamento (UE) 2021/241, al fine di agevolare il Soggetto gestore nella prevenzione di conflitti di interessi, frodi, corruzione nonché nel recupero dei fondi che sono stati indebitamente percepiti.

Art. 7 (Divieto di cessione dei crediti e cumulo di agevolazioni)

Il beneficiario non potrà cedere, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, i crediti derivanti dal presente provvedimento di concessione.

Art. 8 (Conservazione della documentazione)

La Beneficiaria si obbliga a conservare per un periodo di 10 (dieci) esercizi finanziari i titoli di spesa e i documenti originali utilizzati per il rendiconto dei costi e delle spese relative alla realizzazione del programma di spesa, con decorrenza dalla data di accettazione del presente provvedimento di concessione.

Art. 9 (Revoca del contributo)

Le agevolazioni di cui al presente provvedimento di concessione sono revocate, totalmente o parzialmente:

- a) qualora sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o più requisiti del beneficiario, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili allo stesso beneficiario e non sanabili;
- b) qualora il beneficiario, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- c) qualora il beneficiario non consenta i controlli sulla realizzazione del progetto agevolato;
- d) qualora si verificano variazioni che il concedente valuti non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
- e) qualora il beneficiario non porti a conclusione il progetto ammesso a contributo, entro il termine dicome da progetto, decorrenti dalla data del presente provvedimento di concessione, salvo i casi in cui Invitalia accerti che il ritardo derivi da fatti o atti non imputabili al beneficiario;
- f) negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal Bando ovvero dal presente provvedimento di concessione, in relazione alle condizioni ed agli obblighi a carico del beneficiario, come specificati dall'art. 11 del Bando, ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche riferite all'ordinamento europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR;
- g) qualora il beneficiaria non rispetti gli orientamenti tecnici citati sull'applicazione del principio DNSH;
- h) qualora il beneficiario non rispetti, puntualmente ed esattamente, anche uno solo degli obblighi di cui all'articolo 3 che precede;
- i) qualora il beneficiario ceda ad un terzo i contributi di cui all'articolo 1 che precede;
- l) qualora il beneficiario rinunci ai contributi di cui all'articolo 1 che precede;
- m) qualora il beneficiario non rispetti le previsioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento per l'attuazione del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR.

La revoca totale delle agevolazioni comporta l'obbligo per il Beneficiario di restituire al concedente l'intero ammontare delle agevolazioni erogate.

La revoca del contributo è disposta dal concedente che procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti, al recupero coattivo degli stessi importi, maggiorati dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Invitalia provvede al recupero anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46 e ss.mm.ii., applicando quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Il provvedimento di revoca del contributo verrà comunicato a mezzo PEC.

Art. 10 (Elezione di domicilio – Foro competente)

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione a quanto stabilito nel presente provvedimento di concessione saranno decise con competenza esclusiva dall'Autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Art. 11 (Accettazione del provvedimento di concessione e disposizioni finali)

L'accettazione del presente provvedimento di concessione, controfirmata digitalmente, dovrà essere trasmessa all'indirizzo PEC comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del presente provvedimento di concessione pena la decadenza, e conseguente disimpegno, del contributo concesso di cui all'articolo 1 del presente provvedimento di concessione.

Ai fini del presente provvedimento di concessione e per quanto non espressamente richiamato, si applicano le norme previste nelle ordinanze commissariali n. 24/2023, 61/2023 e 66/2023, nel Bando e nei provvedimenti dagli stessi richiamati che ne costituiscono parte integrante, nonché la normativa che disciplina il fondo complementare al PNRR (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR – PNC).

Art. 12 (Trattamento dei dati personali)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, la Beneficiaria dichiara di aver preso visione dell'informativa rilasciata ai sensi art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation meglio noto con la sigla GDPR) e pubblicata nell'area riservata alle società beneficiarie delle agevolazioni sul sito istituzionale di Invitalia all'indirizzo www.invitalia.it e di aver preso atto che:

- i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità indicate nella normativa di riferimento delle agevolazioni richieste e per le attività connesse;
- i dati personali saranno trattati unicamente con mezzi elettronici e comunque automatizzati;
- i dati personali non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati unicamente ai destinatari indicati all'art. 5 della detta informativa;
- al soggetto titolare dei dati sono riconosciuti, con le modalità e nei limiti indicati nella medesima normativa, i diritti di accesso, rettifica, limitazione ed opposizione di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;

e che eventuali richieste per l'esercizio dei predetti diritti dovranno essere inoltrate al titolare del trattamento dei dati.

Il Commissario Straordinario del Governo
per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Sen. Avv. Guido Castelli

Il Coordinatore
della Struttura di missione
per il coordinamento dei processi di ricostruzione
e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009
Consigliere Mario Fiorentino

AlI. 2.2



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Struttura di Missione Sisma 2009

Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009

Misura Agevolativa	Sub misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR
Ente	COMUNE DI SCOPPITO
N° Protocollo	CGRTS-0055230-A-07/12/2023
Oggetto	Provvedimento di Concessione
CUP	H23D23000070003

Il Commissario straordinario per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli ed il Capo della Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile, Consigliere Mario Fiorentino,

PREMESSO CHE

- il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii. ha statuito "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*";
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, e successivamente prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2020 e 10 febbraio 2022 è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- l'art. 2 comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023 n. 3 del 2023 ha stabilito che Commissario straordinario è nominato con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2023, in attuazione del suddetto decreto-legge n. 3 del 2023, è stata aggiornata la suddetta nomina riferita al Commissario Straordinario;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018 ha stabilito le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione ed ha modificato i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abrogato il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) della Commissione del 17 giugno 2014, e ss.mm.ii., ha dichiarato alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento GBER);
- la decisione C(2022)1545 *final* del 18 marzo 2022 ha modificato la carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 – Italia);
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2020)1863 del 19 marzo 2020, ha adottato il “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*” e ss.mm.ii.;
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022, ha adottato il “*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*”;
- il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, ha statuito “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*” ed in particolare l'art. 1, secondo comma lett. b), ha previsto che “*Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026*”;
- il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha statuito: “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;
- l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 ha definito gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), e la Comunicazione della Commissione UE C(2021) 1054 *final*, del 12 febbraio 2021 ha statuito “*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”;
- la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'atto di “*Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,*

e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108” e detta delibera prevede, inter alia, le seguenti sub-misure del Piano Complementare Sisma: sub misura B1 “Sostegno agli investimenti”; sub misura B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione”; sub misura B3 “Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie”;

- con Ordinanza commissariale n. 4 del 23 dicembre 2021, adottata ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 1 febbraio 2022, al n. 196, si è dato attuazione alla sub-misura A2 “Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili” del Piano Complementare Sisma, di cui occorre affidare la progettazione con riguardo alla Linea di intervento n. 3, intitolata “Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili”, e con riguardo alla Linea di intervento n. 4, intitolata “Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell’energia elettrica da fonti pulite”, ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel rispetto delle Linee guida e dei milestone indicati nel decreto MEF del 15 luglio 2021, prevedendo, tra gli altri, i soggetti attuatori dell’intervento, il Responsabile degli interventi, e l’allocazione delle risorse finanziarie per un importo pari ad €. 68 mln;
- con Ordinanza commissariale n. 24 del 30 giugno 2022, adottata ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108”, registrata dalla Corte dei Conti in data 29 luglio 2022, al n. 1991, si è proceduto all’approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e del bando relativo all’attuazione della Ordinanza n. 4 del 23 dicembre 2021 per l’attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2 “Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili”, Linea di intervento n. 3, “Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili”, e Linea di intervento n. 4, “Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell’energia elettrica da fonti pulite”, del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza”;
- con Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 4 settembre 2023, al n. 2021, si è proceduto all’approvazione della graduatoria e dei beneficiari del "Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione", sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR”;
- con Ordinanza n. 66 del 23 novembre 2023, in fase di registrazione, adottata ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, in fase di registrazione. Sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR, si è proceduto a modifica l’Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 e le modalità di attuazione degli interventi;

CONSIDERATO CHE

- Considerato che, con ordinanze PNC n. 61/2023 e 66/2023 il soggetto CER avente come capofila il Comune di Scoppito è risultato beneficiario dell'importo di Euro 2.188.747,03 a fronte di un progetto che prevede un ammontare di spesa complessivamente prevista pari a Euro 4.377.494,05;
- Il soggetto proponente ha assunto il codice CUP H23D23000070003;

Tutto ciò premesso e considerato, i soggetti attuatori rilasciano la presente

CONCESSIONE

Art. 1 (Progetto di CER Comune di Scoppito)

La domanda di contributo presentata dalla CER avente come capofila il Comune di Scoppito, è ammessa ai benefici economici previsti dal disposto dagli art. 3 e 5 del Bando e secondo le modalità e le percentuali stabilite nelle ordinanze n. 61/2023 e n. 66/2023, il cui programma di spesa ammesso è pari a complessivi Euro 4.377.494,05.

Il termine per la realizzazione del progetto coincide con la scadenza relativa all'utilizzo dei fondi PNC.

A fronte del suddetto programma di spesa ammesso, è concessa un'agevolazione nella forma di contributo a fondo perduto di un importo di Euro 2.188.747,03.

La predetta sovvenzione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 41 del Regolamento (EU) No 651/2014, paragrafi, 5, 6, 7, 8 e 9;

Art. 2 (Aumento o riduzione del progetto)

Ai sensi dell'art. 10 del Bando, i progetti finanziati a seguito del presente bando non possono essere oggetto di modifica, salvo che per aspetti di dettaglio e/o miglioramenti e/o esigenze di adeguamento prezzi, fermo restando il contributo assegnato. In ogni caso le modifiche ai progetti e le motivazioni che hanno generato le suddette modifiche devono essere inviate agli USR competenti e devono essere autorizzate da parte del Soggetto attuatore competente, struttura commissariale e struttura tecnica di missione sisma 2009, previa acquisizione della documentazione tecnica da parte dell'ente beneficiario. In ogni caso non possono essere autorizzate variazioni progettuali che portino alla modifica della graduatoria approvata e che portino alla realizzazione di un progetto con target inferiori rispetto a quelli inizialmente indicati in sede di proposta progettuale ovvero a una modifica in aumento del contributo percentualmente spettante (tale modifica viene suggerita in quanto gli ultimi in graduatoria

potrebbero beneficiare di un aumento dell'importo loro "assegnato" qualora i beneficiari che li precedono abbiano una rideterminazione in diminuzione del costo del fotovoltaico)

Art. 3 (Obbligazioni)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 12, la Beneficiaria si obbliga a:

1. non effettuare variazioni che i soggetti attuatori valutino non compatibili con il mantenimento del contributo;
2. garantire una adeguata conservazione della documentazione progettuale come previsto al successivo articolo 9 del presente provvedimento di concessione;
3. adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative all'iniziativa agevolata, così da assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse;
4. rispettare l'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti all'iniziativa ammessa alle agevolazioni;
5. consentire e favorire lo svolgimento, da parte del concedente, di controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento del programma di spesa e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, come meglio previsto all'art.6;
6. rispettare le ulteriori norme europee e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, non discriminazione e promozione dei giovani;
7. portare a conclusione l'iniziativa ammessa alle agevolazioni entro il prescritto termine di ultimazione di (.....) mesi decorrenti dalla data del presente provvedimento di concessione;
8. annotare e conservare tutti i documenti di spesa negli appositi registri IVA e dei cespiti ammortizzabili, rendendoli disponibili per i controlli richiesti da parte del concedente;
9. rispettare il principio DNSH, come definito all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;
10. rispettare, comunque, tutti gli obblighi previsti dal presente provvedimento di concessione, delle Ordinanze commissariale nn. 24/2022, 61/2023 e 66/2023 ovvero da specifiche norme settoriali anche

appartenenti all'ordinamento europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR nonché le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili previste per l'utilizzo delle risorse dello stesso PNRR, anche in materia di informazione, comunicazione e pubblicità.

Art. 4 (Erogazione del contributo)

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Bando, e delle Linee Guida approvate con ordinanza n. 66/2023, il contributo sarà concesso secondo le seguenti modalità:

- A) il 25% del valore complessivo del contributo assegnato, per la fase della progettazione della misura. Tale erogazione dovrà essere garantita mediante fideiussione (bancaria o assicurativa) o specifico vincolo di bilancio entro 60 giorni dal trasferimento dell'importo. L'Ente capofila potrà utilizzare ed impegnare l'importo anticipato soltanto in un momento successivo alla comprovata acquisizione delle risorse necessarie al cofinanziamento degli interventi, ovvero alla sottoscrizione del PPP;
- B) il 35% del contributo concesso come anticipo ad avvio dei lavori, sulla base delle spese previste dal progetto di fattibilità tecnico-economica o livello di progettazione successiva o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato purché inferiori al 35%;
- C) il 35% del contributo concesso in due stati avanzamento lavori sulla base della documentazione prevista per la rendicontazione delle spese secondo i termini di cui all'art. 9 o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato.
- D) Il saldo finale pari al 5% del contributo verrà erogato solo presentando la richiesta di allaccio degli impianti all'ente distributore di zona, per gli impianti di produzione di energia elettrica, e la dichiarazione di fine lavori, per tutte le tipologie di impianti, che deve avvenire entro il 30/09/2025.
- E) Ai fini delle erogazioni per stato di avanzamento lavori, la Beneficiaria deve presentare idonea documentazione, relativa alle spese e ai costi effettivamente sostenuti, consistente in fatture quietanzate o in documenti contabili di valore probatorio equivalente e della documentazione giustificativa degli ulteriori costi sostenuti. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono.

Art. 5 (Condizioni per l'erogazione e verifica del completamento del progetto)

Ai fini dell'erogazione del contributo, il concedente, accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata unitamente alle richieste di erogazione, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di liquidazione di contributi pubblici, procede, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta, all'erogazione delle agevolazioni, fatti salvi i maggiori termini previsti nei casi indicati di seguito.

Prima dell'erogazione del residuo 5% (cinque per cento) delle agevolazioni concesse, effettua controlli, eventualmente seguiti anche da ispezioni in loco, finalizzati ad accertare l'avvenuta realizzazione del progetto di innovazione, il raggiungimento degli obiettivi previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi. In esito alle predette verifiche, il concedente procede all'erogazione delle agevolazioni eventualmente ancora spettanti ovvero al recupero di quanto erogato in eccesso.

Qualora nel corso di svolgimento delle attività di verifica inerenti le richieste di erogazione, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalla Beneficiaria ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il concedente può, una sola volta per ciascuna richiesta di erogazione, richiederli al concessionario mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a 20 (venti) giorni.

Per poter procedere all'erogazione delle agevolazioni, il concedente provvederà ad espletare le verifiche prescritte dalla legge e dalla regolamentazione UE:

Art. 6 (Monitoraggio, ispezioni e controlli. Ulteriori obblighi a carico della Beneficiaria)

In ogni fase del procedimento, il concedente può effettuare controlli e ispezioni sul progetto agevolato al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.

Ai fini degli adempimenti di cui al capoverso che precede, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione del beneficiario nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, il beneficiario consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, fermo restando che possono, a tal fine, essere effettuati accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., dal beneficiario durante il

procedimento amministrativo in questione.

Il beneficiario è tenuto a trasmettere la documentazione utile al monitoraggio dell'iniziativa.

Il beneficiario è, altresì, tenuto a:

- adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità derivanti dall'utilizzo delle risorse del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR). In particolare, il beneficiario è tenuto a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, oltre a agevolare l'inserimento nel sistema informativo e gestionale dedicato a tale scopo;
- assicurare il rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art.22 del Regolamento (UE) 2021/241, al fine di agevolare il Soggetto gestore nella prevenzione di conflitti di interessi, frodi, corruzione nonché nel recupero dei fondi che sono stati indebitamente percepiti.

Art. 7 (Divieto di cessione dei crediti e cumulo di agevolazioni)

Il beneficiario non potrà cedere, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, i crediti derivanti dal presente provvedimento di concessione.

Art. 8 (Conservazione della documentazione)

La Beneficiaria si obbliga a conservare per un periodo di 10 (dieci) esercizi finanziari i titoli di spesa e i documenti originali utilizzati per il rendiconto dei costi e delle spese relative alla realizzazione del programma di spesa, con decorrenza dalla data di accettazione del presente provvedimento di concessione.

Art. 9 (Revoca del contributo)

Le agevolazioni di cui al presente provvedimento di concessione sono revocate, totalmente o parzialmente:

- a) qualora sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o più requisiti del beneficiario, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili allo stesso beneficiario e non sanabili;
- b) qualora il beneficiario, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- c) qualora il beneficiario non consenta i controlli sulla realizzazione del progetto agevolato;
- d) qualora si verificano variazioni che il concedente valuta non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
- e) qualora il beneficiario non porti a conclusione il progetto ammesso a contributo, entro il termine dicome da progetto, decorrenti dalla data del presente provvedimento di concessione, salvo i casi in cui Invitalia accerti che il ritardo derivi da fatti o atti non imputabili al beneficiario;
- f) negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal Bando ovvero dal presente provvedimento di concessione, in relazione alle condizioni ed agli obblighi a carico del beneficiario, come specificati dall'art. 11 del Bando, ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche riferite all'ordinamento europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR;
- g) qualora il beneficiario non rispetti gli orientamenti tecnici citati sull'applicazione del principio DNSH;
- h) qualora il beneficiario non rispetti, puntualmente ed esattamente, anche uno solo degli obblighi di cui all'articolo 3 che precede;
- i) qualora il beneficiario ceda ad un terzo i contributi di cui all'articolo 1 che precede;
- l) qualora il beneficiario rinunci ai contributi di cui all'articolo 1 che precede;
- m) qualora il beneficiario non rispetti le previsioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento per l'attuazione del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR.

La revoca totale delle agevolazioni comporta l'obbligo per il Beneficiario di restituire al concedente l'intero ammontare delle agevolazioni erogate.

La revoca del contributo è disposta dal concedente che procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti, al recupero coattivo degli stessi importi, maggiorati dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Invitalia provvede al recupero anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46 e ss.mm.ii., applicando quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Il provvedimento di revoca del contributo verrà comunicato a mezzo PEC.

Art. 10 (Elezione di domicilio – Foro competente)

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione a quanto stabilito nel presente provvedimento di concessione saranno decise con competenza esclusiva dall'Autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Art. 11 (Accettazione del provvedimento di concessione e disposizioni finali)

L'accettazione del presente provvedimento di concessione, controfirmata digitalmente, dovrà essere trasmessa all'indirizzo PEC comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del presente provvedimento di concessione pena la decadenza, e conseguente disimpegno, del contributo concesso di cui all'articolo 1 del presente provvedimento di concessione.

Ai fini del presente provvedimento di concessione e per quanto non espressamente richiamato, si applicano le norme previste nelle ordinanze commissariali n. 24/2023, 61/2023 e 66/2023, nel Bando e nei provvedimenti dagli stessi richiamati che ne costituiscono parte integrante, nonché la normativa che disciplina il fondo complementare al PNRR (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR – PNC).

Art. 12 (Trattamento dei dati personali)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, la Beneficiaria dichiara di aver preso visione dell'informativa rilasciata ai sensi art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation meglio noto con la sigla GDPR) e pubblicata nell'area riservata alle società beneficiarie delle agevolazioni sul sito istituzionale di Invitalia all'indirizzo www.invitalia.it e di aver preso atto che:

- i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità indicate nella normativa di riferimento delle agevolazioni richieste e per le attività connesse;
- i dati personali saranno trattati unicamente con mezzi elettronici e comunque automatizzati;
- i dati personali non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati unicamente ai destinatari indicati all'art. 5 della detta informativa;
- al soggetto titolare dei dati sono riconosciuti, con le modalità e nei limiti indicati nella medesima normativa, i diritti di accesso, rettifica, limitazione ed opposizione di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;

e che eventuali richieste per l'esercizio dei predetti diritti dovranno essere inoltrate al titolare del trattamento dei dati.

Il Commissario Straordinario del Governo
per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Sen. Avv. Guido Castelli

Il Coordinatore
della Struttura di missione
per il coordinamento dei processi di ricostruzione
e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009
Consigliere Mario Fiorentino



Misura Agevolativa	Sub misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR
Ente	COMUNE DI SAN DEMETRIO
N° Protocollo	CGRTS-0055252-A-07/12/2023
Oggetto	Provvedimento di Concessione
CUP	J32C23000220002

Il Commissario straordinario per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli ed il Capo della Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile, Consigliere Mario Fiorentino,

PREMESSO CHE

- il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii. ha statuito “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, ai sensi dell’art. 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, e successivamente prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2020 e 10 febbraio 2022 è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- l'art. 2 comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023 n. 3 del 2023 ha stabilito che Commissario straordinario è nominato con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2023, in attuazione del suddetto decreto-legge n. 3 del 2023, è stata aggiornata la suddetta nomina riferita al Commissario Straordinario;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018 ha stabilito le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione ed ha modificato i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abrogato il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) della Commissione del 17 giugno 2014, e ss.mm.ii., ha dichiarato alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento GBER);
- la decisione C(2022)1545 *final* del 18 marzo 2022 ha modificato la carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 – Italia);
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2020)1863 del 19 marzo 2020, ha adottato il “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*” e ss.mm.ii.;
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022, ha adottato il “*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*”;
- il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, ha statuito “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*” ed in particolare l'art. 1, secondo comma lett. b), ha previsto che “*Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026*”;
- il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha statuito: “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;
- l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 ha definito gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), e la Comunicazione della Commissione UE C(2021) 1054 *final*, del 12 febbraio 2021 ha statuito “*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”;
- la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'atto di “*Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108*” e detta delibera prevede, *inter alia*, le seguenti sub-misure del Piano Complementare Sisma: sub misura B1 “*Sostegno agli investimenti*”; sub misura B2 “*Turismo,*

cultura, sport e inclusione”; sub misura B3 “*Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie*”;

- con Ordinanza commissariale n. 4 del 23 dicembre 2021, adottata ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 1 febbraio 2022, al n. 196, si è dato attuazione alla sub-misura A2 “Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili” del Piano Complementare Sisma, di cui occorre affidare la progettazione con riguardo alla Linea di intervento n. 3, intitolata “Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili”, e con riguardo alla Linea di intervento n. 4, intitolata “Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell’energia elettrica da fonti pulite”, ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel rispetto delle Linee guida e dei milestone indicati nel decreto MEF del 15 luglio 2021, prevedendo, tra gli altri, i soggetti attuatori dell’intervento, il Responsabile degli interventi, e l’allocazione delle risorse finanziarie per un importo pari ad €. 68 mln;
- con Ordinanza commissariale n. 24 del 30 giugno 2022, adottata ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108”, registrata dalla Corte dei Conti in data 29 luglio 2022, al n. 1991, si è proceduto all’approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e del bando relativo all’attuazione della Ordinanza n. 4 del 23 dicembre 2021 per l’attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2 “Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili”, Linea di intervento n. 3, “Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili”, e Linea di intervento n. 4, “Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell’energia elettrica da fonti pulite”, del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza”;
- con Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 4 settembre 2023, al n. 2021, si è proceduto all’approvazione della graduatoria e dei beneficiari del "Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione", sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR”;
- con Ordinanza n. 66 del 23 novembre 2023, in fase di registrazione, adottata ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, in fase di registrazione. Sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR, si è proceduto a modifica l’Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 e le modalità di attuazione degli interventi;

CONSIDERATO CHE

- Considerato che, con ordinanze PNC n. 61/2023 e 66/2023 il soggetto CER avente come capofila il Comune di San Demetrio è risultato beneficiario dell’importo di Euro 1.682.685,00 a fronte di

un progetto che prevede un ammontare di spesa complessivamente prevista pari a Euro 3.365.370,00;

- Il soggetto proponente ha assunto il codice CUP J32C23000220002;

Tutto ciò premesso e considerato, i soggetti attuatori rilasciano la presente

CONCESSIONE

Art. 1 (Progetto di CER Comune di San Demetrio)

La domanda di contributo presentata dalla CER avente come capofila il Comune di San Demetrio, è ammessa ai benefici economici previsti dal disposto dagli art. 3 e 5 del Bando e secondo le modalità e le percentuali stabilite nelle ordinanze n. 61/2023 e n. 66/2023, il cui programma di spesa ammesso è pari a complessivi Euro 3.365.370,00.

Il termine per la realizzazione del progetto coincide con la scadenza relativa all'utilizzo dei fondi PNC.

A fronte del suddetto programma di spesa ammesso, è concessa un'agevolazione nella forma di contributo a fondo perduto di un importo di Euro 1.682.685,00.

La predetta sovvenzione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 41 del Regolamento (EU) No 651/2014, paragrafi, 5, 6, 7, 8 e 9;

Art. 2 (Aumento o riduzione del progetto)

Ai sensi dell'art. 10 del Bando, i progetti finanziati a seguito del presente bando non possono essere oggetto di modifica, salvo che per aspetti di dettaglio e/o miglioramenti e/o esigenze di adeguamento prezzi, fermo restando il contributo assegnato. In ogni caso le modifiche ai progetti e le motivazioni che hanno generato le suddette modifiche devono essere inviate agli USR competenti e devono essere autorizzate da parte del Soggetto attuatore competente, struttura commissariale e struttura tecnica di missione sisma 2009, previa acquisizione della documentazione tecnica da parte dell'ente beneficiario. In ogni caso non possono essere autorizzate variazioni progettuali che portino alla modifica della graduatoria approvata e che portino alla realizzazione di un progetto con target inferiori rispetto a quelli inizialmente indicati in sede di proposta progettuale ovvero a una modifica in aumento del contributo percentualmente spettante (tale modifica viene suggerita in quanto gli ultimi in graduatoria potrebbero beneficiare di un aumento dell'importo loro "assegnato" qualora i beneficiari che li precedono abbiano una rideterminazione in diminuzione del costo del fotovoltaico)

Art. 3 (Obbligazioni)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 12, la Beneficiaria si obbliga a:

1. non effettuare variazioni che i soggetti attuatori valutino non compatibili con il mantenimento del contributo;
2. garantire una adeguata conservazione della documentazione progettuale come previsto al successivo articolo 9 del presente provvedimento di concessione;
3. adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative all'iniziativa agevolata, così da assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse;
4. rispettare l'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti all'iniziativa ammessa alle agevolazioni;
5. consentire e favorire lo svolgimento, da parte del concedente, di controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento del programma di spesa e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, come meglio previsto all'art.6;
6. rispettare le ulteriori norme europee e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, non discriminazione e promozione dei giovani;
7. portare a conclusione l'iniziativa ammessa alle agevolazioni entro il prescritto termine di ultimazione di (.....) mesi decorrenti dalla data del presente provvedimento di concessione;
8. annotare e conservare tutti i documenti di spesa negli appositi registri IVA e dei cespiti ammortizzabili, rendendoli disponibili per i controlli richiesti da parte del concedente;
9. rispettare il principio DNSH, come definito all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;
10. rispettare, comunque, tutti gli obblighi previsti dal presente provvedimento di concessione, delle Ordinanze commissariale nn. 24/2022, 61/2023 e 66/2023 ovvero da specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR nonché le disposizioni

o le istruzioni eventualmente applicabili previste per l'utilizzo delle risorse dello stesso PNRR, anche in materia di informazione, comunicazione e pubblicità.

Art. 4 (Erogazione del contributo)

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Bando, e delle Linee Guida approvate con ordinanza n. 66/2023, il contributo sarà concesso secondo le seguenti modalità:

- A) il 25% del valore complessivo del contributo assegnato, per la fase della progettazione della misura. Tale erogazione dovrà essere garantita mediante fideiussione (bancaria o assicurativa) o specifico vincolo di bilancio entro 60 giorni dal trasferimento dell'importo. L'Ente capofila potrà utilizzare ed impegnare l'importo anticipato soltanto in un momento successivo alla comprovata acquisizione delle risorse necessarie al cofinanziamento degli interventi, ovvero alla sottoscrizione del PPP;
- B) il 35% del contributo concesso come anticipo ad avvio dei lavori, sulla base delle spese previste dal progetto di fattibilità tecnico-economica o livello di progettazione successiva o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato purché inferiori al 35%;
- C) il 35% del contributo concesso in due stati avanzamento lavori sulla base della documentazione prevista per la rendicontazione delle spese secondo i termini di cui all'art. 9 o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato.
- D) Il saldo finale pari al 5% del contributo verrà erogato solo presentando la richiesta di allaccio degli impianti all'ente distributore di zona, per gli impianti di produzione di energia elettrica, e la dichiarazione di fine lavori, per tutte le tipologie di impianti, che deve avvenire entro il 30/09/2025.
- E) Ai fini delle erogazioni per stato di avanzamento lavori, la Beneficiaria deve presentare idonea documentazione, relativa alle spese e ai costi effettivamente sostenuti, consistente in fatture quietanzate o in documenti contabili di valore probatorio equivalente e della documentazione giustificativa degli ulteriori costi sostenuti. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono.

Art. 5 (Condizioni per l'erogazione e verifica del completamento del progetto)

Ai fini dell'erogazione del contributo, il concedente, accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata unitamente alle richieste di erogazione, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di liquidazione di contributi pubblici, procede, entro 30 (trenta)

giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta, all'erogazione delle agevolazioni, fatti salvi i maggiori termini previsti nei casi indicati di seguito.

Prima dell'erogazione del residuo 5% (cinque per cento) delle agevolazioni concesse, effettua controlli, eventualmente seguiti anche da ispezioni in loco, finalizzati ad accertare l'avvenuta realizzazione del progetto di innovazione, il raggiungimento degli obiettivi previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi. In esito alle predette verifiche, il concedente procede all'erogazione delle agevolazioni eventualmente ancora spettanti ovvero al recupero di quanto erogato in eccesso.

Qualora nel corso di svolgimento delle attività di verifica inerenti le richieste di erogazione, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalla Beneficiaria ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il concedente può, una sola volta per ciascuna richiesta di erogazione, richiederli al concessionario mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a 20 (venti) giorni.

Per poter procedere all'erogazione delle agevolazioni, il concedente provvederà ad espletare le verifiche prescritte dalla legge e dalla regolamentazione UE:

Art. 6 (Monitoraggio, ispezioni e controlli. Ulteriori obblighi a carico della Beneficiaria)

In ogni fase del procedimento, il concedente può effettuare controlli e ispezioni sul progetto agevolato al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.

Ai fini degli adempimenti di cui al capoverso che precede, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione del beneficiario nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, il beneficiario consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, fermo restando che possono, a tal fine, essere effettuati accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., dal beneficiario durante il procedimento amministrativo in questione.

Il beneficiario è tenuto a trasmettere la documentazione utile al monitoraggio dell'iniziativa.

Il beneficiario è, altresì, tenuto a:

- adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità derivanti dall'utilizzo delle risorse del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR). In particolare, il beneficiario è tenuto a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, oltre a agevolare l'inserimento nel sistema informativo e gestionale dedicato a tale scopo;
- assicurare il rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art.22 del Regolamento (UE) 2021/241, al fine di agevolare il Soggetto gestore nella prevenzione di conflitti di interessi, frodi, corruzione nonché nel recupero dei fondi che sono stati indebitamente percepiti.

Art. 7 (Divieto di cessione dei crediti e cumulo di agevolazioni)

Il beneficiario non potrà cedere, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, i crediti derivanti dal presente provvedimento di concessione.

Art. 8 (Conservazione della documentazione)

La Beneficiaria si obbliga a conservare per un periodo di 10 (dieci) esercizi finanziari i titoli di spesa e i documenti originali utilizzati per il rendiconto dei costi e delle spese relative alla realizzazione del programma di spesa, con decorrenza dalla data di accettazione del presente provvedimento di concessione.

Art. 9 (Revoca del contributo)

Le agevolazioni di cui al presente provvedimento di concessione sono revocate, totalmente o parzialmente:

- a) qualora sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o più requisiti del beneficiario, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili allo stesso beneficiario e non sanabili;

- b) qualora il beneficiario, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- c) qualora il beneficiario non consenta i controlli sulla realizzazione del progetto agevolato;
- d) qualora si verificano variazioni che il concedente valuti non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
- e) qualora il beneficiario non porti a conclusione il progetto ammesso a contributo, entro il termine dicome da progetto, decorrenti dalla data del presente provvedimento di concessione, salvo i casi in cui Invitalia accerti che il ritardo derivi da fatti o atti non imputabili al beneficiario;
- f) negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal Bando ovvero dal presente provvedimento di concessione, in relazione alle condizioni ed agli obblighi a carico del beneficiario, come specificati dall'art. 11 del Bando, ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche riferite all'ordinamento europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR;
- g) qualora il beneficiario non rispetti gli orientamenti tecnici citati sull'applicazione del principio DNSH;
- h) qualora il beneficiario non rispetti, puntualmente ed esattamente, anche uno solo degli obblighi di cui all'articolo 3 che precede;
- i) qualora il beneficiario ceda ad un terzo i contributi di cui all'articolo 1 che precede;
- l) qualora il beneficiario rinunci ai contributi di cui all'articolo 1 che precede;
- m) qualora il beneficiario non rispetti le previsioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento per l'attuazione del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR.

La revoca totale delle agevolazioni comporta l'obbligo per il Beneficiario di restituire al concedente l'intero ammontare delle agevolazioni erogate.

La revoca del contributo è disposta dal concedente che procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti, al recupero coattivo degli stessi importi, maggiorati dell'interesse pari al tasso ufficiale

di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Invitalia provvede al recupero anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46 e ss.mm.ii., applicando quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Il provvedimento di revoca del contributo verrà comunicato a mezzo PEC.

Art. 10 (Elezione di domicilio – Foro competente)

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione a quanto stabilito nel presente provvedimento di concessione saranno decise con competenza esclusiva dall'Autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Art. 11 (Accettazione del provvedimento di concessione e disposizioni finali)

L'accettazione del presente provvedimento di concessione, controfirmata digitalmente, dovrà essere trasmessa all'indirizzo PEC comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del presente provvedimento di concessione pena la decadenza, e conseguente disimpegno, del contributo concesso di cui all'articolo 1 del presente provvedimento di concessione.

Ai fini del presente provvedimento di concessione e per quanto non espressamente richiamato, si applicano le norme previste nelle ordinanze commissariali n. 24/2023, 61/2023 e 66/2023, nel Bando e nei provvedimenti dagli stessi richiamati che ne costituiscono parte integrante, nonché la normativa che disciplina il fondo complementare al PNRR (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR – PNC).

Art. 12 (Trattamento dei dati personali)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, la Beneficiaria dichiara di aver preso visione dell'informativa rilasciata ai sensi art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation meglio noto con la sigla GDPR) e pubblicata nell'area riservata alle società beneficiarie delle agevolazioni sul sito istituzionale di Invitalia all'indirizzo www.invitalia.it e di aver preso atto che:

- i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità indicate nella normativa di riferimento delle agevolazioni richieste e per le attività connesse;
- i dati personali saranno trattati unicamente con mezzi elettronici e comunque automatizzati;
- i dati personali non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati unicamente ai destinatari indicati all'art. 5 della detta informativa;
- al soggetto titolare dei dati sono riconosciuti, con le modalità e nei limiti indicati nella medesima normativa, i diritti di accesso, rettifica, limitazione ed opposizione di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;

e che eventuali richieste per l'esercizio dei predetti diritti dovranno essere inoltrate al titolare del trattamento dei dati.

Il Commissario Straordinario del Governo
per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Sen. Avv. Guido Castelli

Il Coordinatore
della Struttura di missione
per il coordinamento dei processi di ricostruzione
e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009
Consigliere Mario Fiorentino

All. 2.4



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Struttura di Missione Sisma 2009

Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009

Misura Agevolativa	Sub misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR
Ente	COMUNE DI POGGIO PICENZE
N° Protocollo	CGRTS-0055203-A-07/12/2023
Oggetto	Provvedimento di Concessione
CUP	F73D23000140009

Il Commissario straordinario per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli ed il Capo della Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile, Consigliere Mario Fiorentino,

PREMESSO CHE

- il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii. ha statuito "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*";
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, e successivamente prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2020 e 10 febbraio 2022 è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- l'art. 2 comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023 n. 3 del 2023 ha stabilito che Commissario straordinario è nominato con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2023, in attuazione del suddetto decreto-legge n. 3 del 2023, è stata aggiornata la suddetta nomina riferita al Commissario Straordinario;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018 ha stabilito le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione ed ha modificato i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abrogato il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) della Commissione del 17 giugno 2014, e ss.mm.ii., ha dichiarato alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento GBER);
- la decisione C(2022)1545 *final* del 18 marzo 2022 ha modificato la carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 – Italia);
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2020)1863 del 19 marzo 2020, ha adottato il “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*” e ss.mm.ii.;
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022, ha adottato il “*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*”;
- il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, ha statuito “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*” ed in particolare l'art. 1, secondo comma lett. b), ha previsto che “*Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026*”;
- il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha statuito: “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;
- l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 ha definito gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), e la Comunicazione della Commissione UE C(2021) 1054 *final*, del 12 febbraio 2021 ha statuito “*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”;
- la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'atto di “*Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108*” e detta delibera prevede, *inter alia*, le seguenti sub-misure del Piano Complementare Sisma: sub misura B1 “*Sostegno agli investimenti*”; sub misura B2 “*Turismo,*

cultura, sport e inclusione”; sub misura B3 “*Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie*”;

- con Ordinanza commissariale n. 4 del 23 dicembre 2021, adottata ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 1 febbraio 2022, al n. 196, si è dato attuazione alla sub-misura A2 “Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili” del Piano Complementare Sisma, di cui occorre affidare la progettazione con riguardo alla Linea di intervento n. 3, intitolata “Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili”, e con riguardo alla Linea di intervento n. 4, intitolata “Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell’energia elettrica da fonti pulite”, ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel rispetto delle Linee guida e dei milestone indicati nel decreto MEF del 15 luglio 2021, prevedendo, tra gli altri, i soggetti attuatori dell’intervento, il Responsabile degli interventi, e l’allocazione delle risorse finanziarie per un importo pari ad €. 68 mln;
- con Ordinanza commissariale n. 24 del 30 giugno 2022, adottata ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108”, registrata dalla Corte dei Conti in data 29 luglio 2022, al n. 1991, si è proceduto all’approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e del bando relativo all’attuazione della Ordinanza n. 4 del 23 dicembre 2021 per l’attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2 “Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili”, Linea di intervento n. 3, “Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili”, e Linea di intervento n. 4, “Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell’energia elettrica da fonti pulite”, del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza”;
- con Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 4 settembre 2023, al n. 2021, si è proceduto all’approvazione della graduatoria e dei beneficiari del "Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione", sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR”;
- con Ordinanza n. 66 del 23 novembre 2023, in fase di registrazione, adottata ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, in fase di registrazione. Sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR, si è proceduto a modifica l’Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 e le modalità di attuazione degli interventi;

CONSIDERATO CHE

- Considerato che, con ordinanze PNC n. 61/2023 e 66/2023 il soggetto CER avente come capofila il Comune di Poggio Pienze è risultato beneficiario dell’importo di Euro 1.576.862,42 a fronte

di un progetto che prevede un ammontare di spesa complessivamente prevista pari a Euro 2.425.942,18 €;

- Il soggetto proponente ha assunto il codice CUP F73D23000140009;

Tutto ciò premesso e considerato, i soggetti attuatori rilasciano la presente

CONCESSIONE

Art. 1 (Progetto di CER Comune di Poggio Pienze)

La domanda di contributo presentata dalla CER avente come capofila il Comune di Poggio Pienze, è ammessa ai benefici economici previsti dal disposto dagli art. 3 e 5 del Bando e secondo le modalità e le percentuali stabilite nelle ordinanze n. 61/2023 e n. 66/2023, il cui programma di spesa ammesso è pari a complessivi Euro 2.425.942,18 €.

Il termine per la realizzazione del progetto coincide con la scadenza relativa all'utilizzo dei fondi PNC.

A fronte del suddetto programma di spesa ammesso, è concessa un'agevolazione nella forma di contributo a fondo perduto di un importo di Euro 1.576.862,42.

La predetta sovvenzione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 41 del Regolamento (EU) No 651/2014, paragrafi, 5, 6, 7, 8 e 9;

Art. 2 (Aumento o riduzione del progetto)

Ai sensi dell'art. 10 del Bando, i progetti finanziati a seguito del presente bando non possono essere oggetto di modifica, salvo che per aspetti di dettaglio e/o miglioramenti e/o esigenze di adeguamento prezzi, fermo restando il contributo assegnato. In ogni caso le modifiche ai progetti e le motivazioni che hanno generato le suddette modifiche devono essere inviate agli USR competenti e devono essere autorizzate da parte del Soggetto attuatore competente, struttura commissariale e struttura tecnica di missione sisma 2009, previa acquisizione della documentazione tecnica da parte dell'ente beneficiario. In ogni caso non possono essere autorizzate variazioni progettuali che portino alla modifica della graduatoria approvata e che portino alla realizzazione di un progetto con target inferiori rispetto a quelli inizialmente indicati in sede di proposta progettuale ovvero a una modifica in aumento del contributo percentualmente spettante (tale modifica viene suggerita in quanto gli ultimi in graduatoria potrebbero beneficiare di un aumento dell'importo loro "assegnato" qualora i beneficiari che li precedono abbiano una rideterminazione in diminuzione del costo del fotovoltaico)

Art. 3 (Obbligazioni)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 12, la Beneficiaria si obbliga a:

1. non effettuare variazioni che i soggetti attuatori valutino non compatibili con il mantenimento del contributo;
2. garantire una adeguata conservazione della documentazione progettuale come previsto al successivo articolo 9 del presente provvedimento di concessione;
3. adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative all'iniziativa agevolata, così da assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse;
4. rispettare l'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti all'iniziativa ammessa alle agevolazioni;
5. consentire e favorire lo svolgimento, da parte del concedente, di controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento del programma di spesa e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, come meglio previsto all'art.6;
6. rispettare le ulteriori norme europee e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, non discriminazione e promozione dei giovani;
7. portare a conclusione l'iniziativa ammessa alle agevolazioni entro il prescritto termine di ultimazione di (.....) mesi decorrenti dalla data del presente provvedimento di concessione;
8. annotare e conservare tutti i documenti di spesa negli appositi registri IVA e dei cespiti ammortizzabili, rendendoli disponibili per i controlli richiesti da parte del concedente;
9. rispettare il principio DNSH, come definito all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;
10. rispettare, comunque, tutti gli obblighi previsti dal presente provvedimento di concessione, delle Ordinanze commissariale nn. 24/2022, 61/2023 e 66/2023 ovvero da specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR nonché le disposizioni

o le istruzioni eventualmente applicabili previste per l'utilizzo delle risorse dello stesso PNRR, anche in materia di informazione, comunicazione e pubblicità.

Art. 4 (Erogazione del contributo)

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Bando, e delle Linee Guida approvate con ordinanza n. 66/2023, il contributo sarà concesso secondo le seguenti modalità:

- A) il 25% del valore complessivo del contributo assegnato, per la fase della progettazione della misura. Tale erogazione dovrà essere garantita mediante fideiussione (bancaria o assicurativa) o specifico vincolo di bilancio entro 60 giorni dal trasferimento dell'importo. L'Ente capofila potrà utilizzare ed impegnare l'importo anticipato soltanto in un momento successivo alla comprovata acquisizione delle risorse necessarie al cofinanziamento degli interventi, ovvero alla sottoscrizione del PPP;
- B) il 35% del contributo concesso come anticipo ad avvio dei lavori, sulla base delle spese previste dal progetto di fattibilità tecnico-economica o livello di progettazione successiva o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato purché inferiori al 35%;
- C) il 35% del contributo concesso in due stati avanzamento lavori sulla base della documentazione prevista per la rendicontazione delle spese secondo i termini di cui all'art. 9 o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato.
- D) Il saldo finale pari al 5% del contributo verrà erogato solo presentando la richiesta di allaccio degli impianti all'ente distributore di zona, per gli impianti di produzione di energia elettrica, e la dichiarazione di fine lavori, per tutte le tipologie di impianti, che deve avvenire entro il 30/09/2025.
- E) Ai fini delle erogazioni per stato di avanzamento lavori, la Beneficiaria deve presentare idonea documentazione, relativa alle spese e ai costi effettivamente sostenuti, consistente in fatture quietanzate o in documenti contabili di valore probatorio equivalente e della documentazione giustificativa degli ulteriori costi sostenuti. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono.

Art. 5 (Condizioni per l'erogazione e verifica del completamento del progetto)

Ai fini dell'erogazione del contributo, il concedente, accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata unitamente alle richieste di erogazione, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di liquidazione di contributi pubblici, procede, entro 30 (trenta)

giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta, all'erogazione delle agevolazioni, fatti salvi i maggiori termini previsti nei casi indicati di seguito.

Prima dell'erogazione del residuo 5% (cinque per cento) delle agevolazioni concesse, effettua controlli, eventualmente seguiti anche da ispezioni in loco, finalizzati ad accertare l'avvenuta realizzazione del progetto di innovazione, il raggiungimento degli obiettivi previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi. In esito alle predette verifiche, il concedente procede all'erogazione delle agevolazioni eventualmente ancora spettanti ovvero al recupero di quanto erogato in eccesso.

Qualora nel corso di svolgimento delle attività di verifica inerenti le richieste di erogazione, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalla Beneficiaria ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il concedente può, una sola volta per ciascuna richiesta di erogazione, richiederli al concessionario mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a 20 (venti) giorni.

Per poter procedere all'erogazione delle agevolazioni, il concedente provvederà ad espletare le verifiche prescritte dalla legge e dalla regolamentazione UE:

Art. 6 (Monitoraggio, ispezioni e controlli. Ulteriori obblighi a carico della Beneficiaria)

In ogni fase del procedimento, il concedente può effettuare controlli e ispezioni sul progetto agevolato al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.

Ai fini degli adempimenti di cui al capoverso che precede, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione del beneficiario nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, il beneficiario consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, fermo restando che possono, a tal fine, essere effettuati accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., dal beneficiario durante il procedimento amministrativo in questione.

Il beneficiario è tenuto a trasmettere la documentazione utile al monitoraggio dell'iniziativa.

Il beneficiario è, altresì, tenuto a:

- adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità derivanti dall'utilizzo delle risorse del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR). In particolare, il beneficiario è tenuto a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, oltre a agevolare l'inserimento nel sistema informativo e gestionale dedicato a tale scopo;
- assicurare il rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art.22 del Regolamento (UE) 2021/241, al fine di agevolare il Soggetto gestore nella prevenzione di conflitti di interessi, frodi, corruzione nonché nel recupero dei fondi che sono stati indebitamente percepiti.

Art. 7 (Divieto di cessione dei crediti e cumulo di agevolazioni)

Il beneficiario non potrà cedere, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, i crediti derivanti dal presente provvedimento di concessione.

Art. 8 (Conservazione della documentazione)

La Beneficiaria si obbliga a conservare per un periodo di 10 (dieci) esercizi finanziari i titoli di spesa e i documenti originali utilizzati per il rendiconto dei costi e delle spese relative alla realizzazione del programma di spesa, con decorrenza dalla data di accettazione del presente provvedimento di concessione.

Art. 9 (Revoca del contributo)

Le agevolazioni di cui al presente provvedimento di concessione sono revocate, totalmente o parzialmente:

- a) qualora sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o più requisiti del beneficiario, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili allo stesso beneficiario e non sanabili;

- b) qualora il beneficiario, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- c) qualora il beneficiario non consenta i controlli sulla realizzazione del progetto agevolato;
- d) qualora si verificano variazioni che il concedente valuti non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
- e) qualora il beneficiario non porti a conclusione il progetto ammesso a contributo, entro il termine dicome da progetto, decorrenti dalla data del presente provvedimento di concessione, salvo i casi in cui Invitalia accerti che il ritardo derivi da fatti o atti non imputabili al beneficiario;
- f) negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal Bando ovvero dal presente provvedimento di concessione, in relazione alle condizioni ed agli obblighi a carico del beneficiario, come specificati dall'art. 11 del Bando, ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche riferite all'ordinamento europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR;
- g) qualora il beneficiario non rispetti gli orientamenti tecnici citati sull'applicazione del principio DNSH;
- h) qualora il beneficiario non rispetti, puntualmente ed esattamente, anche uno solo degli obblighi di cui all'articolo 3 che precede;
- i) qualora il beneficiario ceda ad un terzo i contributi di cui all'articolo 1 che precede;
- l) qualora il beneficiario rinunci ai contributi di cui all'articolo 1 che precede;
- m) qualora il beneficiario non rispetti le previsioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento per l'attuazione del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR.

La revoca totale delle agevolazioni comporta l'obbligo per il Beneficiario di restituire al concedente l'intero ammontare delle agevolazioni erogate.

La revoca del contributo è disposta dal concedente che procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti, al recupero coattivo degli stessi importi, maggiorati dell'interesse pari al tasso ufficiale

di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Invitalia provvede al recupero anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46 e ss.mm.ii., applicando quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Il provvedimento di revoca del contributo verrà comunicato a mezzo PEC.

Art. 10 (Elezione di domicilio – Foro competente)

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione a quanto stabilito nel presente provvedimento di concessione saranno decise con competenza esclusiva dall'Autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Art. 11 (Accettazione del provvedimento di concessione e disposizioni finali)

L'accettazione del presente provvedimento di concessione, controfirmata digitalmente, dovrà essere trasmessa all'indirizzo PEC comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del presente provvedimento di concessione pena la decadenza, e conseguente disimpegno, del contributo concesso di cui all'articolo 1 del presente provvedimento di concessione.

Ai fini del presente provvedimento di concessione e per quanto non espressamente richiamato, si applicano le norme previste nelle ordinanze commissariali n. 24/2023, 61/2023 e 66/2023, nel Bando e nei provvedimenti dagli stessi richiamati che ne costituiscono parte integrante, nonché la normativa che disciplina il fondo complementare al PNRR (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR – PNC).

Art. 12 (Trattamento dei dati personali)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, la Beneficiaria dichiara di aver preso visione dell'informativa rilasciata ai sensi art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation meglio noto con la sigla GDPR) e pubblicata nell'area riservata alle società beneficiarie delle agevolazioni sul sito istituzionale di Invitalia all'indirizzo www.invitalia.it e di aver preso atto che:

- i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità indicate nella normativa di riferimento delle agevolazioni richieste e per le attività connesse;
- i dati personali saranno trattati unicamente con mezzi elettronici e comunque automatizzati;
- i dati personali non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati unicamente ai destinatari indicati all'art. 5 della detta informativa;
- al soggetto titolare dei dati sono riconosciuti, con le modalità e nei limiti indicati nella medesima normativa, i diritti di accesso, rettifica, limitazione ed opposizione di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;

e che eventuali richieste per l'esercizio dei predetti diritti dovranno essere inoltrate al titolare del trattamento dei dati.

Il Commissario Straordinario del Governo
per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Sen. Avv. Guido Castelli

Il Coordinatore
della Struttura di missione
per il coordinamento dei processi di ricostruzione
e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009
Consigliere Mario Fiorentino



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Struttura di Missione Sisma 2009

Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009

Misura Agevolativa	Sub misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR
Ente	COMUNE DI NAVELLI
N° Protocollo	CGRTS-0055046-A-06/12/2023
Oggetto	Provvedimento di Concessione
CUP	H13D23000070003

Il Commissario straordinario per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli ed il Capo della Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile, Consigliere Mario Fiorentino,

PREMESSO CHE

- il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii. ha statuito "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*";
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, e successivamente prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2020 e 10 febbraio 2022 è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- l'art. 2 comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023 n. 3 del 2023 ha stabilito che Commissario straordinario è nominato con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2023, in attuazione del suddetto decreto-legge n. 3 del 2023, è stata aggiornata la suddetta nomina riferita al Commissario Straordinario;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018 ha stabilito le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione ed ha modificato i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abrogato il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) della Commissione del 17 giugno 2014, e ss.mm.ii., ha dichiarato alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento GBER);
- la decisione C(2022)1545 *final* del 18 marzo 2022 ha modificato la carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 – Italia);
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2020)1863 del 19 marzo 2020, ha adottato il “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*” e ss.mm.ii.;
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022, ha adottato il “*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*”;
- il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, ha statuito “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*” ed in particolare l'art. 1, secondo comma lett. b), ha previsto che “*Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026*”;
- il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha statuito: “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;
- l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 ha definito gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), e la Comunicazione della Commissione UE C(2021) 1054 *final*, del 12 febbraio 2021 ha statuito “*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”;
- la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'atto di “*Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,*”

e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108” e detta delibera prevede, inter alia, le seguenti sub-misure del Piano Complementare Sisma: sub misura B1 “Sostegno agli investimenti”; sub misura B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione”; sub misura B3 “Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie”;

- con Ordinanza commissariale n. 4 del 23 dicembre 2021, adottata ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 1 febbraio 2022, al n. 196, si è dato attuazione alla sub-misura A2 “Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili” del Piano Complementare Sisma, di cui occorre affidare la progettazione con riguardo alla Linea di intervento n. 3, intitolata “Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili”, e con riguardo alla Linea di intervento n. 4, intitolata “Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell’energia elettrica da fonti pulite”, ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel rispetto delle Linee guida e dei milestone indicati nel decreto MEF del 15 luglio 2021, prevedendo, tra gli altri, i soggetti attuatori dell’intervento, il Responsabile degli interventi, e l’allocazione delle risorse finanziarie per un importo pari ad €. 68 mln;
- con Ordinanza commissariale n. 24 del 30 giugno 2022, adottata ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108”, registrata dalla Corte dei Conti in data 29 luglio 2022, al n. 1991, si è proceduto all’approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e del bando relativo all’attuazione della Ordinanza n. 4 del 23 dicembre 2021 per l’attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2 “Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili”, Linea di intervento n. 3, “Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili”, e Linea di intervento n. 4, “Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell’energia elettrica da fonti pulite”, del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza”;
- con Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 4 settembre 2023, al n. 2021, si è proceduto all’approvazione della graduatoria e dei beneficiari del "Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione", sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR”;
- con Ordinanza n. 66 del 23 novembre 2023, in fase di registrazione, adottata ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, in fase di registrazione. Sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR, si è proceduto a modifica l’Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 e le modalità di attuazione degli interventi;

CONSIDERATO CHE

- Considerato che, con ordinanze PNC n. 61/2023 e 66/2023 il soggetto CER avente come capofila il Comune di Navelli è risultato beneficiario dell'importo di Euro 2.2081.92,63 a fronte di un progetto che prevede un ammontare di spesa complessivamente prevista pari a Euro 3.397.219,43;
- Il soggetto proponente ha assunto il codice CUP H13D23000070003;

Tutto ciò premesso e considerato, i soggetti attuatori rilasciano la presente

CONCESSIONE

Art. 1 (Progetto di CER Comune di Navelli)

La domanda di contributo presentata dalla CER avente come capofila il Comune di Navelli, è ammessa ai benefici economici previsti dal disposto dagli art. 3 e 5 del Bando e secondo le modalità e le percentuali stabilite nelle ordinanze n. 61/2023 e n. 66/2023, il cui programma di spesa ammesso è pari a complessivi Euro 3.397.219,43.

Il termine per la realizzazione del progetto coincide con la scadenza relativa all'utilizzo dei fondi PNC.

A fronte del suddetto programma di spesa ammesso, è concessa un'agevolazione nella forma di contributo a fondo perduto di un importo di Euro 2.2081.92,63.

La predetta sovvenzione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 41 del Regolamento (EU) No 651/2014, paragrafi, 5, 6, 7, 8 e 9;

Art. 2 (Aumento o riduzione del progetto)

Ai sensi dell'art. 10 del Bando, i progetti finanziati a seguito del presente bando non possono essere oggetto di modifica, salvo che per aspetti di dettaglio e/o miglioramenti e/o esigenze di adeguamento prezzi, fermo restando il contributo assegnato. In ogni caso le modifiche ai progetti e le motivazioni che hanno generato le suddette modifiche devono essere inviate agli USR competenti e devono essere autorizzate da parte del Soggetto attuatore competente, struttura commissariale e struttura tecnica di missione sisma 2009, previa acquisizione della documentazione tecnica da parte dell'ente beneficiario. In ogni caso non possono essere autorizzate variazioni progettuali che portino alla modifica della graduatoria approvata e che portino alla realizzazione di un progetto con target inferiori rispetto a quelli inizialmente indicati in sede di proposta progettuale ovvero a una modifica in aumento del

contributo percentualmente spettante (tale modifica viene suggerita in quanto gli ultimi in graduatoria potrebbero beneficiare di un aumento dell'importo loro "assegnato" qualora i beneficiari che li precedono abbiano una rideterminazione in diminuzione del costo del fotovoltaico)

Art. 3 (Obbligazioni)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 12, la Beneficiaria si obbliga a:

1. non effettuare variazioni che i soggetti attuatori valutino non compatibili con il mantenimento del contributo;
2. garantire una adeguata conservazione della documentazione progettuale come previsto al successivo articolo 9 del presente provvedimento di concessione;
3. adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative all'iniziativa agevolata, così da assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse;
4. rispettare l'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti all'iniziativa ammessa alle agevolazioni;
5. consentire e favorire lo svolgimento, da parte del concedente, di controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento del programma di spesa e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, come meglio previsto all'art.6;
6. rispettare le ulteriori norme europee e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, non discriminazione e promozione dei giovani;
7. portare a conclusione l'iniziativa ammessa alle agevolazioni entro il prescritto termine di ultimazione di (.....) mesi decorrenti dalla data del presente provvedimento di concessione;
8. annotare e conservare tutti i documenti di spesa negli appositi registri IVA e dei cespiti ammortizzabili, rendendoli disponibili per i controlli richiesti da parte del concedente;
9. rispettare il principio DNSH, come definito all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;

10. rispettare, comunque, tutti gli obblighi previsti dal presente provvedimento di concessione, delle Ordinanze commissariale nn. 24/2022, 61/2023 e 66/2023 ovvero da specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR nonché le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili previste per l'utilizzo delle risorse dello stesso PNRR, anche in materia di informazione, comunicazione e pubblicità.

Art. 4 (Erogazione del contributo)

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Bando, e delle Linee Guida approvate con ordinanza n. 66/2023, il contributo sarà concesso secondo le seguenti modalità:

- A) il 25% del valore complessivo del contributo assegnato, per la fase della progettazione della misura. Tale erogazione dovrà essere garantita mediante fideiussione (bancaria o assicurativa) o specifico vincolo di bilancio entro 60 giorni dal trasferimento dell'importo. L'Ente capofila potrà utilizzare ed impegnare l'importo anticipato soltanto in un momento successivo alla comprovata acquisizione delle risorse necessarie al cofinanziamento degli interventi, ovvero alla sottoscrizione del PPP;
- B) il 35% del contributo concesso come anticipo ad avvio dei lavori, sulla base delle spese previste dal progetto di fattibilità tecnico-economica o livello di progettazione successiva o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato purché inferiori al 35%;
- C) il 35% del contributo concesso in due stati avanzamento lavori sulla base della documentazione prevista per la rendicontazione delle spese secondo i termini di cui all'art. 9 o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato.
- D) Il saldo finale pari al 5% del contributo verrà erogato solo presentando la richiesta di allaccio degli impianti all'ente distributore di zona, per gli impianti di produzione di energia elettrica, e la dichiarazione di fine lavori, per tutte le tipologie di impianti, che deve avvenire entro il 30/09/2025.
- E) Ai fini delle erogazioni per stato di avanzamento lavori, la Beneficiaria deve presentare idonea documentazione, relativa alle spese e ai costi effettivamente sostenuti, consistente in fatture quietanzate o in documenti contabili di valore probatorio equivalente e della documentazione giustificativa degli ulteriori costi sostenuti. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono.

Art. 5 (Condizioni per l'erogazione e verifica del completamento del progetto)

Ai fini dell'erogazione del contributo, il concedente, accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata unitamente alle richieste di erogazione, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di liquidazione di contributi pubblici, procede, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta, all'erogazione delle agevolazioni, fatti salvi i maggiori termini previsti nei casi indicati di seguito.

Prima dell'erogazione del residuo 5% (cinque per cento) delle agevolazioni concesse, effettua controlli, eventualmente seguiti anche da ispezioni in loco, finalizzati ad accertare l'avvenuta realizzazione del progetto di innovazione, il raggiungimento degli obiettivi previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi. In esito alle predette verifiche, il concedente procede all'erogazione delle agevolazioni eventualmente ancora spettanti ovvero al recupero di quanto erogato in eccesso.

Qualora nel corso di svolgimento delle attività di verifica inerenti le richieste di erogazione, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalla Beneficiaria ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il concedente può, una sola volta per ciascuna richiesta di erogazione, richiederli al concessionario mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a 20 (venti) giorni.

Per poter procedere all'erogazione delle agevolazioni, il concedente provvederà ad espletare le verifiche prescritte dalla legge e dalla regolamentazione UE:

Art. 6 (Monitoraggio, ispezioni e controlli. Ulteriori obblighi a carico della Beneficiaria)

In ogni fase del procedimento, il concedente può effettuare controlli e ispezioni sul progetto agevolato al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.

Ai fini degli adempimenti di cui al capoverso che precede, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione del beneficiario nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, il beneficiario consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, fermo restando che possono, a tal fine, essere effettuati accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., dal beneficiario durante il

procedimento amministrativo in questione.

Il beneficiario è tenuto a trasmettere la documentazione utile al monitoraggio dell'iniziativa.

Il beneficiario è, altresì, tenuto a:

- adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità derivanti dall'utilizzo delle risorse del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR). In particolare, il beneficiario è tenuto a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, oltre a agevolare l'inserimento nel sistema informativo e gestionale dedicato a tale scopo;
- assicurare il rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art.22 del Regolamento (UE) 2021/241, al fine di agevolare il Soggetto gestore nella prevenzione di conflitti di interessi, frodi, corruzione nonché nel recupero dei fondi che sono stati indebitamente percepiti.

Art. 7 (Divieto di cessione dei crediti e cumulo di agevolazioni)

Il beneficiario non potrà cedere, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, i crediti derivanti dal presente provvedimento di concessione.

Art. 8 (Conservazione della documentazione)

La Beneficiaria si obbliga a conservare per un periodo di 10 (dieci) esercizi finanziari i titoli di spesa e i documenti originali utilizzati per il rendiconto dei costi e delle spese relative alla realizzazione del programma di spesa, con decorrenza dalla data di accettazione del presente provvedimento di concessione.

Art. 9 (Revoca del contributo)

Le agevolazioni di cui al presente provvedimento di concessione sono revocate, totalmente o parzialmente:

- a) qualora sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o più requisiti del beneficiario, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili allo stesso beneficiario e non sanabili;
- b) qualora il beneficiario, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- c) qualora il beneficiario non consenta i controlli sulla realizzazione del progetto agevolato;
- d) qualora si verificano variazioni che il concedente valuta non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
- e) qualora il beneficiario non porti a conclusione il progetto ammesso a contributo, entro il termine dicome da progetto, decorrenti dalla data del presente provvedimento di concessione, salvo i casi in cui Invitalia accerti che il ritardo derivi da fatti o atti non imputabili al beneficiario;
- f) negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal Bando ovvero dal presente provvedimento di concessione, in relazione alle condizioni ed agli obblighi a carico del beneficiario, come specificati dall'art. 11 del Bando, ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche riferite all'ordinamento europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR;
- g) qualora il beneficiario non rispetti gli orientamenti tecnici citati sull'applicazione del principio DNSH;
- h) qualora il beneficiario non rispetti, puntualmente ed esattamente, anche uno solo degli obblighi di cui all'articolo 3 che precede;
- i) qualora il beneficiario ceda ad un terzo i contributi di cui all'articolo 1 che precede;
- l) qualora il beneficiario rinunci ai contributi di cui all'articolo 1 che precede;
- m) qualora il beneficiario non rispetti le previsioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento per l'attuazione del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR.

La revoca totale delle agevolazioni comporta l'obbligo per il Beneficiario di restituire al concedente l'intero ammontare delle agevolazioni erogate.

La revoca del contributo è disposta dal concedente che procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti, al recupero coattivo degli stessi importi, maggiorati dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Invitalia provvede al recupero anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46 e ss.mm.ii., applicando quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Il provvedimento di revoca del contributo verrà comunicato a mezzo PEC.

Art. 10 (Elezione di domicilio – Foro competente)

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione a quanto stabilito nel presente provvedimento di concessione saranno decise con competenza esclusiva dall'Autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Art. 11 (Accettazione del provvedimento di concessione e disposizioni finali)

L'accettazione del presente provvedimento di concessione, controfirmata digitalmente, dovrà essere trasmessa all'indirizzo PEC comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del presente provvedimento di concessione pena la decadenza, e conseguente disimpegno, del contributo concesso di cui all'articolo 1 del presente provvedimento di concessione.

Ai fini del presente provvedimento di concessione e per quanto non espressamente richiamato, si applicano le norme previste nelle ordinanze commissariali n. 24/2023, 61/2023 e 66/2023, nel Bando e nei provvedimenti dagli stessi richiamati che ne costituiscono parte integrante, nonché la normativa che disciplina il fondo complementare al PNRR (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR – PNC).

Art. 12 (Trattamento dei dati personali)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, la Beneficiaria dichiara di aver preso visione dell'informativa rilasciata ai sensi art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation meglio noto con la sigla GDPR) e pubblicata nell'area riservata alle società beneficiarie delle agevolazioni sul sito istituzionale di Invitalia all'indirizzo www.invitalia.it e di aver preso atto che:

- i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità indicate nella normativa di riferimento delle agevolazioni richieste e per le attività connesse;
- i dati personali saranno trattati unicamente con mezzi elettronici e comunque automatizzati;
- i dati personali non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati unicamente ai destinatari indicati all'art. 5 della detta informativa;
- al soggetto titolare dei dati sono riconosciuti, con le modalità e nei limiti indicati nella medesima normativa, i diritti di accesso, rettifica, limitazione ed opposizione di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;

e che eventuali richieste per l'esercizio dei predetti diritti dovranno essere inoltrate al titolare del trattamento dei dati.

Il Commissario Straordinario del Governo
per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Sen. Avv. Guido Castelli

Il Coordinatore
della Struttura di missione
per il coordinamento dei processi di ricostruzione
e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009
Consigliere Mario Fiorentino



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Struttura di Missione Sisma 2009

Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009

Misura Agevolativa	Sub misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR
Ente	COMUNE DI BARISCIANO
N° Protocollo	CGRTS-0055338-A-07/12/2023
Oggetto	Provvedimento di Concessione
CUP	D62C23000260004

Il Commissario straordinario per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli ed il Capo della Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile, Consigliere Mario Fiorentino,

PREMESSO CHE

- il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii. ha statuito "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*";
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, e successivamente prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2020 e 10 febbraio 2022 è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- l'art. 2 comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023 n. 3 del 2023 ha stabilito che Commissario straordinario è nominato con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2023, in attuazione del suddetto decreto-legge n. 3 del 2023, è stata aggiornata la suddetta nomina riferita al Commissario Straordinario;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018 ha stabilito le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione ed ha modificato i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abrogato il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) della Commissione del 17 giugno 2014, e ss.mm.ii., ha dichiarato alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento GBER);
- la decisione C(2022)1545 *final* del 18 marzo 2022 ha modificato la carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 – Italia);
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2020)1863 del 19 marzo 2020, ha adottato il “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*” e ss.mm.ii.;
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022, ha adottato il “*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*”;
- il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, ha statuito “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*” ed in particolare l'art. 1, secondo comma lett. b), ha previsto che “*Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026*”;
- il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha statuito: “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;
- l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 ha definito gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), e la Comunicazione della Commissione UE C(2021) 1054 *final*, del 12 febbraio 2021 ha statuito “*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”;
- la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'atto di “*Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,*”

e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108” e detta delibera prevede, inter alia, le seguenti sub-misure del Piano Complementare Sisma: sub misura B1 “Sostegno agli investimenti”; sub misura B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione”; sub misura B3 “Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie”;

- con Ordinanza commissariale n. 4 del 23 dicembre 2021, adottata ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 1 febbraio 2022, al n. 196, si è dato attuazione alla sub-misura A2 “Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili” del Piano Complementare Sisma, di cui occorre affidare la progettazione con riguardo alla Linea di intervento n. 3, intitolata “Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili”, e con riguardo alla Linea di intervento n. 4, intitolata “Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell’energia elettrica da fonti pulite”, ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel rispetto delle Linee guida e dei milestone indicati nel decreto MEF del 15 luglio 2021, prevedendo, tra gli altri, i soggetti attuatori dell’intervento, il Responsabile degli interventi, e l’allocazione delle risorse finanziarie per un importo pari ad €. 68 mln;
- con Ordinanza commissariale n. 24 del 30 giugno 2022, adottata ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108”, registrata dalla Corte dei Conti in data 29 luglio 2022, al n. 1991, si è proceduto all’approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e del bando relativo all’attuazione della Ordinanza n. 4 del 23 dicembre 2021 per l’attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2 “Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili”, Linea di intervento n. 3, “Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili”, e Linea di intervento n. 4, “Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell’energia elettrica da fonti pulite”, del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza”;
- con Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 4 settembre 2023, al n. 2021, si è proceduto all’approvazione della graduatoria e dei beneficiari del "Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione", sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR”;
- con Ordinanza n. 66 del 23 novembre 2023, in fase di registrazione, adottata ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, in fase di registrazione. Sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR, si è proceduto a modifica l’Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 e le modalità di attuazione degli interventi;

CONSIDERATO CHE

- Considerato che, con ordinanze PNC n. 61/2023 e 66/2023 il soggetto CER avente come capofila il Comune di Barisciano è risultato beneficiario dell'importo di Euro 777.370,58 a fronte di un progetto che prevede un ammontare di spesa complessivamente prevista pari a Euro 1.554.741,16;
- Il soggetto proponente ha assunto il codice CUP D62C23000260004

Tutto ciò premesso e considerato, i soggetti attuatori rilasciano la presente

CONCESSIONE

Art. 1 (Progetto di CER Comune di Barisciano)

La domanda di contributo presentata dalla CER avente come capofila il Comune di Barisciano, è ammessa ai benefici economici previsti dal disposto dagli art. 3 e 5 del Bando e secondo le modalità e le percentuali stabilite nelle ordinanze n. 61/2023 e n. 66/2023, il cui programma di spesa ammesso è pari a complessivi Euro 1.554.741,16.

Il termine per la realizzazione del progetto coincide con la scadenza relativa all'utilizzo dei fondi PNC.

A fronte del suddetto programma di spesa ammesso, è concessa un'agevolazione nella forma di contributo a fondo perduto di un importo di Euro 777.370,58.

La predetta sovvenzione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 41 del Regolamento (EU) No 651/2014, paragrafi, 5, 6, 7, 8 e 9;

Art. 2 (Aumento o riduzione del progetto)

Ai sensi dell'art. 10 del Bando, i progetti finanziati a seguito del presente bando non possono essere oggetto di modifica, salvo che per aspetti di dettaglio e/o miglioramenti e/o esigenze di adeguamento prezzi, fermo restando il contributo assegnato. In ogni caso le modifiche ai progetti e le motivazioni che hanno generato le suddette modifiche devono essere inviate agli USR competenti e devono essere autorizzate da parte del Soggetto attuatore competente, struttura commissariale e struttura tecnica di missione sisma 2009, previa acquisizione della documentazione tecnica da parte dell'ente beneficiario. In ogni caso non possono essere autorizzate variazioni progettuali che portino alla modifica della graduatoria approvata e che portino alla realizzazione di un progetto con target inferiori rispetto a quelli inizialmente indicati in sede di proposta progettuale ovvero a una modifica in aumento del

contributo percentualmente spettante (tale modifica viene suggerita in quanto gli ultimi in graduatoria potrebbero beneficiare di un aumento dell'importo loro "assegnato" qualora i beneficiari che li precedono abbiano una rideterminazione in diminuzione del costo del fotovoltaico)

Art. 3 (Obbligazioni)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 12, la Beneficiaria si obbliga a:

1. non effettuare variazioni che i soggetti attuatori valutino non compatibili con il mantenimento del contributo;
2. garantire una adeguata conservazione della documentazione progettuale come previsto al successivo articolo 9 del presente provvedimento di concessione;
3. adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative all'iniziativa agevolata, così da assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse;
4. rispettare l'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti all'iniziativa ammessa alle agevolazioni;
5. consentire e favorire lo svolgimento, da parte del concedente, di controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento del programma di spesa e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, come meglio previsto all'art.6;
6. rispettare le ulteriori norme europee e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, non discriminazione e promozione dei giovani;
7. portare a conclusione l'iniziativa ammessa alle agevolazioni entro il prescritto termine di ultimazione di (.....) mesi decorrenti dalla data del presente provvedimento di concessione;
8. annotare e conservare tutti i documenti di spesa negli appositi registri IVA e dei cespiti ammortizzabili, rendendoli disponibili per i controlli richiesti da parte del concedente;
9. rispettare il principio DNSH, come definito all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;

10. rispettare, comunque, tutti gli obblighi previsti dal presente provvedimento di concessione, delle Ordinanze commissariale nn. 24/2022, 61/2023 e 66/2023 ovvero da specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR nonché le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili previste per l'utilizzo delle risorse dello stesso PNRR, anche in materia di informazione, comunicazione e pubblicità.

Art. 4 (Erogazione del contributo)

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Bando, e delle Linee Guida approvate con ordinanza n. 66/2023, il contributo sarà concesso secondo le seguenti modalità:

- A) il 25% del valore complessivo del contributo assegnato, per la fase della progettazione della misura. Tale erogazione dovrà essere garantita mediante fideiussione (bancaria o assicurativa) o specifico vincolo di bilancio entro 60 giorni dal trasferimento dell'importo. L'Ente capofila potrà utilizzare ed impegnare l'importo anticipato soltanto in un momento successivo alla comprovata acquisizione delle risorse necessarie al cofinanziamento degli interventi, ovvero alla sottoscrizione del PPP;
- B) il 35% del contributo concesso come anticipo ad avvio dei lavori, sulla base delle spese previste dal progetto di fattibilità tecnico-economica o livello di progettazione successiva o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato purché inferiori al 35%;
- C) il 35% del contributo concesso in due stati avanzamento lavori sulla base della documentazione prevista per la rendicontazione delle spese secondo i termini di cui all'art. 9 o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato.
- D) Il saldo finale pari al 5% del contributo verrà erogato solo presentando la richiesta di allaccio degli impianti all'ente distributore di zona, per gli impianti di produzione di energia elettrica, e la dichiarazione di fine lavori, per tutte le tipologie di impianti, che deve avvenire entro il 30/09/2025.
- E) Ai fini delle erogazioni per stato di avanzamento lavori, la Beneficiaria deve presentare idonea documentazione, relativa alle spese e ai costi effettivamente sostenuti, consistente in fatture quietanzate o in documenti contabili di valore probatorio equivalente e della documentazione giustificativa degli ulteriori costi sostenuti. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono.

Art. 5 (Condizioni per l'erogazione e verifica del completamento del progetto)

Ai fini dell'erogazione del contributo, il concedente, accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata unitamente alle richieste di erogazione, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di liquidazione di contributi pubblici, procede, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta, all'erogazione delle agevolazioni, fatti salvi i maggiori termini previsti nei casi indicati di seguito.

Prima dell'erogazione del residuo 5% (cinque per cento) delle agevolazioni concesse, effettua controlli, eventualmente seguiti anche da ispezioni in loco, finalizzati ad accertare l'avvenuta realizzazione del progetto di innovazione, il raggiungimento degli obiettivi previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi. In esito alle predette verifiche, il concedente procede all'erogazione delle agevolazioni eventualmente ancora spettanti ovvero al recupero di quanto erogato in eccesso.

Qualora nel corso di svolgimento delle attività di verifica inerenti le richieste di erogazione, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalla Beneficiaria ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il concedente può, una sola volta per ciascuna richiesta di erogazione, richiederli al concessionario mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a 20 (venti) giorni.

Per poter procedere all'erogazione delle agevolazioni, il concedente provvederà ad espletare le verifiche prescritte dalla legge e dalla regolamentazione UE:

Art. 6 (Monitoraggio, ispezioni e controlli. Ulteriori obblighi a carico della Beneficiaria)

In ogni fase del procedimento, il concedente può effettuare controlli e ispezioni sul progetto agevolato al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.

Ai fini degli adempimenti di cui al capoverso che precede, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione del beneficiario nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, il beneficiario consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, fermo restando che possono, a tal fine, essere effettuati accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., dal beneficiario durante il

procedimento amministrativo in questione.

Il beneficiario è tenuto a trasmettere la documentazione utile al monitoraggio dell'iniziativa.

Il beneficiario è, altresì, tenuto a:

- adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità derivanti dall'utilizzo delle risorse del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR). In particolare, il beneficiario è tenuto a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, oltre a agevolare l'inserimento nel sistema informativo e gestionale dedicato a tale scopo;
- assicurare il rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art.22 del Regolamento (UE) 2021/241, al fine di agevolare il Soggetto gestore nella prevenzione di conflitti di interessi, frodi, corruzione nonché nel recupero dei fondi che sono stati indebitamente percepiti.

Art. 7 (Divieto di cessione dei crediti e cumulo di agevolazioni)

Il beneficiario non potrà cedere, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, i crediti derivanti dal presente provvedimento di concessione.

Art. 8 (Conservazione della documentazione)

La Beneficiaria si obbliga a conservare per un periodo di 10 (dieci) esercizi finanziari i titoli di spesa e i documenti originali utilizzati per il rendiconto dei costi e delle spese relative alla realizzazione del programma di spesa, con decorrenza dalla data di accettazione del presente provvedimento di concessione.

Art. 9 (Revoca del contributo)

Le agevolazioni di cui al presente provvedimento di concessione sono revocate, totalmente o parzialmente:

- a) qualora sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o più requisiti del beneficiario, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili allo stesso beneficiario e non sanabili;
- b) qualora il beneficiario, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- c) qualora il beneficiario non consenta i controlli sulla realizzazione del progetto agevolato;
- d) qualora si verificano variazioni che il concedente valuti non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
- e) qualora il beneficiario non porti a conclusione il progetto ammesso a contributo, entro il termine dicome da progetto, decorrenti dalla data del presente provvedimento di concessione, salvo i casi in cui Invitalia accerti che il ritardo derivi da fatti o atti non imputabili al beneficiario;
- f) negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal Bando ovvero dal presente provvedimento di concessione, in relazione alle condizioni ed agli obblighi a carico del beneficiario, come specificati dall'art. 11 del Bando, ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche riferite all'ordinamento europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR;
- g) qualora il beneficiario non rispetti gli orientamenti tecnici citati sull'applicazione del principio DNSH;
- h) qualora il beneficiario non rispetti, puntualmente ed esattamente, anche uno solo degli obblighi di cui all'articolo 3 che precede;
- i) qualora il beneficiario ceda ad un terzo i contributi di cui all'articolo 1 che precede;
- l) qualora il beneficiario rinunci ai contributi di cui all'articolo 1 che precede;
- m) qualora il beneficiario non rispetti le previsioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento per l'attuazione del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR.

La revoca totale delle agevolazioni comporta l'obbligo per il Beneficiario di restituire al concedente l'intero ammontare delle agevolazioni erogate.

La revoca del contributo è disposta dal concedente che procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti, al recupero coattivo degli stessi importi, maggiorati dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Invitalia provvede al recupero anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46 e ss.mm.ii., applicando quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Il provvedimento di revoca del contributo verrà comunicato a mezzo PEC.

Art. 10 (Elezione di domicilio – Foro competente)

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione a quanto stabilito nel presente provvedimento di concessione saranno decise con competenza esclusiva dall'Autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Art. 11 (Accettazione del provvedimento di concessione e disposizioni finali)

L'accettazione del presente provvedimento di concessione, controfirmata digitalmente, dovrà essere trasmessa all'indirizzo PEC comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del presente provvedimento di concessione pena la decadenza, e conseguente disimpegno, del contributo concesso di cui all'articolo 1 del presente provvedimento di concessione.

Ai fini del presente provvedimento di concessione e per quanto non espressamente richiamato, si applicano le norme previste nelle ordinanze commissariali n. 24/2023, 61/2023 e 66/2023, nel Bando e nei provvedimenti dagli stessi richiamati che ne costituiscono parte integrante, nonché la normativa che disciplina il fondo complementare al PNRR (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR – PNC).

Art. 12 (Trattamento dei dati personali)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, la Beneficiaria dichiara di aver preso visione dell'informativa rilasciata ai sensi art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation meglio noto con la sigla GDPR) e pubblicata nell'area riservata alle società beneficiarie delle agevolazioni sul sito istituzionale di Invitalia all'indirizzo www.invitalia.it e di aver preso atto che:

- i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità indicate nella normativa di riferimento delle agevolazioni richieste e per le attività connesse;
- i dati personali saranno trattati unicamente con mezzi elettronici e comunque automatizzati;
- i dati personali non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati unicamente ai destinatari indicati all'art. 5 della detta informativa;
- al soggetto titolare dei dati sono riconosciuti, con le modalità e nei limiti indicati nella medesima normativa, i diritti di accesso, rettifica, limitazione ed opposizione di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;

e che eventuali richieste per l'esercizio dei predetti diritti dovranno essere inoltrate al titolare del trattamento dei dati.

Il Commissario Straordinario del Governo
per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Sen. Avv. Guido Castelli

Il Coordinatore
della Struttura di missione
per il coordinamento dei processi di ricostruzione
e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009
Consigliere Mario Fiorentino



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Struttura di Missione Sisma 2009

Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009

Misura Agevolativa	Sub misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR
Ente	COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA
N° Protocollo	CGRTS-0055080-A-06/12/2023
Oggetto	Provvedimento di Concessione
CUP	B63D23000870005

Il Commissario straordinario per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli ed il Capo della Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile, Consigliere Mario Fiorentino,

PREMESSO CHE

- il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii. ha statuito *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, e successivamente prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2020 e 10 febbraio 2022 è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- l'art. 2 comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023 n. 3 del 2023 ha stabilito che Commissario straordinario è nominato con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2023, in attuazione del suddetto decreto-legge n. 3 del 2023, è stata aggiornata la suddetta nomina riferita al Commissario Straordinario;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018 ha stabilito le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione ed ha modificato i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abrogato il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) della Commissione del 17 giugno 2014, e ss.mm.ii., ha dichiarato alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento GBER);
- la decisione C(2022)1545 *final* del 18 marzo 2022 ha modificato la carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 – Italia);
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2020)1863 del 19 marzo 2020, ha adottato il “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*” e ss.mm.ii.;
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022, ha adottato il “*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*”;
- il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, ha statuito “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*” ed in particolare l'art. 1, secondo comma lett. b), ha previsto che “*Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026*”;
- il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha statuito: “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;
- l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 ha definito gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), e la Comunicazione della Commissione UE C(2021) 1054 *final*, del 12 febbraio 2021 ha statuito “*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”;
- la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'atto di “*Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108*” e detta delibera prevede, *inter alia*, le seguenti sub-misure del Piano Complementare Sisma: sub misura B1 “*Sostegno agli investimenti*”; sub misura B2 “*Turismo,*

cultura, sport e inclusione”; sub misura B3 “*Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie*”;

- con Ordinanza commissariale n. 4 del 23 dicembre 2021, adottata ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 1 febbraio 2022, al n. 196, si è dato attuazione alla sub-misura A2 “Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili” del Piano Complementare Sisma, di cui occorre affidare la progettazione con riguardo alla Linea di intervento n. 3, intitolata “Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili”, e con riguardo alla Linea di intervento n. 4, intitolata “Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell’energia elettrica da fonti pulite”, ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel rispetto delle Linee guida e dei milestone indicati nel decreto MEF del 15 luglio 2021, prevedendo, tra gli altri, i soggetti attuatori dell’intervento, il Responsabile degli interventi, e l’allocazione delle risorse finanziarie per un importo pari ad €. 68 mln;
- con Ordinanza commissariale n. 24 del 30 giugno 2022, adottata ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108”, registrata dalla Corte dei Conti in data 29 luglio 2022, al n. 1991, si è proceduto all’approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e del bando relativo all’attuazione della Ordinanza n. 4 del 23 dicembre 2021 per l’attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2 “Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili”, Linea di intervento n. 3, “Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili”, e Linea di intervento n. 4, “Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell’energia elettrica da fonti pulite”, del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza”;
- con Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 4 settembre 2023, al n. 2021, si è proceduto all’approvazione della graduatoria e dei beneficiari del "Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione", sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR”;
- con Ordinanza n. 66 del 23 novembre 2023, in fase di registrazione, adottata ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, in fase di registrazione. Sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR, si è proceduto a modifica l’Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 e le modalità di attuazione degli interventi;

CONSIDERATO CHE

- Considerato che, con ordinanze PNC n. 61/2023 e 66/2023 il soggetto CER avente come capofila il Comune di Civitella Casanova è risultato beneficiario dell’importo di Euro 1.140.832,43 a

fronte di un progetto che prevede un ammontare di spesa complessivamente prevista pari a Euro 3.146.662,63;

- Il soggetto proponente ha assunto il codice CUP B63D23000870005;

Tutto ciò premesso e considerato, i soggetti attuatori rilasciano la presente

CONCESSIONE

Art. 1 (Progetto di CER Comune di Civitella Casanova)

La domanda di contributo presentata dalla CER avente come capofila il Comune di Civitella Casanova, è ammessa ai benefici economici previsti dal disposto dagli art. 3 e 5 del Bando e secondo le modalità e le percentuali stabilite nelle ordinanze n. 61/2023 e n. 66/2023, il cui programma di spesa ammesso è pari a complessivi Euro 3.146.662,63.

Il termine per la realizzazione del progetto coincide con la scadenza relativa all'utilizzo dei fondi PNC.

A fronte del suddetto programma di spesa ammesso, è concessa un'agevolazione nella forma di contributo a fondo perduto di un importo di Euro 1.140.832,43.

La predetta sovvenzione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 41 del Regolamento (EU) No 651/2014, paragrafi, 5, 6, 7, 8 e 9;

Art. 2 (Aumento o riduzione del progetto)

Ai sensi dell'art. 10 del Bando, i progetti finanziati a seguito del presente bando non possono essere oggetto di modifica, salvo che per aspetti di dettaglio e/o miglioramenti e/o esigenze di adeguamento prezzi, fermo restando il contributo assegnato. In ogni caso le modifiche ai progetti e le motivazioni che hanno generato le suddette modifiche devono essere inviate agli USR competenti e devono essere autorizzate da parte del Soggetto attuatore competente, struttura commissariale e struttura tecnica di missione sisma 2009, previa acquisizione della documentazione tecnica da parte dell'ente beneficiario. In ogni caso non possono essere autorizzate variazioni progettuali che portino alla modifica della graduatoria approvata e che portino alla realizzazione di un progetto con target inferiori rispetto a quelli inizialmente indicati in sede di proposta progettuale ovvero a una modifica in aumento del contributo percentualmente spettante (tale modifica viene suggerita in quanto gli ultimi in graduatoria potrebbero beneficiare di un aumento dell'importo loro "assegnato" qualora i beneficiari che li precedono abbiano una rideterminazione in diminuzione del costo del fotovoltaico)

Art. 3 (Obbligazioni)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 12, la Beneficiaria si obbliga a:

1. non effettuare variazioni che i soggetti attuatori valutino non compatibili con il mantenimento del contributo;
2. garantire una adeguata conservazione della documentazione progettuale come previsto al successivo articolo 9 del presente provvedimento di concessione;
3. adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative all'iniziativa agevolata, così da assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse;
4. rispettare l'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti all'iniziativa ammessa alle agevolazioni;
5. consentire e favorire lo svolgimento, da parte del concedente, di controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento del programma di spesa e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, come meglio previsto all'art.6;
6. rispettare le ulteriori norme europee e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, non discriminazione e promozione dei giovani;
7. portare a conclusione l'iniziativa ammessa alle agevolazioni entro il prescritto termine di ultimazione di (.....) mesi decorrenti dalla data del presente provvedimento di concessione;
8. annotare e conservare tutti i documenti di spesa negli appositi registri IVA e dei cespiti ammortizzabili, rendendoli disponibili per i controlli richiesti da parte del concedente;
9. rispettare il principio DNSH, come definito all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;
10. rispettare, comunque, tutti gli obblighi previsti dal presente provvedimento di concessione, delle Ordinanze commissariale nn. 24/2022, 61/2023 e 66/2023 ovvero da specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR nonché le disposizioni

o le istruzioni eventualmente applicabili previste per l'utilizzo delle risorse dello stesso PNRR, anche in materia di informazione, comunicazione e pubblicità.

Art. 4 (Erogazione del contributo)

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Bando, e delle Linee Guida approvate con ordinanza n. 66/2023, il contributo sarà concesso secondo le seguenti modalità:

- A) il 25% del valore complessivo del contributo assegnato, per la fase della progettazione della misura. Tale erogazione dovrà essere garantita mediante fideiussione (bancaria o assicurativa) o specifico vincolo di bilancio entro 60 giorni dal trasferimento dell'importo. L'Ente capofila potrà utilizzare ed impegnare l'importo anticipato soltanto in un momento successivo alla comprovata acquisizione delle risorse necessarie al cofinanziamento degli interventi, ovvero alla sottoscrizione del PPP;
- B) il 35% del contributo concesso come anticipo ad avvio dei lavori, sulla base delle spese previste dal progetto di fattibilità tecnico-economica o livello di progettazione successiva o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato purché inferiori al 35%;
- C) il 35% del contributo concesso in due stati avanzamento lavori sulla base della documentazione prevista per la rendicontazione delle spese secondo i termini di cui all'art. 9 o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato.
- D) Il saldo finale pari al 5% del contributo verrà erogato solo presentando la richiesta di allaccio degli impianti all'ente distributore di zona, per gli impianti di produzione di energia elettrica, e la dichiarazione di fine lavori, per tutte le tipologie di impianti, che deve avvenire entro il 30/09/2025.
- E) Ai fini delle erogazioni per stato di avanzamento lavori, la Beneficiaria deve presentare idonea documentazione, relativa alle spese e ai costi effettivamente sostenuti, consistente in fatture quietanzate o in documenti contabili di valore probatorio equivalente e della documentazione giustificativa degli ulteriori costi sostenuti. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono.

Art. 5 (Condizioni per l'erogazione e verifica del completamento del progetto)

Ai fini dell'erogazione del contributo, il concedente, accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata unitamente alle richieste di erogazione, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di liquidazione di contributi pubblici, procede, entro 30 (trenta)

giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta, all'erogazione delle agevolazioni, fatti salvi i maggiori termini previsti nei casi indicati di seguito.

Prima dell'erogazione del residuo 5% (cinque per cento) delle agevolazioni concesse, effettua controlli, eventualmente seguiti anche da ispezioni in loco, finalizzati ad accertare l'avvenuta realizzazione del progetto di innovazione, il raggiungimento degli obiettivi previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi. In esito alle predette verifiche, il concedente procede all'erogazione delle agevolazioni eventualmente ancora spettanti ovvero al recupero di quanto erogato in eccesso.

Qualora nel corso di svolgimento delle attività di verifica inerenti le richieste di erogazione, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalla Beneficiaria ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il concedente può, una sola volta per ciascuna richiesta di erogazione, richiederli al concessionario mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a 20 (venti) giorni.

Per poter procedere all'erogazione delle agevolazioni, il concedente provvederà ad espletare le verifiche prescritte dalla legge e dalla regolamentazione UE:

Art. 6 (Monitoraggio, ispezioni e controlli. Ulteriori obblighi a carico della Beneficiaria)

In ogni fase del procedimento, il concedente può effettuare controlli e ispezioni sul progetto agevolato al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.

Ai fini degli adempimenti di cui al capoverso che precede, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione del beneficiario nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, il beneficiario consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, fermo restando che possono, a tal fine, essere effettuati accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., dal beneficiario durante il procedimento amministrativo in questione.

Il beneficiario è tenuto a trasmettere la documentazione utile al monitoraggio dell'iniziativa.

Il beneficiario è, altresì, tenuto a:

- adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità derivanti dall'utilizzo delle risorse del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR). In particolare, il beneficiario è tenuto a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, oltre a agevolare l'inserimento nel sistema informativo e gestionale dedicato a tale scopo;
- assicurare il rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art.22 del Regolamento (UE) 2021/241, al fine di agevolare il Soggetto gestore nella prevenzione di conflitti di interessi, frodi, corruzione nonché nel recupero dei fondi che sono stati indebitamente percepiti.

Art. 7 (Divieto di cessione dei crediti e cumulo di agevolazioni)

Il beneficiario non potrà cedere, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, i crediti derivanti dal presente provvedimento di concessione.

Art. 8 (Conservazione della documentazione)

La Beneficiaria si obbliga a conservare per un periodo di 10 (dieci) esercizi finanziari i titoli di spesa e i documenti originali utilizzati per il rendiconto dei costi e delle spese relative alla realizzazione del programma di spesa, con decorrenza dalla data di accettazione del presente provvedimento di concessione.

Art. 9 (Revoca del contributo)

Le agevolazioni di cui al presente provvedimento di concessione sono revocate, totalmente o parzialmente:

- a) qualora sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o più requisiti del beneficiario, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili allo stesso beneficiario e non sanabili;

- b) qualora il beneficiario, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- c) qualora il beneficiario non consenta i controlli sulla realizzazione del progetto agevolato;
- d) qualora si verificano variazioni che il concedente valuti non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
- e) qualora il beneficiario non porti a conclusione il progetto ammesso a contributo, entro il termine dicome da progetto, decorrenti dalla data del presente provvedimento di concessione, salvo i casi in cui Invitalia accerti che il ritardo derivi da fatti o atti non imputabili al beneficiario;
- f) negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal Bando ovvero dal presente provvedimento di concessione, in relazione alle condizioni ed agli obblighi a carico del beneficiario, come specificati dall'art. 11 del Bando, ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche riferite all'ordinamento europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR;
- g) qualora il beneficiario non rispetti gli orientamenti tecnici citati sull'applicazione del principio DNSH;
- h) qualora il beneficiario non rispetti, puntualmente ed esattamente, anche uno solo degli obblighi di cui all'articolo 3 che precede;
- i) qualora il beneficiario ceda ad un terzo i contributi di cui all'articolo 1 che precede;
- l) qualora il beneficiario rinunci ai contributi di cui all'articolo 1 che precede;
- m) qualora il beneficiario non rispetti le previsioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento per l'attuazione del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR.

La revoca totale delle agevolazioni comporta l'obbligo per il Beneficiario di restituire al concedente l'intero ammontare delle agevolazioni erogate.

La revoca del contributo è disposta dal concedente che procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti, al recupero coattivo degli stessi importi, maggiorati dell'interesse pari al tasso ufficiale

di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Invitalia provvede al recupero anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46 e ss.mm.ii., applicando quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Il provvedimento di revoca del contributo verrà comunicato a mezzo PEC.

Art. 10 (Elezione di domicilio – Foro competente)

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione a quanto stabilito nel presente provvedimento di concessione saranno decise con competenza esclusiva dall'Autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Art. 11 (Accettazione del provvedimento di concessione e disposizioni finali)

L'accettazione del presente provvedimento di concessione, controfirmata digitalmente, dovrà essere trasmessa all'indirizzo PEC comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del presente provvedimento di concessione pena la decadenza, e conseguente disimpegno, del contributo concesso di cui all'articolo 1 del presente provvedimento di concessione.

Ai fini del presente provvedimento di concessione e per quanto non espressamente richiamato, si applicano le norme previste nelle ordinanze commissariali n. 24/2023, 61/2023 e 66/2023, nel Bando e nei provvedimenti dagli stessi richiamati che ne costituiscono parte integrante, nonché la normativa che disciplina il fondo complementare al PNRR (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR – PNC).

Art. 12 (Trattamento dei dati personali)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, la Beneficiaria dichiara di aver preso visione dell'informativa rilasciata ai sensi art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation meglio noto con la sigla GDPR) e pubblicata nell'area riservata alle società beneficiarie delle agevolazioni sul sito istituzionale di Invitalia all'indirizzo www.invitalia.it e di aver preso atto che:

- i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità indicate nella normativa di riferimento delle agevolazioni richieste e per le attività connesse;
- i dati personali saranno trattati unicamente con mezzi elettronici e comunque automatizzati;
- i dati personali non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati unicamente ai destinatari indicati all'art. 5 della detta informativa;
- al soggetto titolare dei dati sono riconosciuti, con le modalità e nei limiti indicati nella medesima normativa, i diritti di accesso, rettifica, limitazione ed opposizione di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;

e che eventuali richieste per l'esercizio dei predetti diritti dovranno essere inoltrate al titolare del trattamento dei dati.

Il Commissario Straordinario del Governo
per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Sen. Avv. Guido Castelli

Il Coordinatore
della Struttura di missione
per il coordinamento dei processi di ricostruzione
e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009
Consigliere Mario Fiorentino



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Struttura di Missione Sisma 2009

Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009

Misura Agevolativa	Sub misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR
Ente	COMUNE DI TORRICELLA SICURA
N° Protocollo	CGRTS-0054814-A-05/12/2023
Oggetto	Provvedimento di Concessione
CUP	C64H23000550003

Il Commissario straordinario per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli ed il Capo della Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile, Consigliere Mario Fiorentino,

PREMESSO CHE

- il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii. ha statuito "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*";
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, e successivamente prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2020 e 10 febbraio 2022 è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- l'art. 2 comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023 n. 3 del 2023 ha stabilito che Commissario straordinario è nominato con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2023, in attuazione del suddetto decreto-legge n. 3 del 2023, è stata aggiornata la suddetta nomina riferita al Commissario Straordinario;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018 ha stabilito le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione ed ha modificato i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abrogato il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) della Commissione del 17 giugno 2014, e ss.mm.ii., ha dichiarato alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento GBER);
- la decisione C(2022)1545 *final* del 18 marzo 2022 ha modificato la carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 – Italia);
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2020)1863 del 19 marzo 2020, ha adottato il “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*” e ss.mm.ii.;
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022, ha adottato il “*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*”;
- il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, ha statuito “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*” ed in particolare l'art. 1, secondo comma lett. b), ha previsto che “*Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026*”;
- il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha statuito: “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;
- l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 ha definito gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), e la Comunicazione della Commissione UE C(2021) 1054 *final*, del 12 febbraio 2021 ha statuito “*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”;
- la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'atto di “*Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108*” e detta delibera prevede, *inter alia*, le seguenti sub-misure del Piano Complementare Sisma: sub misura B1 “*Sostegno agli investimenti*”; sub misura B2 “*Turismo,*

cultura, sport e inclusione”; sub misura B3 “*Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie*”;

- con Ordinanza commissariale n. 4 del 23 dicembre 2021, adottata ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 1 febbraio 2022, al n. 196, si è dato attuazione alla sub-misura A2 “Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili” del Piano Complementare Sisma, di cui occorre affidare la progettazione con riguardo alla Linea di intervento n. 3, intitolata “Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili”, e con riguardo alla Linea di intervento n. 4, intitolata “Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell’energia elettrica da fonti pulite”, ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel rispetto delle Linee guida e dei milestone indicati nel decreto MEF del 15 luglio 2021, prevedendo, tra gli altri, i soggetti attuatori dell’intervento, il Responsabile degli interventi, e l’allocazione delle risorse finanziarie per un importo pari ad €. 68 mln;
- con Ordinanza commissariale n. 24 del 30 giugno 2022, adottata ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108”, registrata dalla Corte dei Conti in data 29 luglio 2022, al n. 1991, si è proceduto all’approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e del bando relativo all’attuazione della Ordinanza n. 4 del 23 dicembre 2021 per l’attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2 “Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili”, Linea di intervento n. 3, “Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili”, e Linea di intervento n. 4, “Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell’energia elettrica da fonti pulite”, del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza”;
- con Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 4 settembre 2023, al n. 2021, si è proceduto all’approvazione della graduatoria e dei beneficiari del "Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione", sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR”;
- con Ordinanza n. 66 del 23 novembre 2023, in fase di registrazione, adottata ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, in fase di registrazione. Sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR, si è proceduto a modifica l’Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 e le modalità di attuazione degli interventi;

CONSIDERATO CHE

- Considerato che, con ordinanze PNC n. 61/2023 e 66/2023 il soggetto CER avente come capofila il Comune di Torricella Sicura è risultato beneficiario dell’importo di Euro 328.977,15 a fronte di

un progetto che prevede un ammontare di spesa complessivamente prevista pari a Euro 657.954,29;

- Il soggetto proponente ha assunto il codice CUP C64H23000550003;

Tutto ciò premesso e considerato, i soggetti attuatori rilasciano la presente

CONCESSIONE

Art. 1 (Progetto di CER Comune di Torricella Sicura)

La domanda di contributo presentata dalla CER avente come capofila il Comune di Torricella Sicura, è ammessa ai benefici economici previsti dal disposto dagli art. 3 e 5 del Bando e secondo le modalità e le percentuali stabilite nelle ordinanze n. 61/2023 e n. 66/2023, il cui programma di spesa ammesso è pari a complessivi Euro 657.954,29.

Il termine per la realizzazione del progetto coincide con la scadenza relativa all'utilizzo dei fondi PNC.

A fronte del suddetto programma di spesa ammesso, è concessa un'agevolazione nella forma di contributo a fondo perduto di un importo di Euro 328.977,15.

La predetta sovvenzione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 41 del Regolamento (EU) No 651/2014, paragrafi, 5, 6, 7, 8 e 9;

Art. 2 (Aumento o riduzione del progetto)

Ai sensi dell'art. 10 del Bando, i progetti finanziati a seguito del presente bando non possono essere oggetto di modifica, salvo che per aspetti di dettaglio e/o miglioramenti e/o esigenze di adeguamento prezzi, fermo restando il contributo assegnato. In ogni caso le modifiche ai progetti e le motivazioni che hanno generato le suddette modifiche devono essere inviate agli USR competenti e devono essere autorizzate da parte del Soggetto attuatore competente, struttura commissariale e struttura tecnica di missione sisma 2009, previa acquisizione della documentazione tecnica da parte dell'ente beneficiario. In ogni caso non possono essere autorizzate variazioni progettuali che portino alla modifica della graduatoria approvata e che portino alla realizzazione di un progetto con target inferiori rispetto a quelli inizialmente indicati in sede di proposta progettuale ovvero a una modifica in aumento del contributo percentualmente spettante (tale modifica viene suggerita in quanto gli ultimi in graduatoria potrebbero beneficiare di un aumento dell'importo loro "assegnato" qualora i beneficiari che li precedono abbiano una rideterminazione in diminuzione del costo del fotovoltaico)

Art. 3 (Obbligazioni)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 12, la Beneficiaria si obbliga a:

1. non effettuare variazioni che i soggetti attuatori valutino non compatibili con il mantenimento del contributo;
2. garantire una adeguata conservazione della documentazione progettuale come previsto al successivo articolo 9 del presente provvedimento di concessione;
3. adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative all'iniziativa agevolata, così da assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse;
4. rispettare l'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti all'iniziativa ammessa alle agevolazioni;
5. consentire e favorire lo svolgimento, da parte del concedente, di controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento del programma di spesa e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, come meglio previsto all'art.6;
6. rispettare le ulteriori norme europee e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, non discriminazione e promozione dei giovani;
7. portare a conclusione l'iniziativa ammessa alle agevolazioni entro il prescritto termine di ultimazione di (.....) mesi decorrenti dalla data del presente provvedimento di concessione;
8. annotare e conservare tutti i documenti di spesa negli appositi registri IVA e dei cespiti ammortizzabili, rendendoli disponibili per i controlli richiesti da parte del concedente;
9. rispettare il principio DNSH, come definito all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;
10. rispettare, comunque, tutti gli obblighi previsti dal presente provvedimento di concessione, delle Ordinanze commissariale nn. 24/2022, 61/2023 e 66/2023 ovvero da specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR nonché le disposizioni

o le istruzioni eventualmente applicabili previste per l'utilizzo delle risorse dello stesso PNRR, anche in materia di informazione, comunicazione e pubblicità.

Art. 4 (Erogazione del contributo)

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Bando, e delle Linee Guida approvate con ordinanza n. 66/2023, il contributo sarà concesso secondo le seguenti modalità:

- A) il 25% del valore complessivo del contributo assegnato, per la fase della progettazione della misura. Tale erogazione dovrà essere garantita mediante fideiussione (bancaria o assicurativa) o specifico vincolo di bilancio entro 60 giorni dal trasferimento dell'importo. L'Ente capofila potrà utilizzare ed impegnare l'importo anticipato soltanto in un momento successivo alla comprovata acquisizione delle risorse necessarie al cofinanziamento degli interventi, ovvero alla sottoscrizione del PPP;
- B) il 35% del contributo concesso come anticipo ad avvio dei lavori, sulla base delle spese previste dal progetto di fattibilità tecnico-economica o livello di progettazione successiva o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato purché inferiori al 35%;
- C) il 35% del contributo concesso in due stati avanzamento lavori sulla base della documentazione prevista per la rendicontazione delle spese secondo i termini di cui all'art. 9 o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato.
- D) Il saldo finale pari al 5% del contributo verrà erogato solo presentando la richiesta di allaccio degli impianti all'ente distributore di zona, per gli impianti di produzione di energia elettrica, e la dichiarazione di fine lavori, per tutte le tipologie di impianti, che deve avvenire entro il 30/09/2025.
- E) Ai fini delle erogazioni per stato di avanzamento lavori, la Beneficiaria deve presentare idonea documentazione, relativa alle spese e ai costi effettivamente sostenuti, consistente in fatture quietanzate o in documenti contabili di valore probatorio equivalente e della documentazione giustificativa degli ulteriori costi sostenuti. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono.

Art. 5 (Condizioni per l'erogazione e verifica del completamento del progetto)

Ai fini dell'erogazione del contributo, il concedente, accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata unitamente alle richieste di erogazione, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di liquidazione di contributi pubblici, procede, entro 30 (trenta)

giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta, all'erogazione delle agevolazioni, fatti salvi i maggiori termini previsti nei casi indicati di seguito.

Prima dell'erogazione del residuo 5% (cinque per cento) delle agevolazioni concesse, effettua controlli, eventualmente seguiti anche da ispezioni in loco, finalizzati ad accertare l'avvenuta realizzazione del progetto di innovazione, il raggiungimento degli obiettivi previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi. In esito alle predette verifiche, il concedente procede all'erogazione delle agevolazioni eventualmente ancora spettanti ovvero al recupero di quanto erogato in eccesso.

Qualora nel corso di svolgimento delle attività di verifica inerenti le richieste di erogazione, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalla Beneficiaria ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il concedente può, una sola volta per ciascuna richiesta di erogazione, richiederli al concessionario mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a 20 (venti) giorni.

Per poter procedere all'erogazione delle agevolazioni, il concedente provvederà ad espletare le verifiche prescritte dalla legge e dalla regolamentazione UE:

Art. 6 (Monitoraggio, ispezioni e controlli. Ulteriori obblighi a carico della Beneficiaria)

In ogni fase del procedimento, il concedente può effettuare controlli e ispezioni sul progetto agevolato al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.

Ai fini degli adempimenti di cui al capoverso che precede, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione del beneficiario nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, il beneficiario consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, fermo restando che possono, a tal fine, essere effettuati accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., dal beneficiario durante il procedimento amministrativo in questione.

Il beneficiario è tenuto a trasmettere la documentazione utile al monitoraggio dell'iniziativa.

Il beneficiario è, altresì, tenuto a:

- adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità derivanti dall'utilizzo delle risorse del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR). In particolare, il beneficiario è tenuto a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, oltre a agevolare l'inserimento nel sistema informativo e gestionale dedicato a tale scopo;
- assicurare il rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art.22 del Regolamento (UE) 2021/241, al fine di agevolare il Soggetto gestore nella prevenzione di conflitti di interessi, frodi, corruzione nonché nel recupero dei fondi che sono stati indebitamente percepiti.

Art. 7 (Divieto di cessione dei crediti e cumulo di agevolazioni)

Il beneficiario non potrà cedere, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, i crediti derivanti dal presente provvedimento di concessione.

Art. 8 (Conservazione della documentazione)

La Beneficiaria si obbliga a conservare per un periodo di 10 (dieci) esercizi finanziari i titoli di spesa e i documenti originali utilizzati per il rendiconto dei costi e delle spese relative alla realizzazione del programma di spesa, con decorrenza dalla data di accettazione del presente provvedimento di concessione.

Art. 9 (Revoca del contributo)

Le agevolazioni di cui al presente provvedimento di concessione sono revocate, totalmente o parzialmente:

- a) qualora sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o più requisiti del beneficiario, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili allo stesso beneficiario e non sanabili;

- b) qualora il beneficiario, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- c) qualora il beneficiario non consenta i controlli sulla realizzazione del progetto agevolato;
- d) qualora si verificano variazioni che il concedente valuti non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
- e) qualora il beneficiario non porti a conclusione il progetto ammesso a contributo, entro il termine dicome da progetto, decorrenti dalla data del presente provvedimento di concessione, salvo i casi in cui Invitalia accerti che il ritardo derivi da fatti o atti non imputabili al beneficiario;
- f) negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal Bando ovvero dal presente provvedimento di concessione, in relazione alle condizioni ed agli obblighi a carico del beneficiario, come specificati dall'art. 11 del Bando, ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche riferite all'ordinamento europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR;
- g) qualora il beneficiario non rispetti gli orientamenti tecnici citati sull'applicazione del principio DNSH;
- h) qualora il beneficiario non rispetti, puntualmente ed esattamente, anche uno solo degli obblighi di cui all'articolo 3 che precede;
- i) qualora il beneficiario ceda ad un terzo i contributi di cui all'articolo 1 che precede;
- l) qualora il beneficiario rinunci ai contributi di cui all'articolo 1 che precede;
- m) qualora il beneficiario non rispetti le previsioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento per l'attuazione del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR.

La revoca totale delle agevolazioni comporta l'obbligo per il Beneficiario di restituire al concedente l'intero ammontare delle agevolazioni erogate.

La revoca del contributo è disposta dal concedente che procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti, al recupero coattivo degli stessi importi, maggiorati dell'interesse pari al tasso ufficiale

di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Invitalia provvede al recupero anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46 e ss.mm.ii., applicando quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Il provvedimento di revoca del contributo verrà comunicato a mezzo PEC.

Art. 10 (Elezione di domicilio – Foro competente)

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione a quanto stabilito nel presente provvedimento di concessione saranno decise con competenza esclusiva dall'Autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Art. 11 (Accettazione del provvedimento di concessione e disposizioni finali)

L'accettazione del presente provvedimento di concessione, controfirmata digitalmente, dovrà essere trasmessa all'indirizzo PEC comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del presente provvedimento di concessione pena la decadenza, e conseguente disimpegno, del contributo concesso di cui all'articolo 1 del presente provvedimento di concessione.

Ai fini del presente provvedimento di concessione e per quanto non espressamente richiamato, si applicano le norme previste nelle ordinanze commissariali n. 24/2023, 61/2023 e 66/2023, nel Bando e nei provvedimenti dagli stessi richiamati che ne costituiscono parte integrante, nonché la normativa che disciplina il fondo complementare al PNRR (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR – PNC).

Art. 12 (Trattamento dei dati personali)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, la Beneficiaria dichiara di aver preso visione dell'informativa rilasciata ai sensi art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation meglio noto con la sigla GDPR) e pubblicata nell'area riservata alle società beneficiarie delle agevolazioni sul sito istituzionale di Invitalia all'indirizzo www.invitalia.it e di aver preso atto che:

- i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità indicate nella normativa di riferimento delle agevolazioni richieste e per le attività connesse;
- i dati personali saranno trattati unicamente con mezzi elettronici e comunque automatizzati;
- i dati personali non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati unicamente ai destinatari indicati all'art. 5 della detta informativa;
- al soggetto titolare dei dati sono riconosciuti, con le modalità e nei limiti indicati nella medesima normativa, i diritti di accesso, rettifica, limitazione ed opposizione di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;

e che eventuali richieste per l'esercizio dei predetti diritti dovranno essere inoltrate al titolare del trattamento dei dati.

Il Commissario Straordinario del Governo
per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Sen. Avv. Guido Castelli

Il Coordinatore
della Struttura di missione
per il coordinamento dei processi di ricostruzione
e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009
Consigliere Mario Fiorentino



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Struttura di Missione Sisma 2009

Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009

Misura Agevolativa	Sub misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR
Ente	COMUNE DI TERAMO
N° Protocollo	CGRTS-0054831-A-05/12/2023
Oggetto	Provvedimento di Concessione
CUP	D43D23001340004

Il Commissario straordinario per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli ed il Capo della Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile, Consigliere Mario Fiorentino,

PREMESSO CHE

- il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii. ha statuito "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*";
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, e successivamente prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2020 e 10 febbraio 2022 è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- l'art. 2 comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023 n. 3 del 2023 ha stabilito che Commissario straordinario è nominato con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2023, in attuazione del suddetto decreto-legge n. 3 del 2023, è stata aggiornata la suddetta nomina riferita al Commissario Straordinario;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018 ha stabilito le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione ed ha modificato i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abrogato il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) della Commissione del 17 giugno 2014, e ss.mm.ii., ha dichiarato alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento GBER);
- la decisione C(2022)1545 *final* del 18 marzo 2022 ha modificato la carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 – Italia);
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2020)1863 del 19 marzo 2020, ha adottato il “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*” e ss.mm.ii.;
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022, ha adottato il “*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*”;
- il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, ha statuito “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*” ed in particolare l'art. 1, secondo comma lett. b), ha previsto che “*Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026*”;
- il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha statuito: “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;
- l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 ha definito gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), e la Comunicazione della Commissione UE C(2021) 1054 *final*, del 12 febbraio 2021 ha statuito “*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”;
- la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'atto di “*Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108*” e detta delibera prevede, *inter alia*, le seguenti sub-misure del Piano Complementare Sisma: sub misura B1 “*Sostegno agli investimenti*”; sub misura B2 “*Turismo,*

cultura, sport e inclusione”; sub misura B3 “*Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie*”;

- con Ordinanza commissariale n. 4 del 23 dicembre 2021, adottata ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 1 febbraio 2022, al n. 196, si è dato attuazione alla sub-misura A2 “Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili” del Piano Complementare Sisma, di cui occorre affidare la progettazione con riguardo alla Linea di intervento n. 3, intitolata “Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili”, e con riguardo alla Linea di intervento n. 4, intitolata “Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell’energia elettrica da fonti pulite”, ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel rispetto delle Linee guida e dei milestone indicati nel decreto MEF del 15 luglio 2021, prevedendo, tra gli altri, i soggetti attuatori dell’intervento, il Responsabile degli interventi, e l’allocazione delle risorse finanziarie per un importo pari ad €. 68 mln;
- con Ordinanza commissariale n. 24 del 30 giugno 2022, adottata ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108”, registrata dalla Corte dei Conti in data 29 luglio 2022, al n. 1991, si è proceduto all’approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e del bando relativo all’attuazione della Ordinanza n. 4 del 23 dicembre 2021 per l’attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2 “Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili”, Linea di intervento n. 3, “Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili”, e Linea di intervento n. 4, “Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell’energia elettrica da fonti pulite”, del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza”;
- con Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 4 settembre 2023, al n. 2021, si è proceduto all’approvazione della graduatoria e dei beneficiari del "Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione", sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR”;
- con Ordinanza n. 66 del 23 novembre 2023, in fase di registrazione, adottata ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, in fase di registrazione. Sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR, si è proceduto a modifica l’Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 e le modalità di attuazione degli interventi;

CONSIDERATO CHE

- Considerato che, con ordinanze PNC n. 61/2023 e 66/2023 il soggetto CER avente come capofila il Comune di Teramo è risultato beneficiario dell’importo di Euro 1.567.181,00 a fronte di un

progetto che prevede un ammontare di spesa complessivamente prevista pari a Euro 3.134.362,00.

- Il soggetto proponente ha assunto il codice CUP D43D23001340004;

Tutto ciò premesso e considerato, i soggetti attuatori rilasciano la presente

CONCESSIONE

Art. 1 (Progetto di CER Comune di Teramo)

La domanda di contributo presentata dalla CER avente come capofila il Comune di Teramo, è ammessa ai benefici economici previsti dal disposto dagli art. 3 e 5 del Bando e secondo le modalità e le percentuali stabilite nelle ordinanze n. 61/2023 e n. 66/2023, il cui programma di spesa ammesso è pari a complessivi Euro 3.134.362,00.

Il termine per la realizzazione del progetto coincide con la scadenza relativa all'utilizzo dei fondi PNC.

A fronte del suddetto programma di spesa ammesso, è concessa un'agevolazione nella forma di contributo a fondo perduto di un importo di Euro 1.567.181,00.

La predetta sovvenzione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 41 del Regolamento (EU) No 651/2014, paragrafi, 5, 6, 7, 8 e 9;

Art. 2 (Aumento o riduzione del progetto)

Ai sensi dell'art. 10 del Bando, i progetti finanziati a seguito del presente bando non possono essere oggetto di modifica, salvo che per aspetti di dettaglio e/o miglioramenti e/o esigenze di adeguamento prezzi, fermo restando il contributo assegnato. In ogni caso le modifiche ai progetti e le motivazioni che hanno generato le suddette modifiche devono essere inviate agli USR competenti e devono essere autorizzate da parte del Soggetto attuatore competente, struttura commissariale e struttura tecnica di missione sisma 2009, previa acquisizione della documentazione tecnica da parte dell'ente beneficiario. In ogni caso non possono essere autorizzate variazioni progettuali che portino alla modifica della graduatoria approvata e che portino alla realizzazione di un progetto con target inferiori rispetto a quelli inizialmente indicati in sede di proposta progettuale ovvero a una modifica in aumento del contributo percentualmente spettante (tale modifica viene suggerita in quanto gli ultimi in graduatoria potrebbero beneficiare di un aumento dell'importo loro "assegnato" qualora i beneficiari che li precedono abbiano una rideterminazione in diminuzione del costo del fotovoltaico)

Art. 3 (Obbligazioni)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 12, la Beneficiaria si obbliga a:

1. non effettuare variazioni che i soggetti attuatori valutino non compatibili con il mantenimento del contributo;
2. garantire una adeguata conservazione della documentazione progettuale come previsto al successivo articolo 9 del presente provvedimento di concessione;
3. adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative all'iniziativa agevolata, così da assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse;
4. rispettare l'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti all'iniziativa ammessa alle agevolazioni;
5. consentire e favorire lo svolgimento, da parte del concedente, di controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento del programma di spesa e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, come meglio previsto all'art.6;
6. rispettare le ulteriori norme europee e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, non discriminazione e promozione dei giovani;
7. portare a conclusione l'iniziativa ammessa alle agevolazioni entro il prescritto termine di ultimazione di (.....) mesi decorrenti dalla data del presente provvedimento di concessione;
8. annotare e conservare tutti i documenti di spesa negli appositi registri IVA e dei cespiti ammortizzabili, rendendoli disponibili per i controlli richiesti da parte del concedente;
9. rispettare il principio DNSH, come definito all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;
10. rispettare, comunque, tutti gli obblighi previsti dal presente provvedimento di concessione, delle Ordinanze commissariale nn. 24/2022, 61/2023 e 66/2023 ovvero da specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR nonché le disposizioni

o le istruzioni eventualmente applicabili previste per l'utilizzo delle risorse dello stesso PNRR, anche in materia di informazione, comunicazione e pubblicità.

Art. 4 (Erogazione del contributo)

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Bando, e delle Linee Guida approvate con ordinanza n. 66/2023, il contributo sarà concesso secondo le seguenti modalità:

- A) il 25% del valore complessivo del contributo assegnato, per la fase della progettazione della misura. Tale erogazione dovrà essere garantita mediante fideiussione (bancaria o assicurativa) o specifico vincolo di bilancio entro 60 giorni dal trasferimento dell'importo. L'Ente capofila potrà utilizzare ed impegnare l'importo anticipato soltanto in un momento successivo alla comprovata acquisizione delle risorse necessarie al cofinanziamento degli interventi, ovvero alla sottoscrizione del PPP;
- B) il 35% del contributo concesso come anticipo ad avvio dei lavori, sulla base delle spese previste dal progetto di fattibilità tecnico-economica o livello di progettazione successiva o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato purché inferiori al 35%;
- C) il 35% del contributo concesso in due stati avanzamento lavori sulla base della documentazione prevista per la rendicontazione delle spese secondo i termini di cui all'art. 9 o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato.
- D) Il saldo finale pari al 5% del contributo verrà erogato solo presentando la richiesta di allaccio degli impianti all'ente distributore di zona, per gli impianti di produzione di energia elettrica, e la dichiarazione di fine lavori, per tutte le tipologie di impianti, che deve avvenire entro il 30/09/2025.
- E) Ai fini delle erogazioni per stato di avanzamento lavori, la Beneficiaria deve presentare idonea documentazione, relativa alle spese e ai costi effettivamente sostenuti, consistente in fatture quietanzate o in documenti contabili di valore probatorio equivalente e della documentazione giustificativa degli ulteriori costi sostenuti. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono.

Art. 5 (Condizioni per l'erogazione e verifica del completamento del progetto)

Ai fini dell'erogazione del contributo, il concedente, accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata unitamente alle richieste di erogazione, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di liquidazione di contributi pubblici, procede, entro 30 (trenta)

giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta, all'erogazione delle agevolazioni, fatti salvi i maggiori termini previsti nei casi indicati di seguito.

Prima dell'erogazione del residuo 5% (cinque per cento) delle agevolazioni concesse, effettua controlli, eventualmente seguiti anche da ispezioni in loco, finalizzati ad accertare l'avvenuta realizzazione del progetto di innovazione, il raggiungimento degli obiettivi previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi. In esito alle predette verifiche, il concedente procede all'erogazione delle agevolazioni eventualmente ancora spettanti ovvero al recupero di quanto erogato in eccesso.

Qualora nel corso di svolgimento delle attività di verifica inerenti le richieste di erogazione, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalla Beneficiaria ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il concedente può, una sola volta per ciascuna richiesta di erogazione, richiederli al concessionario mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a 20 (venti) giorni.

Per poter procedere all'erogazione delle agevolazioni, il concedente provvederà ad espletare le verifiche prescritte dalla legge e dalla regolamentazione UE:

Art. 6 (Monitoraggio, ispezioni e controlli. Ulteriori obblighi a carico della Beneficiaria)

In ogni fase del procedimento, il concedente può effettuare controlli e ispezioni sul progetto agevolato al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.

Ai fini degli adempimenti di cui al capoverso che precede, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione del beneficiario nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, il beneficiario consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, fermo restando che possono, a tal fine, essere effettuati accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., dal beneficiario durante il procedimento amministrativo in questione.

Il beneficiario è tenuto a trasmettere la documentazione utile al monitoraggio dell'iniziativa.

Il beneficiario è, altresì, tenuto a:

- adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità derivanti dall'utilizzo delle risorse del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR). In particolare, il beneficiario è tenuto a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, oltre a agevolare l'inserimento nel sistema informativo e gestionale dedicato a tale scopo;
- assicurare il rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art.22 del Regolamento (UE) 2021/241, al fine di agevolare il Soggetto gestore nella prevenzione di conflitti di interessi, frodi, corruzione nonché nel recupero dei fondi che sono stati indebitamente percepiti.

Art. 7 (Divieto di cessione dei crediti e cumulo di agevolazioni)

Il beneficiario non potrà cedere, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, i crediti derivanti dal presente provvedimento di concessione.

Art. 8 (Conservazione della documentazione)

La Beneficiaria si obbliga a conservare per un periodo di 10 (dieci) esercizi finanziari i titoli di spesa e i documenti originali utilizzati per il rendiconto dei costi e delle spese relative alla realizzazione del programma di spesa, con decorrenza dalla data di accettazione del presente provvedimento di concessione.

Art. 9 (Revoca del contributo)

Le agevolazioni di cui al presente provvedimento di concessione sono revocate, totalmente o parzialmente:

- a) qualora sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o più requisiti del beneficiario, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili allo stesso beneficiario e non sanabili;

- b) qualora il beneficiario, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- c) qualora il beneficiario non consenta i controlli sulla realizzazione del progetto agevolato;
- d) qualora si verificano variazioni che il concedente valuti non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
- e) qualora il beneficiario non porti a conclusione il progetto ammesso a contributo, entro il termine dicome da progetto, decorrenti dalla data del presente provvedimento di concessione, salvo i casi in cui Invitalia accerti che il ritardo derivi da fatti o atti non imputabili al beneficiario;
- f) negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal Bando ovvero dal presente provvedimento di concessione, in relazione alle condizioni ed agli obblighi a carico del beneficiario, come specificati dall'art. 11 del Bando, ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche riferite all'ordinamento europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR;
- g) qualora il beneficiario non rispetti gli orientamenti tecnici citati sull'applicazione del principio DNSH;
- h) qualora il beneficiario non rispetti, puntualmente ed esattamente, anche uno solo degli obblighi di cui all'articolo 3 che precede;
- i) qualora il beneficiario ceda ad un terzo i contributi di cui all'articolo 1 che precede;
- l) qualora il beneficiario rinunci ai contributi di cui all'articolo 1 che precede;
- m) qualora il beneficiario non rispetti le previsioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento per l'attuazione del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR.

La revoca totale delle agevolazioni comporta l'obbligo per il Beneficiario di restituire al concedente l'intero ammontare delle agevolazioni erogate.

La revoca del contributo è disposta dal concedente che procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti, al recupero coattivo degli stessi importi, maggiorati dell'interesse pari al tasso ufficiale

di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Invitalia provvede al recupero anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46 e ss.mm.ii., applicando quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Il provvedimento di revoca del contributo verrà comunicato a mezzo PEC.

Art. 10 (Elezione di domicilio – Foro competente)

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione a quanto stabilito nel presente provvedimento di concessione saranno decise con competenza esclusiva dall'Autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Art. 11 (Accettazione del provvedimento di concessione e disposizioni finali)

L'accettazione del presente provvedimento di concessione, controfirmata digitalmente, dovrà essere trasmessa all'indirizzo PEC comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del presente provvedimento di concessione pena la decadenza, e conseguente disimpegno, del contributo concesso di cui all'articolo 1 del presente provvedimento di concessione.

Ai fini del presente provvedimento di concessione e per quanto non espressamente richiamato, si applicano le norme previste nelle ordinanze commissariali n. 24/2023, 61/2023 e 66/2023, nel Bando e nei provvedimenti dagli stessi richiamati che ne costituiscono parte integrante, nonché la normativa che disciplina il fondo complementare al PNRR (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR – PNC).

Art. 12 (Trattamento dei dati personali)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, la Beneficiaria dichiara di aver preso visione dell'informativa rilasciata ai sensi art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation meglio noto con la sigla GDPR) e pubblicata nell'area riservata alle società beneficiarie delle agevolazioni sul sito istituzionale di Invitalia all'indirizzo www.invitalia.it e di aver preso atto che:

- i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità indicate nella normativa di riferimento delle agevolazioni richieste e per le attività connesse;
- i dati personali saranno trattati unicamente con mezzi elettronici e comunque automatizzati;
- i dati personali non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati unicamente ai destinatari indicati all'art. 5 della detta informativa;
- al soggetto titolare dei dati sono riconosciuti, con le modalità e nei limiti indicati nella medesima normativa, i diritti di accesso, rettifica, limitazione ed opposizione di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;

e che eventuali richieste per l'esercizio dei predetti diritti dovranno essere inoltrate al titolare del trattamento dei dati.

Il Commissario Straordinario del Governo
per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Sen. Avv. Guido Castelli

Il Coordinatore
della Struttura di missione
per il coordinamento dei processi di ricostruzione
e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009
Consigliere Mario Fiorentino



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Struttura di Missione Sisma 2009

Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009

Misura Agevolativa	Sub misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR
Ente	COMUNE DI MONTEREALE
N° Protocollo	CGRTS-0055262-A-07/12/2023
Oggetto	Provvedimento di Concessione
CUP	I82C23001510003

Il Commissario straordinario per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli ed il Capo della Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile, Consigliere Mario Fiorentino,

PREMESSO CHE

- il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii. ha statuito "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*";
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, e successivamente prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2020 e 10 febbraio 2022 è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- l'art. 2 comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023 n. 3 del 2023 ha stabilito che Commissario straordinario è nominato con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2023, in attuazione del suddetto decreto-legge n. 3 del 2023, è stata aggiornata la suddetta nomina riferita al Commissario Straordinario;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018 ha stabilito le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione ed ha modificato i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abrogato il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) della Commissione del 17 giugno 2014, e ss.mm.ii., ha dichiarato alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento GBER);
- la decisione C(2022)1545 *final* del 18 marzo 2022 ha modificato la carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 – Italia);
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2020)1863 del 19 marzo 2020, ha adottato il “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*” e ss.mm.ii.;
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022, ha adottato il “*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*”;
- il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, ha statuito “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*” ed in particolare l'art. 1, secondo comma lett. b), ha previsto che “*Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026*”;
- il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha statuito: “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;
- l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 ha definito gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), e la Comunicazione della Commissione UE C(2021) 1054 *final*, del 12 febbraio 2021 ha statuito “*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”;
- la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'atto di “*Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108*” e detta delibera prevede, *inter alia*, le seguenti sub-misure del Piano Complementare Sisma: sub misura B1 “*Sostegno agli investimenti*”; sub misura B2 “*Turismo,*

cultura, sport e inclusione”; sub misura B3 “*Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie*”;

- con Ordinanza commissariale n. 4 del 23 dicembre 2021, adottata ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 1 febbraio 2022, al n. 196, si è dato attuazione alla sub-misura A2 “Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili” del Piano Complementare Sisma, di cui occorre affidare la progettazione con riguardo alla Linea di intervento n. 3, intitolata “Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili”, e con riguardo alla Linea di intervento n. 4, intitolata “Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell’energia elettrica da fonti pulite”, ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel rispetto delle Linee guida e dei milestone indicati nel decreto MEF del 15 luglio 2021, prevedendo, tra gli altri, i soggetti attuatori dell’intervento, il Responsabile degli interventi, e l’allocazione delle risorse finanziarie per un importo pari ad €. 68 mln;
- con Ordinanza commissariale n. 24 del 30 giugno 2022, adottata ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108”, registrata dalla Corte dei Conti in data 29 luglio 2022, al n. 1991, si è proceduto all’approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e del bando relativo all’attuazione della Ordinanza n. 4 del 23 dicembre 2021 per l’attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2 “Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili”, Linea di intervento n. 3, “Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili”, e Linea di intervento n. 4, “Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell’energia elettrica da fonti pulite”, del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza”;
- con Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 4 settembre 2023, al n. 2021, si è proceduto all’approvazione della graduatoria e dei beneficiari del "Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione", sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR”;
- con Ordinanza n. 66 del 23 novembre 2023, in fase di registrazione, adottata ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, in fase di registrazione. Sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR, si è proceduto a modifica l’Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 e le modalità di attuazione degli interventi;

CONSIDERATO CHE

- Considerato che, con ordinanze PNC n. 61/2023 e 66/2023 il soggetto CER avente come capofila il Comune di Montereale è risultato beneficiario dell’importo di Euro 746.720,00 a fronte di un

progetto che prevede un ammontare di spesa complessivamente prevista pari a Euro 1.493.440,00;

- Il soggetto proponente ha assunto il codice CUP I82C23001510003;

Tutto ciò premesso e considerato, i soggetti attuatori rilasciano la presente

CONCESSIONE

Art. 1 (Progetto di CER Comune di Montereale)

La domanda di contributo presentata dalla CER avente come capofila il Comune di Montereale, è ammessa ai benefici economici previsti dal disposto dagli art. 3 e 5 del Bando e secondo le modalità e le percentuali stabilite nelle ordinanze n. 61/2023 e n. 66/2023, il cui programma di spesa ammesso è pari a complessivi Euro 1.493.440,00.

Il termine per la realizzazione del progetto coincide con la scadenza relativa all'utilizzo dei fondi PNC.

A fronte del suddetto programma di spesa ammesso, è concessa un'agevolazione nella forma di contributo a fondo perduto di un importo di Euro 746.720,00.

La predetta sovvenzione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 41 del Regolamento (EU) No 651/2014, paragrafi, 5, 6, 7, 8 e 9;

Art. 2 (Aumento o riduzione del progetto)

Ai sensi dell'art. 10 del Bando, i progetti finanziati a seguito del presente bando non possono essere oggetto di modifica, salvo che per aspetti di dettaglio e/o miglioramenti e/o esigenze di adeguamento prezzi, fermo restando il contributo assegnato. In ogni caso le modifiche ai progetti e le motivazioni che hanno generato le suddette modifiche devono essere inviate agli USR competenti e devono essere autorizzate da parte del Soggetto attuatore competente, struttura commissariale e struttura tecnica di missione sisma 2009, previa acquisizione della documentazione tecnica da parte dell'ente beneficiario. In ogni caso non possono essere autorizzate variazioni progettuali che portino alla modifica della graduatoria approvata e che portino alla realizzazione di un progetto con target inferiori rispetto a quelli inizialmente indicati in sede di proposta progettuale ovvero a una modifica in aumento del contributo percentualmente spettante (tale modifica viene suggerita in quanto gli ultimi in graduatoria potrebbero beneficiare di un aumento dell'importo loro "assegnato" qualora i beneficiari che li precedono abbiano una rideterminazione in diminuzione del costo del fotovoltaico)

Art. 3 (Obbligazioni)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 12, la Beneficiaria si obbliga a:

1. non effettuare variazioni che i soggetti attuatori valutino non compatibili con il mantenimento del contributo;
2. garantire una adeguata conservazione della documentazione progettuale come previsto al successivo articolo 9 del presente provvedimento di concessione;
3. adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative all'iniziativa agevolata, così da assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse;
4. rispettare l'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti all'iniziativa ammessa alle agevolazioni;
5. consentire e favorire lo svolgimento, da parte del concedente, di controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento del programma di spesa e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, come meglio previsto all'art.6;
6. rispettare le ulteriori norme europee e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, non discriminazione e promozione dei giovani;
7. portare a conclusione l'iniziativa ammessa alle agevolazioni entro il prescritto termine di ultimazione di (.....) mesi decorrenti dalla data del presente provvedimento di concessione;
8. annotare e conservare tutti i documenti di spesa negli appositi registri IVA e dei cespiti ammortizzabili, rendendoli disponibili per i controlli richiesti da parte del concedente;
9. rispettare il principio DNSH, come definito all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;
10. rispettare, comunque, tutti gli obblighi previsti dal presente provvedimento di concessione, delle Ordinanze commissariale nn. 24/2022, 61/2023 e 66/2023 ovvero da specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR nonché le disposizioni

o le istruzioni eventualmente applicabili previste per l'utilizzo delle risorse dello stesso PNRR, anche in materia di informazione, comunicazione e pubblicità.

Art. 4 (Erogazione del contributo)

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Bando, e delle Linee Guida approvate con ordinanza n. 66/2023, il contributo sarà concesso secondo le seguenti modalità:

- A) il 25% del valore complessivo del contributo assegnato, per la fase della progettazione della misura. Tale erogazione dovrà essere garantita mediante fideiussione (bancaria o assicurativa) o specifico vincolo di bilancio entro 60 giorni dal trasferimento dell'importo. L'Ente capofila potrà utilizzare ed impegnare l'importo anticipato soltanto in un momento successivo alla comprovata acquisizione delle risorse necessarie al cofinanziamento degli interventi, ovvero alla sottoscrizione del PPP;
- B) il 35% del contributo concesso come anticipo ad avvio dei lavori, sulla base delle spese previste dal progetto di fattibilità tecnico-economica o livello di progettazione successiva o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato purché inferiori al 35%;
- C) il 35% del contributo concesso in due stati avanzamento lavori sulla base della documentazione prevista per la rendicontazione delle spese secondo i termini di cui all'art. 9 o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato.
- D) Il saldo finale pari al 5% del contributo verrà erogato solo presentando la richiesta di allaccio degli impianti all'ente distributore di zona, per gli impianti di produzione di energia elettrica, e la dichiarazione di fine lavori, per tutte le tipologie di impianti, che deve avvenire entro il 30/09/2025.
- E) Ai fini delle erogazioni per stato di avanzamento lavori, la Beneficiaria deve presentare idonea documentazione, relativa alle spese e ai costi effettivamente sostenuti, consistente in fatture quietanzate o in documenti contabili di valore probatorio equivalente e della documentazione giustificativa degli ulteriori costi sostenuti. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono.

Art. 5 (Condizioni per l'erogazione e verifica del completamento del progetto)

Ai fini dell'erogazione del contributo, il concedente, accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata unitamente alle richieste di erogazione, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di liquidazione di contributi pubblici, procede, entro 30 (trenta)

giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta, all'erogazione delle agevolazioni, fatti salvi i maggiori termini previsti nei casi indicati di seguito.

Prima dell'erogazione del residuo 5% (cinque per cento) delle agevolazioni concesse, effettua controlli, eventualmente seguiti anche da ispezioni in loco, finalizzati ad accertare l'avvenuta realizzazione del progetto di innovazione, il raggiungimento degli obiettivi previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi. In esito alle predette verifiche, il concedente procede all'erogazione delle agevolazioni eventualmente ancora spettanti ovvero al recupero di quanto erogato in eccesso.

Qualora nel corso di svolgimento delle attività di verifica inerenti le richieste di erogazione, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalla Beneficiaria ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il concedente può, una sola volta per ciascuna richiesta di erogazione, richiederli al concessionario mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a 20 (venti) giorni.

Per poter procedere all'erogazione delle agevolazioni, il concedente provvederà ad espletare le verifiche prescritte dalla legge e dalla regolamentazione UE:

Art. 6 (Monitoraggio, ispezioni e controlli. Ulteriori obblighi a carico della Beneficiaria)

In ogni fase del procedimento, il concedente può effettuare controlli e ispezioni sul progetto agevolato al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.

Ai fini degli adempimenti di cui al capoverso che precede, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione del beneficiario nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, il beneficiario consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, fermo restando che possono, a tal fine, essere effettuati accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., dal beneficiario durante il procedimento amministrativo in questione.

Il beneficiario è tenuto a trasmettere la documentazione utile al monitoraggio dell'iniziativa.

Il beneficiario è, altresì, tenuto a:

- adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità derivanti dall'utilizzo delle risorse del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR). In particolare, il beneficiario è tenuto a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, oltre a agevolare l'inserimento nel sistema informativo e gestionale dedicato a tale scopo;
- assicurare il rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art.22 del Regolamento (UE) 2021/241, al fine di agevolare il Soggetto gestore nella prevenzione di conflitti di interessi, frodi, corruzione nonché nel recupero dei fondi che sono stati indebitamente percepiti.

Art. 7 (Divieto di cessione dei crediti e cumulo di agevolazioni)

Il beneficiario non potrà cedere, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, i crediti derivanti dal presente provvedimento di concessione.

Art. 8 (Conservazione della documentazione)

La Beneficiaria si obbliga a conservare per un periodo di 10 (dieci) esercizi finanziari i titoli di spesa e i documenti originali utilizzati per il rendiconto dei costi e delle spese relative alla realizzazione del programma di spesa, con decorrenza dalla data di accettazione del presente provvedimento di concessione.

Art. 9 (Revoca del contributo)

Le agevolazioni di cui al presente provvedimento di concessione sono revocate, totalmente o parzialmente:

- a) qualora sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o più requisiti del beneficiario, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili allo stesso beneficiario e non sanabili;

- b) qualora il beneficiario, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- c) qualora il beneficiario non consenta i controlli sulla realizzazione del progetto agevolato;
- d) qualora si verificano variazioni che il concedente valuti non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
- e) qualora il beneficiario non porti a conclusione il progetto ammesso a contributo, entro il termine dicome da progetto, decorrenti dalla data del presente provvedimento di concessione, salvo i casi in cui Invitalia accerti che il ritardo derivi da fatti o atti non imputabili al beneficiario;
- f) negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal Bando ovvero dal presente provvedimento di concessione, in relazione alle condizioni ed agli obblighi a carico del beneficiario, come specificati dall'art. 11 del Bando, ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche riferite all'ordinamento europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR;
- g) qualora il beneficiario non rispetti gli orientamenti tecnici citati sull'applicazione del principio DNSH;
- h) qualora il beneficiario non rispetti, puntualmente ed esattamente, anche uno solo degli obblighi di cui all'articolo 3 che precede;
- i) qualora il beneficiario ceda ad un terzo i contributi di cui all'articolo 1 che precede;
- l) qualora il beneficiario rinunci ai contributi di cui all'articolo 1 che precede;
- m) qualora il beneficiario non rispetti le previsioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento per l'attuazione del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR.

La revoca totale delle agevolazioni comporta l'obbligo per il Beneficiario di restituire al concedente l'intero ammontare delle agevolazioni erogate.

La revoca del contributo è disposta dal concedente che procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti, al recupero coattivo degli stessi importi, maggiorati dell'interesse pari al tasso ufficiale

di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Invitalia provvede al recupero anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46 e ss.mm.ii., applicando quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Il provvedimento di revoca del contributo verrà comunicato a mezzo PEC.

Art. 10 (Elezione di domicilio – Foro competente)

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione a quanto stabilito nel presente provvedimento di concessione saranno decise con competenza esclusiva dall'Autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Art. 11 (Accettazione del provvedimento di concessione e disposizioni finali)

L'accettazione del presente provvedimento di concessione, controfirmata digitalmente, dovrà essere trasmessa all'indirizzo PEC comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del presente provvedimento di concessione pena la decadenza, e conseguente disimpegno, del contributo concesso di cui all'articolo 1 del presente provvedimento di concessione.

Ai fini del presente provvedimento di concessione e per quanto non espressamente richiamato, si applicano le norme previste nelle ordinanze commissariali n. 24/2023, 61/2023 e 66/2023, nel Bando e nei provvedimenti dagli stessi richiamati che ne costituiscono parte integrante, nonché la normativa che disciplina il fondo complementare al PNRR (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR – PNC).

Art. 12 (Trattamento dei dati personali)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, la Beneficiaria dichiara di aver preso visione dell'informativa rilasciata ai sensi art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation meglio noto con la sigla GDPR) e pubblicata nell'area riservata alle società beneficiarie delle agevolazioni sul sito istituzionale di Invitalia all'indirizzo www.invitalia.it e di aver preso atto che:

- i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità indicate nella normativa di riferimento delle agevolazioni richieste e per le attività connesse;
- i dati personali saranno trattati unicamente con mezzi elettronici e comunque automatizzati;
- i dati personali non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati unicamente ai destinatari indicati all'art. 5 della detta informativa;
- al soggetto titolare dei dati sono riconosciuti, con le modalità e nei limiti indicati nella medesima normativa, i diritti di accesso, rettifica, limitazione ed opposizione di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;

e che eventuali richieste per l'esercizio dei predetti diritti dovranno essere inoltrate al titolare del trattamento dei dati.

Il Commissario Straordinario del Governo
per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Sen. Avv. Guido Castelli

Il Coordinatore
della Struttura di missione
per il coordinamento dei processi di ricostruzione
e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009
Consigliere Mario Fiorentino



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Struttura di Missione Sisma 2009

Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009

Misura Agevolativa	Sub misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR
Ente	COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO
N° Protocollo	CGRTS-0055343-A-07/12/2023
Oggetto	Provvedimento di Concessione
CUP	B73D22000820006

Il Commissario straordinario per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli ed il Capo della Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile, Consigliere Mario Fiorentino,

PREMESSO CHE

- il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii. ha statuito "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*";
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, e successivamente prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2020 e 10 febbraio 2022 è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- l'art. 2 comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023 n. 3 del 2023 ha stabilito che Commissario straordinario è nominato con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2023, in attuazione del suddetto decreto-legge n. 3 del 2023, è stata aggiornata la suddetta nomina riferita al Commissario Straordinario;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018 ha stabilito le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione ed ha modificato i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abrogato il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) della Commissione del 17 giugno 2014, e ss.mm.ii., ha dichiarato alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento GBER);
- la decisione C(2022)1545 *final* del 18 marzo 2022 ha modificato la carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 – Italia);
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2020)1863 del 19 marzo 2020, ha adottato il “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*” e ss.mm.ii.;
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022, ha adottato il “*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*”;
- il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, ha statuito “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*” ed in particolare l'art. 1, secondo comma lett. b), ha previsto che “*Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026*”;
- il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha statuito: “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;
- l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 ha definito gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), e la Comunicazione della Commissione UE C(2021) 1054 *final*, del 12 febbraio 2021 ha statuito “*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”;
- la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'atto di “*Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108*” e detta delibera prevede, *inter alia*, le seguenti sub-misure del Piano Complementare Sisma: sub misura B1 “*Sostegno agli investimenti*”; sub misura B2 “*Turismo,*

cultura, sport e inclusione”; sub misura B3 “*Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie*”;

- con Ordinanza commissariale n. 4 del 23 dicembre 2021, adottata ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 1 febbraio 2022, al n. 196, si è dato attuazione alla sub-misura A2 “Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili” del Piano Complementare Sisma, di cui occorre affidare la progettazione con riguardo alla Linea di intervento n. 3, intitolata “Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili”, e con riguardo alla Linea di intervento n. 4, intitolata “Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell’energia elettrica da fonti pulite”, ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel rispetto delle Linee guida e dei milestone indicati nel decreto MEF del 15 luglio 2021, prevedendo, tra gli altri, i soggetti attuatori dell’intervento, il Responsabile degli interventi, e l’allocazione delle risorse finanziarie per un importo pari ad €. 68 mln;
- con Ordinanza commissariale n. 24 del 30 giugno 2022, adottata ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108”, registrata dalla Corte dei Conti in data 29 luglio 2022, al n. 1991, si è proceduto all’approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e del bando relativo all’attuazione della Ordinanza n. 4 del 23 dicembre 2021 per l’attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2 “Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili”, Linea di intervento n. 3, “Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili”, e Linea di intervento n. 4, “Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell’energia elettrica da fonti pulite”, del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza”;
- con Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 4 settembre 2023, al n. 2021, si è proceduto all’approvazione della graduatoria e dei beneficiari del "Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione", sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR”;
- con Ordinanza n. 66 del 23 novembre 2023, in fase di registrazione, adottata ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, in fase di registrazione. Sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR, si è proceduto a modifica l’Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 e le modalità di attuazione degli interventi;

CONSIDERATO CHE

- Considerato che, con ordinanze PNC n. 61/2023 e 66/2023 il soggetto CER avente come capofila il Comune di Civitella del Tronto è risultato beneficiario dell’importo di Euro 1.650.000,00 a

fronte di un progetto che prevede un ammontare di spesa complessivamente prevista pari a Euro 3.300.000,00;

- Il soggetto proponente ha assunto il codice CUP B73D22000820006;

Tutto ciò premesso e considerato, i soggetti attuatori rilasciano la presente

CONCESSIONE

Art. 1 (Progetto di CER Comune di Civitella del Tronto)

La domanda di contributo presentata dalla CER avente come capofila il Comune di Civitella del Tronto, è ammessa ai benefici economici previsti dal disposto dagli art. 3 e 5 del Bando e secondo le modalità e le percentuali stabilite nelle ordinanze n. 61/2023 e n. 66/2023, il cui programma di spesa ammesso è pari a complessivi Euro 3.300.000,00.

Il termine per la realizzazione del progetto coincide con la scadenza relativa all'utilizzo dei fondi PNC.

A fronte del suddetto programma di spesa ammesso, è concessa un'agevolazione nella forma di contributo a fondo perduto di un importo di Euro 1.650.000,00.

La predetta sovvenzione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 41 del Regolamento (EU) No 651/2014, paragrafi, 5, 6, 7, 8 e 9;

Art. 2 (Aumento o riduzione del progetto)

Ai sensi dell'art. 10 del Bando, i progetti finanziati a seguito del presente bando non possono essere oggetto di modifica, salvo che per aspetti di dettaglio e/o miglioramenti e/o esigenze di adeguamento prezzi, fermo restando il contributo assegnato. In ogni caso le modifiche ai progetti e le motivazioni che hanno generato le suddette modifiche devono essere inviate agli USR competenti e devono essere autorizzate da parte del Soggetto attuatore competente, struttura commissariale e struttura tecnica di missione sisma 2009, previa acquisizione della documentazione tecnica da parte dell'ente beneficiario. In ogni caso non possono essere autorizzate variazioni progettuali che portino alla modifica della graduatoria approvata e che portino alla realizzazione di un progetto con target inferiori rispetto a quelli inizialmente indicati in sede di proposta progettuale ovvero a una modifica in aumento del contributo percentualmente spettante (tale modifica viene suggerita in quanto gli ultimi in graduatoria potrebbero beneficiare di un aumento dell'importo loro "assegnato" qualora i beneficiari che li precedono abbiano una rideterminazione in diminuzione del costo del fotovoltaico)

Art. 3 (Obbligazioni)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 12, la Beneficiaria si obbliga a:

1. non effettuare variazioni che i soggetti attuatori valutino non compatibili con il mantenimento del contributo;
2. garantire una adeguata conservazione della documentazione progettuale come previsto al successivo articolo 9 del presente provvedimento di concessione;
3. adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative all'iniziativa agevolata, così da assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse;
4. rispettare l'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti all'iniziativa ammessa alle agevolazioni;
5. consentire e favorire lo svolgimento, da parte del concedente, di controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento del programma di spesa e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, come meglio previsto all'art.6;
6. rispettare le ulteriori norme europee e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, non discriminazione e promozione dei giovani;
7. portare a conclusione l'iniziativa ammessa alle agevolazioni entro il prescritto termine di ultimazione di (.....) mesi decorrenti dalla data del presente provvedimento di concessione;
8. annotare e conservare tutti i documenti di spesa negli appositi registri IVA e dei cespiti ammortizzabili, rendendoli disponibili per i controlli richiesti da parte del concedente;
9. rispettare il principio DNSH, come definito all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;
10. rispettare, comunque, tutti gli obblighi previsti dal presente provvedimento di concessione, delle Ordinanze commissariale nn. 24/2022, 61/2023 e 66/2023 ovvero da specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR nonché le disposizioni

o le istruzioni eventualmente applicabili previste per l'utilizzo delle risorse dello stesso PNRR, anche in materia di informazione, comunicazione e pubblicità.

Art. 4 (Erogazione del contributo)

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Bando, e delle Linee Guida approvate con ordinanza n. 66/2023, il contributo sarà concesso secondo le seguenti modalità:

- A) il 25% del valore complessivo del contributo assegnato, per la fase della progettazione della misura. Tale erogazione dovrà essere garantita mediante fideiussione (bancaria o assicurativa) o specifico vincolo di bilancio entro 60 giorni dal trasferimento dell'importo. L'Ente capofila potrà utilizzare ed impegnare l'importo anticipato soltanto in un momento successivo alla comprovata acquisizione delle risorse necessarie al cofinanziamento degli interventi, ovvero alla sottoscrizione del PPP;
- B) il 35% del contributo concesso come anticipo ad avvio dei lavori, sulla base delle spese previste dal progetto di fattibilità tecnico-economica o livello di progettazione successiva o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato purché inferiori al 35%;
- C) il 35% del contributo concesso in due stati avanzamento lavori sulla base della documentazione prevista per la rendicontazione delle spese secondo i termini di cui all'art. 9 o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato.
- D) Il saldo finale pari al 5% del contributo verrà erogato solo presentando la richiesta di allaccio degli impianti all'ente distributore di zona, per gli impianti di produzione di energia elettrica, e la dichiarazione di fine lavori, per tutte le tipologie di impianti, che deve avvenire entro il 30/09/2025.
- E) Ai fini delle erogazioni per stato di avanzamento lavori, la Beneficiaria deve presentare idonea documentazione, relativa alle spese e ai costi effettivamente sostenuti, consistente in fatture quietanzate o in documenti contabili di valore probatorio equivalente e della documentazione giustificativa degli ulteriori costi sostenuti. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono.

Art. 5 (Condizioni per l'erogazione e verifica del completamento del progetto)

Ai fini dell'erogazione del contributo, il concedente, accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata unitamente alle richieste di erogazione, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di liquidazione di contributi pubblici, procede, entro 30 (trenta)

giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta, all'erogazione delle agevolazioni, fatti salvi i maggiori termini previsti nei casi indicati di seguito.

Prima dell'erogazione del residuo 5% (cinque per cento) delle agevolazioni concesse, effettua controlli, eventualmente seguiti anche da ispezioni in loco, finalizzati ad accertare l'avvenuta realizzazione del progetto di innovazione, il raggiungimento degli obiettivi previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi. In esito alle predette verifiche, il concedente procede all'erogazione delle agevolazioni eventualmente ancora spettanti ovvero al recupero di quanto erogato in eccesso.

Qualora nel corso di svolgimento delle attività di verifica inerenti le richieste di erogazione, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalla Beneficiaria ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il concedente può, una sola volta per ciascuna richiesta di erogazione, richiederli al concessionario mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a 20 (venti) giorni.

Per poter procedere all'erogazione delle agevolazioni, il concedente provvederà ad espletare le verifiche prescritte dalla legge e dalla regolamentazione UE:

Art. 6 (Monitoraggio, ispezioni e controlli. Ulteriori obblighi a carico della Beneficiaria)

In ogni fase del procedimento, il concedente può effettuare controlli e ispezioni sul progetto agevolato al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.

Ai fini degli adempimenti di cui al capoverso che precede, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione del beneficiario nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, il beneficiario consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, fermo restando che possono, a tal fine, essere effettuati accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., dal beneficiario durante il procedimento amministrativo in questione.

Il beneficiario è tenuto a trasmettere la documentazione utile al monitoraggio dell'iniziativa.

Il beneficiario è, altresì, tenuto a:

- adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità derivanti dall'utilizzo delle risorse del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR). In particolare, il beneficiario è tenuto a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, oltre a agevolare l'inserimento nel sistema informativo e gestionale dedicato a tale scopo;
- assicurare il rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art.22 del Regolamento (UE) 2021/241, al fine di agevolare il Soggetto gestore nella prevenzione di conflitti di interessi, frodi, corruzione nonché nel recupero dei fondi che sono stati indebitamente percepiti.

Art. 7 (Divieto di cessione dei crediti e cumulo di agevolazioni)

Il beneficiario non potrà cedere, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, i crediti derivanti dal presente provvedimento di concessione.

Art. 8 (Conservazione della documentazione)

La Beneficiaria si obbliga a conservare per un periodo di 10 (dieci) esercizi finanziari i titoli di spesa e i documenti originali utilizzati per il rendiconto dei costi e delle spese relative alla realizzazione del programma di spesa, con decorrenza dalla data di accettazione del presente provvedimento di concessione.

Art. 9 (Revoca del contributo)

Le agevolazioni di cui al presente provvedimento di concessione sono revocate, totalmente o parzialmente:

- a) qualora sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o più requisiti del beneficiario, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili allo stesso beneficiario e non sanabili;

- b) qualora il beneficiario, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- c) qualora il beneficiario non consenta i controlli sulla realizzazione del progetto agevolato;
- d) qualora si verificano variazioni che il concedente valuti non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
- e) qualora il beneficiario non porti a conclusione il progetto ammesso a contributo, entro il termine dicome da progetto, decorrenti dalla data del presente provvedimento di concessione, salvo i casi in cui Invitalia accerti che il ritardo derivi da fatti o atti non imputabili al beneficiario;
- f) negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal Bando ovvero dal presente provvedimento di concessione, in relazione alle condizioni ed agli obblighi a carico del beneficiario, come specificati dall'art. 11 del Bando, ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche riferite all'ordinamento europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR;
- g) qualora il beneficiario non rispetti gli orientamenti tecnici citati sull'applicazione del principio DNSH;
- h) qualora il beneficiario non rispetti, puntualmente ed esattamente, anche uno solo degli obblighi di cui all'articolo 3 che precede;
- i) qualora il beneficiario ceda ad un terzo i contributi di cui all'articolo 1 che precede;
- l) qualora il beneficiario rinunci ai contributi di cui all'articolo 1 che precede;
- m) qualora il beneficiario non rispetti le previsioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento per l'attuazione del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR.

La revoca totale delle agevolazioni comporta l'obbligo per il Beneficiario di restituire al concedente l'intero ammontare delle agevolazioni erogate.

La revoca del contributo è disposta dal concedente che procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti, al recupero coattivo degli stessi importi, maggiorati dell'interesse pari al tasso ufficiale

di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Invitalia provvede al recupero anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46 e ss.mm.ii., applicando quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Il provvedimento di revoca del contributo verrà comunicato a mezzo PEC.

Art. 10 (Elezione di domicilio – Foro competente)

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione a quanto stabilito nel presente provvedimento di concessione saranno decise con competenza esclusiva dall'Autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Art. 11 (Accettazione del provvedimento di concessione e disposizioni finali)

L'accettazione del presente provvedimento di concessione, controfirmata digitalmente, dovrà essere trasmessa all'indirizzo PEC comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del presente provvedimento di concessione pena la decadenza, e conseguente disimpegno, del contributo concesso di cui all'articolo 1 del presente provvedimento di concessione.

Ai fini del presente provvedimento di concessione e per quanto non espressamente richiamato, si applicano le norme previste nelle ordinanze commissariali n. 24/2023, 61/2023 e 66/2023, nel Bando e nei provvedimenti dagli stessi richiamati che ne costituiscono parte integrante, nonché la normativa che disciplina il fondo complementare al PNRR (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR – PNC).

Art. 12 (Trattamento dei dati personali)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, la Beneficiaria dichiara di aver preso visione dell'informativa rilasciata ai sensi art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation meglio noto con la sigla GDPR) e pubblicata nell'area riservata alle società beneficiarie delle agevolazioni sul sito istituzionale di Invitalia all'indirizzo www.invitalia.it e di aver preso atto che:

- i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità indicate nella normativa di riferimento delle agevolazioni richieste e per le attività connesse;
- i dati personali saranno trattati unicamente con mezzi elettronici e comunque automatizzati;
- i dati personali non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati unicamente ai destinatari indicati all'art. 5 della detta informativa;
- al soggetto titolare dei dati sono riconosciuti, con le modalità e nei limiti indicati nella medesima normativa, i diritti di accesso, rettifica, limitazione ed opposizione di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;

e che eventuali richieste per l'esercizio dei predetti diritti dovranno essere inoltrate al titolare del trattamento dei dati.

Il Commissario Straordinario del Governo
per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Sen. Avv. Guido Castelli

Il Coordinatore
della Struttura di missione
per il coordinamento dei processi di ricostruzione
e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009
Consigliere Mario Fiorentino



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Struttura di Missione Sisma 2009

Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009

Misura Agevolativa	Sub misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR
Ente	ATER TERAMO
N° Protocollo	CGRTS-0054909-A-05/12/2023
Oggetto	Provvedimento di Concessione
CUP	G44H23000450003

Il Commissario straordinario per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli ed il Capo della Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile, Consigliere Mario Fiorentino,

PREMESSO CHE

- il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii. ha statuito "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*";
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, e successivamente prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2020 e 10 febbraio 2022 è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- l'art. 2 comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023 n. 3 del 2023 ha stabilito che Commissario straordinario è nominato con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2023, in attuazione del suddetto decreto-legge n. 3 del 2023, è stata aggiornata la suddetta nomina riferita al Commissario Straordinario;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018 ha stabilito le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione ed ha modificato i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abrogato il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) della Commissione del 17 giugno 2014, e ss.mm.ii., ha dichiarato alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento GBER);
- la decisione C(2022)1545 *final* del 18 marzo 2022 ha modificato la carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 – Italia);
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2020)1863 del 19 marzo 2020, ha adottato il “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*” e ss.mm.ii.;
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022, ha adottato il “*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*”;
- il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, ha statuito “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*” ed in particolare l'art. 1, secondo comma lett. b), ha previsto che “*Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026*”;
- il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha statuito: “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;
- l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 ha definito gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), e la Comunicazione della Commissione UE C(2021) 1054 *final*, del 12 febbraio 2021 ha statuito “*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”;
- la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'atto di “*Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108*” e detta delibera prevede, *inter alia*, le seguenti sub-misure del Piano Complementare Sisma: sub misura B1 “*Sostegno agli investimenti*”; sub misura B2 “*Turismo,*

cultura, sport e inclusione”; sub misura B3 “*Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie*”;

- con Ordinanza commissariale n. 4 del 23 dicembre 2021, adottata ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 1 febbraio 2022, al n. 196, si è dato attuazione alla sub-misura A2 “Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili” del Piano Complementare Sisma, di cui occorre affidare la progettazione con riguardo alla Linea di intervento n. 3, intitolata “Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili”, e con riguardo alla Linea di intervento n. 4, intitolata “Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell’energia elettrica da fonti pulite”, ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel rispetto delle Linee guida e dei milestone indicati nel decreto MEF del 15 luglio 2021, prevedendo, tra gli altri, i soggetti attuatori dell’intervento, il Responsabile degli interventi, e l’allocazione delle risorse finanziarie per un importo pari ad €. 68 mln;
- con Ordinanza commissariale n. 24 del 30 giugno 2022, adottata ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108”, registrata dalla Corte dei Conti in data 29 luglio 2022, al n. 1991, si è proceduto all’approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e del bando relativo all’attuazione della Ordinanza n. 4 del 23 dicembre 2021 per l’attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2 “Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili”, Linea di intervento n. 3, “Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili”, e Linea di intervento n. 4, “Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell’energia elettrica da fonti pulite”, del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza”;
- con Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 4 settembre 2023, al n. 2021, si è proceduto all’approvazione della graduatoria e dei beneficiari del "Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione", sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR”;
- con Ordinanza n. 66 del 23 novembre 2023, in fase di registrazione, adottata ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, in fase di registrazione. Sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR, si è proceduto a modifica l’Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 e le modalità di attuazione degli interventi;

CONSIDERATO CHE

- Considerato che, con ordinanze PNC n. 61/2023 e 66/2023 il soggetto CER avente come capofila l’ATER TERAMO è risultato beneficiario dell’importo di Euro 1.174.321,85 a fronte di un

progetto che prevede un ammontare di spesa complessivamente prevista pari a Euro 3.660.000,00;

- Il soggetto proponente ha assunto il codice CUP G44H23000450003

Tutto ciò premesso e considerato, i soggetti attuatori rilasciano la presente

CONCESSIONE

Art. 1 (Progetto di CER ATER TERAMO)

La domanda di contributo presentata dalla CER avente come capofila l'ATER TERAMO è ammessa ai benefici economici previsti dal disposto dagli art. 3 e 5 del Bando e secondo le modalità e le percentuali stabilite nelle ordinanze n. 61/2023 e n. 66/2023, il cui programma di spesa ammesso è pari a complessivi Euro 3.660.000,00.

Il termine per la realizzazione del progetto coincide con la scadenza relativa all'utilizzo dei fondi PNC.

A fronte del suddetto programma di spesa ammesso, è concessa un'agevolazione nella forma di contributo a fondo perduto di un importo di Euro 1.174.321,85.

La predetta sovvenzione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 41 del Regolamento (EU) No 651/2014, paragrafi, 5, 6, 7, 8 e 9;

Art. 2 (Aumento o riduzione del progetto)

Ai sensi dell'art. 10 del Bando, i progetti finanziati a seguito del presente bando non possono essere oggetto di modifica, salvo che per aspetti di dettaglio e/o miglioramenti e/o esigenze di adeguamento prezzi, fermo restando il contributo assegnato. In ogni caso le modifiche ai progetti e le motivazioni che hanno generato le suddette modifiche devono essere inviate agli USR competenti e devono essere autorizzate da parte del Soggetto attuatore competente, struttura commissariale e struttura tecnica di missione sisma 2009, previa acquisizione della documentazione tecnica da parte dell'ente beneficiario. In ogni caso non possono essere autorizzate variazioni progettuali che portino alla modifica della graduatoria approvata e che portino alla realizzazione di un progetto con target inferiori rispetto a quelli inizialmente indicati in sede di proposta progettuale ovvero a una modifica in aumento del contributo percentualmente spettante (tale modifica viene suggerita in quanto gli ultimi in graduatoria

potrebbero beneficiare di un aumento dell'importo loro "assegnato" qualora i beneficiari che li precedono abbiano una rideterminazione in diminuzione del costo del fotovoltaico)

Art. 3 (Obbligazioni)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 12, la Beneficiaria si obbliga a:

1. non effettuare variazioni che i soggetti attuatori valutino non compatibili con il mantenimento del contributo;
2. garantire una adeguata conservazione della documentazione progettuale come previsto al successivo articolo 9 del presente provvedimento di concessione;
3. adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative all'iniziativa agevolata, così da assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse;
4. rispettare l'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti all'iniziativa ammessa alle agevolazioni;
5. consentire e favorire lo svolgimento, da parte del concedente, di controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento del programma di spesa e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, come meglio previsto all'art.6;
6. rispettare le ulteriori norme europee e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, non discriminazione e promozione dei giovani;
7. portare a conclusione l'iniziativa ammessa alle agevolazioni entro il prescritto termine di ultimazione di (.....) mesi decorrenti dalla data del presente provvedimento di concessione;
8. annotare e conservare tutti i documenti di spesa negli appositi registri IVA e dei cespiti ammortizzabili, rendendoli disponibili per i controlli richiesti da parte del concedente;
9. rispettare il principio DNSH, come definito all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;
10. rispettare, comunque, tutti gli obblighi previsti dal presente provvedimento di concessione, delle Ordinanze commissariale nn. 24/2022, 61/2023 e 66/2023 ovvero da specifiche norme settoriali anche

appartenenti all'ordinamento europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR nonché le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili previste per l'utilizzo delle risorse dello stesso PNRR, anche in materia di informazione, comunicazione e pubblicità.

Art. 4 (Erogazione del contributo)

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Bando, e delle Linee Guida approvate con ordinanza n. 66/2023, il contributo sarà concesso secondo le seguenti modalità:

- A) il 25% del valore complessivo del contributo assegnato, per la fase della progettazione della misura. Tale erogazione dovrà essere garantita mediante fideiussione (bancaria o assicurativa) o specifico vincolo di bilancio entro 60 giorni dal trasferimento dell'importo. L'Ente capofila potrà utilizzare ed impegnare l'importo anticipato soltanto in un momento successivo alla comprovata acquisizione delle risorse necessarie al cofinanziamento degli interventi, ovvero alla sottoscrizione del PPP;
- B) il 35% del contributo concesso come anticipo ad avvio dei lavori, sulla base delle spese previste dal progetto di fattibilità tecnico-economica o livello di progettazione successiva o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato purché inferiori al 35%;
- C) il 35% del contributo concesso in due stati avanzamento lavori sulla base della documentazione prevista per la rendicontazione delle spese secondo i termini di cui all'art. 9 o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato.
- D) Il saldo finale pari al 5% del contributo verrà erogato solo presentando la richiesta di allaccio degli impianti all'ente distributore di zona, per gli impianti di produzione di energia elettrica, e la dichiarazione di fine lavori, per tutte le tipologie di impianti, che deve avvenire entro il 30/09/2025.
- E) Ai fini delle erogazioni per stato di avanzamento lavori, la Beneficiaria deve presentare idonea documentazione, relativa alle spese e ai costi effettivamente sostenuti, consistente in fatture quietanzate o in documenti contabili di valore probatorio equivalente e della documentazione giustificativa degli ulteriori costi sostenuti. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono.

Art. 5 (Condizioni per l'erogazione e verifica del completamento del progetto)

Ai fini dell'erogazione del contributo, il concedente, accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata unitamente alle richieste di erogazione, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di liquidazione di contributi pubblici, procede, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta, all'erogazione delle agevolazioni, fatti salvi i maggiori termini previsti nei casi indicati di seguito.

Prima dell'erogazione del residuo 5% (cinque per cento) delle agevolazioni concesse, effettua controlli, eventualmente seguiti anche da ispezioni in loco, finalizzati ad accertare l'avvenuta realizzazione del progetto di innovazione, il raggiungimento degli obiettivi previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi. In esito alle predette verifiche, il concedente procede all'erogazione delle agevolazioni eventualmente ancora spettanti ovvero al recupero di quanto erogato in eccesso.

Qualora nel corso di svolgimento delle attività di verifica inerenti le richieste di erogazione, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalla Beneficiaria ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il concedente può, una sola volta per ciascuna richiesta di erogazione, richiederli al concessionario mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a 20 (venti) giorni.

Per poter procedere all'erogazione delle agevolazioni, il concedente provvederà ad espletare le verifiche prescritte dalla legge e dalla regolamentazione UE:

Art. 6 (Monitoraggio, ispezioni e controlli. Ulteriori obblighi a carico della Beneficiaria)

In ogni fase del procedimento, il concedente può effettuare controlli e ispezioni sul progetto agevolato al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.

Ai fini degli adempimenti di cui al capoverso che precede, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione del beneficiario nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, il beneficiario consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, fermo restando che possono, a tal fine, essere effettuati accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., dal beneficiario durante il

procedimento amministrativo in questione.

Il beneficiario è tenuto a trasmettere la documentazione utile al monitoraggio dell'iniziativa.

Il beneficiario è, altresì, tenuto a:

- adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità derivanti dall'utilizzo delle risorse del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR). In particolare, il beneficiario è tenuto a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, oltre a agevolare l'inserimento nel sistema informativo e gestionale dedicato a tale scopo;
- assicurare il rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art.22 del Regolamento (UE) 2021/241, al fine di agevolare il Soggetto gestore nella prevenzione di conflitti di interessi, frodi, corruzione nonché nel recupero dei fondi che sono stati indebitamente percepiti.

Art. 7 (Divieto di cessione dei crediti e cumulo di agevolazioni)

Il beneficiario non potrà cedere, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, i crediti derivanti dal presente provvedimento di concessione.

Art. 8 (Conservazione della documentazione)

La Beneficiaria si obbliga a conservare per un periodo di 10 (dieci) esercizi finanziari i titoli di spesa e i documenti originali utilizzati per il rendiconto dei costi e delle spese relative alla realizzazione del programma di spesa, con decorrenza dalla data di accettazione del presente provvedimento di concessione.

Art. 9 (Revoca del contributo)

Le agevolazioni di cui al presente provvedimento di concessione sono revocate, totalmente o parzialmente:

- a) qualora sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o più requisiti del beneficiario, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili allo stesso beneficiario e non sanabili;
- b) qualora il beneficiario, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- c) qualora il beneficiario non consenta i controlli sulla realizzazione del progetto agevolato;
- d) qualora si verificano variazioni che il concedente valuti non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
- e) qualora il beneficiario non porti a conclusione il progetto ammesso a contributo, entro il termine dicome da progetto, decorrenti dalla data del presente provvedimento di concessione, salvo i casi in cui Invitalia accerti che il ritardo derivi da fatti o atti non imputabili al beneficiario;
- f) negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal Bando ovvero dal presente provvedimento di concessione, in relazione alle condizioni ed agli obblighi a carico del beneficiario, come specificati dall'art. 11 del Bando, ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche riferite all'ordinamento europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR;
- g) qualora il beneficiario non rispetti gli orientamenti tecnici citati sull'applicazione del principio DNSH;
- h) qualora il beneficiario non rispetti, puntualmente ed esattamente, anche uno solo degli obblighi di cui all'articolo 3 che precede;
- i) qualora il beneficiario ceda ad un terzo i contributi di cui all'articolo 1 che precede;
- l) qualora il beneficiario rinunci ai contributi di cui all'articolo 1 che precede;
- m) qualora il beneficiario non rispetti le previsioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento per l'attuazione del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR.

La revoca totale delle agevolazioni comporta l'obbligo per il Beneficiario di restituire al concedente l'intero ammontare delle agevolazioni erogate.

La revoca del contributo è disposta dal concedente che procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti, al recupero coattivo degli stessi importi, maggiorati dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Invitalia provvede al recupero anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46 e ss.mm.ii., applicando quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Il provvedimento di revoca del contributo verrà comunicato a mezzo PEC.

Art. 10 (Elezione di domicilio – Foro competente)

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione a quanto stabilito nel presente provvedimento di concessione saranno decise con competenza esclusiva dall'Autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Art. 11 (Accettazione del provvedimento di concessione e disposizioni finali)

L'accettazione del presente provvedimento di concessione, controfirmata digitalmente, dovrà essere trasmessa all'indirizzo PEC comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del presente provvedimento di concessione pena la decadenza, e conseguente disimpegno, del contributo concesso di cui all'articolo 1 del presente provvedimento di concessione.

Ai fini del presente provvedimento di concessione e per quanto non espressamente richiamato, si applicano le norme previste nelle ordinanze commissariali n. 24/2023, 61/2023 e 66/2023, nel Bando e nei provvedimenti dagli stessi richiamati che ne costituiscono parte integrante, nonché la normativa che disciplina il fondo complementare al PNRR (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR – PNC).

Art. 12 (Trattamento dei dati personali)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, la Beneficiaria dichiara di aver preso visione dell'informativa rilasciata ai sensi art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation meglio noto con la sigla GDPR) e pubblicata nell'area riservata alle società beneficiarie delle agevolazioni sul sito istituzionale di Invitalia all'indirizzo www.invitalia.it e di aver preso atto che:

- i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità indicate nella normativa di riferimento delle agevolazioni richieste e per le attività connesse;
- i dati personali saranno trattati unicamente con mezzi elettronici e comunque automatizzati;
- i dati personali non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati unicamente ai destinatari indicati all'art. 5 della detta informativa;
- al soggetto titolare dei dati sono riconosciuti, con le modalità e nei limiti indicati nella medesima normativa, i diritti di accesso, rettifica, limitazione ed opposizione di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;

e che eventuali richieste per l'esercizio dei predetti diritti dovranno essere inoltrate al titolare del trattamento dei dati.

Il Commissario Straordinario del Governo
per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Sen. Avv. Guido Castelli

Il Coordinatore
della Struttura di missione
per il coordinamento dei processi di ricostruzione
e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009
Consigliere Mario Fiorentino



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Struttura di Missione Sisma 2009

Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009

Misura Agevolativa	Sub misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR
Ente	COMUNE DI L'AQUILA
N° Protocollo	CGRTS-0055256-A-07/12/2023
Oggetto	Provvedimento di Concessione
CUP	C12C23000200003

Il Commissario straordinario per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli ed il Capo della Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile, Consigliere Mario Fiorentino,

PREMESSO CHE

- il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii. ha statuito "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*";
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, e successivamente prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2020 e 10 febbraio 2022 è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- l'art. 2 comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023 n. 3 del 2023 ha stabilito che Commissario straordinario è nominato con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2023, in attuazione del suddetto decreto-legge n. 3 del 2023, è stata aggiornata la suddetta nomina riferita al Commissario Straordinario;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018 ha stabilito le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione ed ha modificato i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abrogato il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) della Commissione del 17 giugno 2014, e ss.mm.ii., ha dichiarato alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento GBER);
- la decisione C(2022)1545 *final* del 18 marzo 2022 ha modificato la carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 – Italia);
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2020)1863 del 19 marzo 2020, ha adottato il “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*” e ss.mm.ii.;
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022, ha adottato il “*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*”;
- il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, ha statuito “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*” ed in particolare l'art. 1, secondo comma lett. b), ha previsto che “*Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026*”;
- il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha statuito: “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;
- l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 ha definito gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), e la Comunicazione della Commissione UE C(2021) 1054 *final*, del 12 febbraio 2021 ha statuito “*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”;
- la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'atto di “*Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108*” e detta delibera prevede, *inter alia*, le seguenti sub-misure del Piano Complementare Sisma: sub misura B1 “*Sostegno agli investimenti*”; sub misura B2 “*Turismo,*

cultura, sport e inclusione”; sub misura B3 “*Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie*”;

- con Ordinanza commissariale n. 4 del 23 dicembre 2021, adottata ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 1 febbraio 2022, al n. 196, si è dato attuazione alla sub-misura A2 “Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili” del Piano Complementare Sisma, di cui occorre affidare la progettazione con riguardo alla Linea di intervento n. 3, intitolata “Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili”, e con riguardo alla Linea di intervento n. 4, intitolata “Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell’energia elettrica da fonti pulite”, ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel rispetto delle Linee guida e dei milestone indicati nel decreto MEF del 15 luglio 2021, prevedendo, tra gli altri, i soggetti attuatori dell’intervento, il Responsabile degli interventi, e l’allocazione delle risorse finanziarie per un importo pari ad €. 68 mln;
- con Ordinanza commissariale n. 24 del 30 giugno 2022, adottata ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108”, registrata dalla Corte dei Conti in data 29 luglio 2022, al n. 1991, si è proceduto all’approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e del bando relativo all’attuazione della Ordinanza n. 4 del 23 dicembre 2021 per l’attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2 “Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili”, Linea di intervento n. 3, “Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili”, e Linea di intervento n. 4, “Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell’energia elettrica da fonti pulite”, del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza”;
- con Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 4 settembre 2023, al n. 2021, si è proceduto all’approvazione della graduatoria e dei beneficiari del "Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione", sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR”;
- con Ordinanza n. 66 del 23 novembre 2023, in fase di registrazione, adottata ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, in fase di registrazione. Sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR, si è proceduto a modifica l’Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 e le modalità di attuazione degli interventi;

CONSIDERATO CHE

- Considerato che, con ordinanze PNC n. 61/2023 e 66/2023 il soggetto CER avente come capofila il Comune di L’Aquila è risultato beneficiario dell’importo di Euro 10.369.730,72 a fronte di un

progetto che prevede un ammontare di spesa complessivamente prevista pari a Euro 20.739.461,44.

- Il soggetto proponente ha assunto il codice CUP C12C23000200003;

Tutto ciò premesso e considerato, i soggetti attuatori rilasciano la presente

CONCESSIONE

Art. 1 (Progetto di CER Comune di L'Aquila)

La domanda di contributo presentata dalla CER avente come capofila il Comune di L'Aquila, è ammessa ai benefici economici previsti dal disposto dagli art. 3 e 5 del Bando e secondo le modalità e le percentuali stabilite nelle ordinanze n. 61/2023 e n. 66/2023, il cui programma di spesa ammesso è pari a complessivi Euro 20.739.461,44.

Il termine per la realizzazione del progetto coincide con la scadenza relativa all'utilizzo dei fondi PNC.

A fronte del suddetto programma di spesa ammesso, è concessa un'agevolazione nella forma di contributo a fondo perduto di un importo di Euro 10.369.730,72.

La predetta sovvenzione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 41 del Regolamento (EU) No 651/2014, paragrafi, 5, 6, 7, 8 e 9;

Art. 2 (Aumento o riduzione del progetto)

Ai sensi dell'art. 10 del Bando, i progetti finanziati a seguito del presente bando non possono essere oggetto di modifica, salvo che per aspetti di dettaglio e/o miglioramenti e/o esigenze di adeguamento prezzi, fermo restando il contributo assegnato. In ogni caso le modifiche ai progetti e le motivazioni che hanno generato le suddette modifiche devono essere inviate agli USR competenti e devono essere autorizzate da parte del Soggetto attuatore competente, struttura commissariale e struttura tecnica di missione sisma 2009, previa acquisizione della documentazione tecnica da parte dell'ente beneficiario. In ogni caso non possono essere autorizzate variazioni progettuali che portino alla modifica della graduatoria approvata e che portino alla realizzazione di un progetto con target inferiori rispetto a quelli inizialmente indicati in sede di proposta progettuale ovvero a una modifica in aumento del contributo percentualmente spettante (tale modifica viene suggerita in quanto gli ultimi in graduatoria potrebbero beneficiare di un aumento dell'importo loro "assegnato" qualora i beneficiari che li precedono abbiano una rideterminazione in diminuzione del costo del fotovoltaico)

Art. 3 (Obbligazioni)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 12, la Beneficiaria si obbliga a:

1. non effettuare variazioni che i soggetti attuatori valutino non compatibili con il mantenimento del contributo;
2. garantire una adeguata conservazione della documentazione progettuale come previsto al successivo articolo 9 del presente provvedimento di concessione;
3. adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative all'iniziativa agevolata, così da assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse;
4. rispettare l'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti all'iniziativa ammessa alle agevolazioni;
5. consentire e favorire lo svolgimento, da parte del concedente, di controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento del programma di spesa e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, come meglio previsto all'art.6;
6. rispettare le ulteriori norme europee e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, non discriminazione e promozione dei giovani;
7. portare a conclusione l'iniziativa ammessa alle agevolazioni entro il prescritto termine di ultimazione di (.....) mesi decorrenti dalla data del presente provvedimento di concessione;
8. annotare e conservare tutti i documenti di spesa negli appositi registri IVA e dei cespiti ammortizzabili, rendendoli disponibili per i controlli richiesti da parte del concedente;
9. rispettare il principio DNSH, come definito all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;
10. rispettare, comunque, tutti gli obblighi previsti dal presente provvedimento di concessione, delle Ordinanze commissariale nn. 24/2022, 61/2023 e 66/2023 ovvero da specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR nonché le disposizioni

o le istruzioni eventualmente applicabili previste per l'utilizzo delle risorse dello stesso PNRR, anche in materia di informazione, comunicazione e pubblicità.

Art. 4 (Erogazione del contributo)

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Bando, e delle Linee Guida approvate con ordinanza n. 66/2023, il contributo sarà concesso secondo le seguenti modalità:

- A) il 25% del valore complessivo del contributo assegnato, per la fase della progettazione della misura. Tale erogazione dovrà essere garantita mediante fideiussione (bancaria o assicurativa) o specifico vincolo di bilancio entro 60 giorni dal trasferimento dell'importo. L'Ente capofila potrà utilizzare ed impegnare l'importo anticipato soltanto in un momento successivo alla comprovata acquisizione delle risorse necessarie al cofinanziamento degli interventi, ovvero alla sottoscrizione del PPP;
- B) il 35% del contributo concesso come anticipo ad avvio dei lavori, sulla base delle spese previste dal progetto di fattibilità tecnico-economica o livello di progettazione successiva o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato purché inferiori al 35%;
- C) il 35% del contributo concesso in due stati avanzamento lavori sulla base della documentazione prevista per la rendicontazione delle spese secondo i termini di cui all'art. 9 o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato.
- D) Il saldo finale pari al 5% del contributo verrà erogato solo presentando la richiesta di allaccio degli impianti all'ente distributore di zona, per gli impianti di produzione di energia elettrica, e la dichiarazione di fine lavori, per tutte le tipologie di impianti, che deve avvenire entro il 30/09/2025.
- E) Ai fini delle erogazioni per stato di avanzamento lavori, la Beneficiaria deve presentare idonea documentazione, relativa alle spese e ai costi effettivamente sostenuti, consistente in fatture quietanzate o in documenti contabili di valore probatorio equivalente e della documentazione giustificativa degli ulteriori costi sostenuti. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono.

Art. 5 (Condizioni per l'erogazione e verifica del completamento del progetto)

Ai fini dell'erogazione del contributo, il concedente, accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata unitamente alle richieste di erogazione, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di liquidazione di contributi pubblici, procede, entro 30 (trenta)

giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta, all'erogazione delle agevolazioni, fatti salvi i maggiori termini previsti nei casi indicati di seguito.

Prima dell'erogazione del residuo 5% (cinque per cento) delle agevolazioni concesse, effettua controlli, eventualmente seguiti anche da ispezioni in loco, finalizzati ad accertare l'avvenuta realizzazione del progetto di innovazione, il raggiungimento degli obiettivi previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi. In esito alle predette verifiche, il concedente procede all'erogazione delle agevolazioni eventualmente ancora spettanti ovvero al recupero di quanto erogato in eccesso.

Qualora nel corso di svolgimento delle attività di verifica inerenti le richieste di erogazione, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalla Beneficiaria ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il concedente può, una sola volta per ciascuna richiesta di erogazione, richiederli al concessionario mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a 20 (venti) giorni.

Per poter procedere all'erogazione delle agevolazioni, il concedente provvederà ad espletare le verifiche prescritte dalla legge e dalla regolamentazione UE:

Art. 6 (Monitoraggio, ispezioni e controlli. Ulteriori obblighi a carico della Beneficiaria)

In ogni fase del procedimento, il concedente può effettuare controlli e ispezioni sul progetto agevolato al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.

Ai fini degli adempimenti di cui al capoverso che precede, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione del beneficiario nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, il beneficiario consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, fermo restando che possono, a tal fine, essere effettuati accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., dal beneficiario durante il procedimento amministrativo in questione.

Il beneficiario è tenuto a trasmettere la documentazione utile al monitoraggio dell'iniziativa.

Il beneficiario è, altresì, tenuto a:

- adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità derivanti dall'utilizzo delle risorse del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR). In particolare, il beneficiario è tenuto a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, oltre a agevolare l'inserimento nel sistema informativo e gestionale dedicato a tale scopo;
- assicurare il rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art.22 del Regolamento (UE) 2021/241, al fine di agevolare il Soggetto gestore nella prevenzione di conflitti di interessi, frodi, corruzione nonché nel recupero dei fondi che sono stati indebitamente percepiti.

Art. 7 (Divieto di cessione dei crediti e cumulo di agevolazioni)

Il beneficiario non potrà cedere, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, i crediti derivanti dal presente provvedimento di concessione.

Art. 8 (Conservazione della documentazione)

La Beneficiaria si obbliga a conservare per un periodo di 10 (dieci) esercizi finanziari i titoli di spesa e i documenti originali utilizzati per il rendiconto dei costi e delle spese relative alla realizzazione del programma di spesa, con decorrenza dalla data di accettazione del presente provvedimento di concessione.

Art. 9 (Revoca del contributo)

Le agevolazioni di cui al presente provvedimento di concessione sono revocate, totalmente o parzialmente:

- a) qualora sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o più requisiti del beneficiario, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili allo stesso beneficiario e non sanabili;

- b) qualora il beneficiario, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- c) qualora il beneficiario non consenta i controlli sulla realizzazione del progetto agevolato;
- d) qualora si verificano variazioni che il concedente valuti non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
- e) qualora il beneficiario non porti a conclusione il progetto ammesso a contributo, entro il termine dicome da progetto, decorrenti dalla data del presente provvedimento di concessione, salvo i casi in cui Invitalia accerti che il ritardo derivi da fatti o atti non imputabili al beneficiario;
- f) negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal Bando ovvero dal presente provvedimento di concessione, in relazione alle condizioni ed agli obblighi a carico del beneficiario, come specificati dall'art. 11 del Bando, ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche riferite all'ordinamento europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR;
- g) qualora il beneficiario non rispetti gli orientamenti tecnici citati sull'applicazione del principio DNSH;
- h) qualora il beneficiario non rispetti, puntualmente ed esattamente, anche uno solo degli obblighi di cui all'articolo 3 che precede;
- i) qualora il beneficiario ceda ad un terzo i contributi di cui all'articolo 1 che precede;
- l) qualora il beneficiario rinunci ai contributi di cui all'articolo 1 che precede;
- m) qualora il beneficiario non rispetti le previsioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento per l'attuazione del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR.

La revoca totale delle agevolazioni comporta l'obbligo per il Beneficiario di restituire al concedente l'intero ammontare delle agevolazioni erogate.

La revoca del contributo è disposta dal concedente che procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti, al recupero coattivo degli stessi importi, maggiorati dell'interesse pari al tasso ufficiale

di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Invitalia provvede al recupero anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46 e ss.mm.ii., applicando quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Il provvedimento di revoca del contributo verrà comunicato a mezzo PEC.

Art. 10 (Elezione di domicilio – Foro competente)

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione a quanto stabilito nel presente provvedimento di concessione saranno decise con competenza esclusiva dall'Autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Art. 11 (Accettazione del provvedimento di concessione e disposizioni finali)

L'accettazione del presente provvedimento di concessione, controfirmata digitalmente, dovrà essere trasmessa all'indirizzo PEC comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del presente provvedimento di concessione pena la decadenza, e conseguente disimpegno, del contributo concesso di cui all'articolo 1 del presente provvedimento di concessione.

Ai fini del presente provvedimento di concessione e per quanto non espressamente richiamato, si applicano le norme previste nelle ordinanze commissariali n. 24/2023, 61/2023 e 66/2023, nel Bando e nei provvedimenti dagli stessi richiamati che ne costituiscono parte integrante, nonché la normativa che disciplina il fondo complementare al PNRR (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR – PNC).

Art. 12 (Trattamento dei dati personali)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, la Beneficiaria dichiara di aver preso visione dell'informativa rilasciata ai sensi art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation meglio noto con la sigla GDPR) e pubblicata nell'area riservata alle società beneficiarie delle agevolazioni sul sito istituzionale di Invitalia all'indirizzo www.invitalia.it e di aver preso atto che:

- i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità indicate nella normativa di riferimento delle agevolazioni richieste e per le attività connesse;
- i dati personali saranno trattati unicamente con mezzi elettronici e comunque automatizzati;
- i dati personali non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati unicamente ai destinatari indicati all'art. 5 della detta informativa;
- al soggetto titolare dei dati sono riconosciuti, con le modalità e nei limiti indicati nella medesima normativa, i diritti di accesso, rettifica, limitazione ed opposizione di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;

e che eventuali richieste per l'esercizio dei predetti diritti dovranno essere inoltrate al titolare del trattamento dei dati.

Il Commissario Straordinario del Governo
per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Sen. Avv. Guido Castelli

Il Coordinatore
della Struttura di missione
per il coordinamento dei processi di ricostruzione
e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009
Consigliere Mario Fiorentino



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Struttura di Missione Sisma 2009

Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009

Misura Agevolativa	Sub misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR
Ente	COMUNE DI MATELICA
N° Protocollo	CGRTS-0054846-A-05/12/2023
Oggetto	Provvedimento di Concessione
CUP	E92E22000960003

Il Commissario straordinario per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli ed il Capo della Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile, Consigliere Mario Fiorentino,

PREMESSO CHE

- il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii. ha statuito "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*";
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, e successivamente prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2020 e 10 febbraio 2022 è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- l'art. 2 comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023 n. 3 del 2023 ha stabilito che Commissario straordinario è nominato con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2023, in attuazione del suddetto decreto-legge n. 3 del 2023, è stata aggiornata la suddetta nomina riferita al Commissario Straordinario;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018 ha stabilito le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione ed ha modificato i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abrogato il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) della Commissione del 17 giugno 2014, e ss.mm.ii., ha dichiarato alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento GBER);
- la decisione C(2022)1545 *final* del 18 marzo 2022 ha modificato la carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 – Italia);
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2020)1863 del 19 marzo 2020, ha adottato il “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*” e ss.mm.ii.;
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022, ha adottato il “*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*”;
- il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, ha statuito “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*” ed in particolare l'art. 1, secondo comma lett. b), ha previsto che “*Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026*”;
- il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha statuito: “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;
- l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 ha definito gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), e la Comunicazione della Commissione UE C(2021) 1054 *final*, del 12 febbraio 2021 ha statuito “*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”;
- la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'atto di “*Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108*” e detta delibera prevede, *inter alia*, le seguenti sub-misure del Piano Complementare Sisma: sub misura B1 “*Sostegno agli investimenti*”; sub misura B2 “*Turismo,*

cultura, sport e inclusione”; sub misura B3 “*Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie*”;

- con Ordinanza commissariale n. 4 del 23 dicembre 2021, adottata ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 1 febbraio 2022, al n. 196, si è dato attuazione alla sub-misura A2 “Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili” del Piano Complementare Sisma, di cui occorre affidare la progettazione con riguardo alla Linea di intervento n. 3, intitolata “Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili”, e con riguardo alla Linea di intervento n. 4, intitolata “Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell’energia elettrica da fonti pulite”, ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel rispetto delle Linee guida e dei milestone indicati nel decreto MEF del 15 luglio 2021, prevedendo, tra gli altri, i soggetti attuatori dell’intervento, il Responsabile degli interventi, e l’allocazione delle risorse finanziarie per un importo pari ad €. 68 mln;
- con Ordinanza commissariale n. 24 del 30 giugno 2022, adottata ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108”, registrata dalla Corte dei Conti in data 29 luglio 2022, al n. 1991, si è proceduto all’approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e del bando relativo all’attuazione della Ordinanza n. 4 del 23 dicembre 2021 per l’attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2 “Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili”, Linea di intervento n. 3, “Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili”, e Linea di intervento n. 4, “Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell’energia elettrica da fonti pulite”, del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza”;
- con Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 4 settembre 2023, al n. 2021, si è proceduto all’approvazione della graduatoria e dei beneficiari del "Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione", sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR”;
- con Ordinanza n. 66 del 23 novembre 2023, in fase di registrazione, adottata ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, in fase di registrazione. Sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR, si è proceduto a modifica l’Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 e le modalità di attuazione degli interventi;

CONSIDERATO CHE

- Considerato che, con ordinanze PNC n. 61/2023 e 66/2023 il soggetto CER avente come capofila il Comune di Matelica è risultato beneficiario dell’importo di Euro 8.515.022,31 a fronte di un

progetto che prevede un ammontare di spesa complessivamente prevista pari a Euro 17.030.044,61;

- Il soggetto proponente ha assunto il codice CUP E92E22000960003;

Tutto ciò premesso e considerato, i soggetti attuatori rilasciano la presente

CONCESSIONE

Art. 1 (Progetto di CER Comune di Matelica)

La domanda di contributo presentata dalla CER avente come capofila il Comune di Matelica, è ammessa ai benefici economici previsti dal disposto dagli art. 3 e 5 del Bando e secondo le modalità e le percentuali stabilite nelle ordinanze n. 61/2023 e n. 66/2023, il cui programma di spesa ammesso è pari a complessivi Euro 17.030.044,61.

Il termine per la realizzazione del progetto coincide con la scadenza relativa all'utilizzo dei fondi PNC.

A fronte del suddetto programma di spesa ammesso, è concessa un'agevolazione nella forma di contributo a fondo perduto di un importo di Euro 8.515.022,31.

La predetta sovvenzione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 41 del Regolamento (EU) No 651/2014, paragrafi, 5, 6, 7, 8 e 9;

Art. 2 (Aumento o riduzione del progetto)

Ai sensi dell'art. 10 del Bando, i progetti finanziati a seguito del presente bando non possono essere oggetto di modifica, salvo che per aspetti di dettaglio e/o miglioramenti e/o esigenze di adeguamento prezzi, fermo restando il contributo assegnato. In ogni caso le modifiche ai progetti e le motivazioni che hanno generato le suddette modifiche devono essere inviate agli USR competenti e devono essere autorizzate da parte del Soggetto attuatore competente, struttura commissariale e struttura tecnica di missione sisma 2009, previa acquisizione della documentazione tecnica da parte dell'ente beneficiario. In ogni caso non possono essere autorizzate variazioni progettuali che portino alla modifica della graduatoria approvata e che portino alla realizzazione di un progetto con target inferiori rispetto a quelli inizialmente indicati in sede di proposta progettuale ovvero a una modifica in aumento del contributo percentualmente spettante (tale modifica viene suggerita in quanto gli ultimi in graduatoria potrebbero beneficiare di un aumento dell'importo loro "assegnato" qualora i beneficiari che li precedono abbiano una rideterminazione in diminuzione del costo del fotovoltaico)

Art. 3 (Obbligazioni)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 12, la Beneficiaria si obbliga a:

1. non effettuare variazioni che i soggetti attuatori valutino non compatibili con il mantenimento del contributo;
2. garantire una adeguata conservazione della documentazione progettuale come previsto al successivo articolo 9 del presente provvedimento di concessione;
3. adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative all'iniziativa agevolata, così da assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse;
4. rispettare l'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti all'iniziativa ammessa alle agevolazioni;
5. consentire e favorire lo svolgimento, da parte del concedente, di controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento del programma di spesa e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, come meglio previsto all'art.6;
6. rispettare le ulteriori norme europee e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, non discriminazione e promozione dei giovani;
7. portare a conclusione l'iniziativa ammessa alle agevolazioni entro il prescritto termine di ultimazione di (.....) mesi decorrenti dalla data del presente provvedimento di concessione;
8. annotare e conservare tutti i documenti di spesa negli appositi registri IVA e dei cespiti ammortizzabili, rendendoli disponibili per i controlli richiesti da parte del concedente;
9. rispettare il principio DNSH, come definito all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;
10. rispettare, comunque, tutti gli obblighi previsti dal presente provvedimento di concessione, delle Ordinanze commissariale nn. 24/2022, 61/2023 e 66/2023 ovvero da specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR nonché le disposizioni

o le istruzioni eventualmente applicabili previste per l'utilizzo delle risorse dello stesso PNRR, anche in materia di informazione, comunicazione e pubblicità.

Art. 4 (Erogazione del contributo)

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Bando, e delle Linee Guida approvate con ordinanza n. 66/2023, il contributo sarà concesso secondo le seguenti modalità:

- A) il 25% del valore complessivo del contributo assegnato, per la fase della progettazione della misura. Tale erogazione dovrà essere garantita mediante fideiussione (bancaria o assicurativa) o specifico vincolo di bilancio entro 60 giorni dal trasferimento dell'importo. L'Ente capofila potrà utilizzare ed impegnare l'importo anticipato soltanto in un momento successivo alla comprovata acquisizione delle risorse necessarie al cofinanziamento degli interventi, ovvero alla sottoscrizione del PPP;
- B) il 35% del contributo concesso come anticipo ad avvio dei lavori, sulla base delle spese previste dal progetto di fattibilità tecnico-economica o livello di progettazione successiva o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato purché inferiori al 35%;
- C) il 35% del contributo concesso in due stati avanzamento lavori sulla base della documentazione prevista per la rendicontazione delle spese secondo i termini di cui all'art. 9 o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato.
- D) Il saldo finale pari al 5% del contributo verrà erogato solo presentando la richiesta di allaccio degli impianti all'ente distributore di zona, per gli impianti di produzione di energia elettrica, e la dichiarazione di fine lavori, per tutte le tipologie di impianti, che deve avvenire entro il 30/09/2025.
- E) Ai fini delle erogazioni per stato di avanzamento lavori, la Beneficiaria deve presentare idonea documentazione, relativa alle spese e ai costi effettivamente sostenuti, consistente in fatture quietanzate o in documenti contabili di valore probatorio equivalente e della documentazione giustificativa degli ulteriori costi sostenuti. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono.

Art. 5 (Condizioni per l'erogazione e verifica del completamento del progetto)

Ai fini dell'erogazione del contributo, il concedente, accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata unitamente alle richieste di erogazione, nonché tutte le condizioni previste

dalla normativa vigente in materia di liquidazione di contributi pubblici, procede, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta, all'erogazione delle agevolazioni, fatti salvi i maggiori termini previsti nei casi indicati di seguito.

Prima dell'erogazione del residuo 5% (cinque per cento) delle agevolazioni concesse, effettua controlli, eventualmente seguiti anche da ispezioni in loco, finalizzati ad accertare l'avvenuta realizzazione del progetto di innovazione, il raggiungimento degli obiettivi previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi. In esito alle predette verifiche, il concedente procede all'erogazione delle agevolazioni eventualmente ancora spettanti ovvero al recupero di quanto erogato in eccesso.

Qualora nel corso di svolgimento delle attività di verifica inerenti le richieste di erogazione, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalla Beneficiaria ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il concedente può, una sola volta per ciascuna richiesta di erogazione, richiederli al concessionario mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a 20 (venti) giorni.

Per poter procedere all'erogazione delle agevolazioni, il concedente provvederà ad espletare le verifiche prescritte dalla legge e dalla regolamentazione UE:

Art. 6 (Monitoraggio, ispezioni e controlli. Ulteriori obblighi a carico della Beneficiaria)

In ogni fase del procedimento, il concedente può effettuare controlli e ispezioni sul progetto agevolato al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.

Ai fini degli adempimenti di cui al capoverso che precede, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione del beneficiario nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, il beneficiario consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, fermo restando che possono, a tal fine, essere effettuati accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., dal beneficiario durante il procedimento amministrativo in questione.

Il beneficiario è tenuto a trasmettere la documentazione utile al monitoraggio dell'iniziativa.

Il beneficiario è, altresì, tenuto a:

- adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità derivanti dall'utilizzo delle risorse del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR). In particolare, il beneficiario è tenuto a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, oltre a agevolare l'inserimento nel sistema informativo e gestionale dedicato a tale scopo;
- assicurare il rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art.22 del Regolamento (UE) 2021/241, al fine di agevolare il Soggetto gestore nella prevenzione di conflitti di interessi, frodi, corruzione nonché nel recupero dei fondi che sono stati indebitamente percepiti.

Art. 7 (Divieto di cessione dei crediti e cumulo di agevolazioni)

Il beneficiario non potrà cedere, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, i crediti derivanti dal presente provvedimento di concessione.

Art. 8 (Conservazione della documentazione)

La Beneficiaria si obbliga a conservare per un periodo di 10 (dieci) esercizi finanziari i titoli di spesa e i documenti originali utilizzati per il rendiconto dei costi e delle spese relative alla realizzazione del programma di spesa, con decorrenza dalla data di accettazione del presente provvedimento di concessione.

Art. 9 (Revoca del contributo)

Le agevolazioni di cui al presente provvedimento di concessione sono revocate, totalmente o parzialmente:

- a) qualora sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o più requisiti del beneficiario, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili allo stesso beneficiario e non sanabili;

- b) qualora il beneficiario, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- c) qualora il beneficiario non consenta i controlli sulla realizzazione del progetto agevolato;
- d) qualora si verificano variazioni che il concedente valuti non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
- e) qualora il beneficiario non porti a conclusione il progetto ammesso a contributo, entro il termine dicome da progetto, decorrenti dalla data del presente provvedimento di concessione, salvo i casi in cui Invitalia accerti che il ritardo derivi da fatti o atti non imputabili al beneficiario;
- f) negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal Bando ovvero dal presente provvedimento di concessione, in relazione alle condizioni ed agli obblighi a carico del beneficiario, come specificati dall'art. 11 del Bando, ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche riferite all'ordinamento europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR;
- g) qualora il beneficiario non rispetti gli orientamenti tecnici citati sull'applicazione del principio DNSH;
- h) qualora il beneficiario non rispetti, puntualmente ed esattamente, anche uno solo degli obblighi di cui all'articolo 3 che precede;
- i) qualora il beneficiario ceda ad un terzo i contributi di cui all'articolo 1 che precede;
- l) qualora il beneficiario rinunci ai contributi di cui all'articolo 1 che precede;
- m) qualora il beneficiario non rispetti le previsioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento per l'attuazione del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR.

La revoca totale delle agevolazioni comporta l'obbligo per il Beneficiario di restituire al concedente l'intero ammontare delle agevolazioni erogate.

La revoca del contributo è disposta dal concedente che procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti, al recupero coattivo degli stessi importi, maggiorati dell'interesse pari al tasso ufficiale

di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Invitalia provvede al recupero anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46 e ss.mm.ii., applicando quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Il provvedimento di revoca del contributo verrà comunicato a mezzo PEC.

Art. 10 (Elezione di domicilio – Foro competente)

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione a quanto stabilito nel presente provvedimento di concessione saranno decise con competenza esclusiva dall'Autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Art. 11 (Accettazione del provvedimento di concessione e disposizioni finali)

L'accettazione del presente provvedimento di concessione, controfirmata digitalmente, dovrà essere trasmessa all'indirizzo PEC comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del presente provvedimento di concessione pena la decadenza, e conseguente disimpegno, del contributo concesso di cui all'articolo 1 del presente provvedimento di concessione.

Ai fini del presente provvedimento di concessione e per quanto non espressamente richiamato, si applicano le norme previste nelle ordinanze commissariali n. 24/2023, 61/2023 e 66/2023, nel Bando e nei provvedimenti dagli stessi richiamati che ne costituiscono parte integrante, nonché la normativa che disciplina il fondo complementare al PNRR (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR – PNC).

Art. 12 (Trattamento dei dati personali)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, la Beneficiaria dichiara di aver preso visione dell'informativa rilasciata ai sensi art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation meglio noto con la sigla GDPR) e pubblicata nell'area riservata alle società beneficiarie delle agevolazioni sul sito istituzionale di Invitalia all'indirizzo www.invitalia.it e di aver preso atto che:

- i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità indicate nella normativa di riferimento delle agevolazioni richieste e per le attività connesse;
- i dati personali saranno trattati unicamente con mezzi elettronici e comunque automatizzati;
- i dati personali non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati unicamente ai destinatari indicati all'art. 5 della detta informativa;
- al soggetto titolare dei dati sono riconosciuti, con le modalità e nei limiti indicati nella medesima normativa, i diritti di accesso, rettifica, limitazione ed opposizione di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;

e che eventuali richieste per l'esercizio dei predetti diritti dovranno essere inoltrate al titolare del trattamento dei dati.

Il Commissario Straordinario del Governo
per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Sen. Avv. Guido Castelli

Il Coordinatore
della Struttura di missione
per il coordinamento dei processi di ricostruzione
e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009
Consigliere Mario Fiorentino



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Struttura di Missione Sisma 2009

Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009

Misura Agevolativa	Sub misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR
Ente	UNIONE MONTANA MONTI AZZURRI
N° Protocollo	CGRTS-0055077-A-06/12/2023
Oggetto	Provvedimento di Concessione
CUP	B43D23000760003

Il Commissario straordinario per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli ed il Capo della Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile, Consigliere Mario Fiorentino,

PREMESSO CHE

- il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii. ha statuito "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*";
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, e successivamente prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2020 e 10 febbraio 2022 è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- l'art. 2 comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023 n. 3 del 2023 ha stabilito che Commissario straordinario è nominato con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2023, in attuazione del suddetto decreto-legge n. 3 del 2023, è stata aggiornata la suddetta nomina riferita al Commissario Straordinario;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018 ha stabilito le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione ed ha modificato i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abrogato il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) della Commissione del 17 giugno 2014, e ss.mm.ii., ha dichiarato alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento GBER);
- la decisione C(2022)1545 *final* del 18 marzo 2022 ha modificato la carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 – Italia);
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2020)1863 del 19 marzo 2020, ha adottato il “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*” e ss.mm.ii.;
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022, ha adottato il “*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*”;
- il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, ha statuito “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*” ed in particolare l'art. 1, secondo comma lett. b), ha previsto che “*Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026*”;
- il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha statuito: “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;
- l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 ha definito gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), e la Comunicazione della Commissione UE C(2021) 1054 *final*, del 12 febbraio 2021 ha statuito “*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”;
- la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'atto di “*Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108*” e detta delibera prevede, *inter alia*, le seguenti sub-misure del Piano Complementare Sisma: sub misura B1 “*Sostegno agli investimenti*”; sub misura B2 “*Turismo,*

cultura, sport e inclusione”; sub misura B3 “*Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie*”;

- con Ordinanza commissariale n. 4 del 23 dicembre 2021, adottata ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 1 febbraio 2022, al n. 196, si è dato attuazione alla sub-misura A2 “Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili” del Piano Complementare Sisma, di cui occorre affidare la progettazione con riguardo alla Linea di intervento n. 3, intitolata “Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili”, e con riguardo alla Linea di intervento n. 4, intitolata “Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell’energia elettrica da fonti pulite”, ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel rispetto delle Linee guida e dei milestone indicati nel decreto MEF del 15 luglio 2021, prevedendo, tra gli altri, i soggetti attuatori dell’intervento, il Responsabile degli interventi, e l’allocazione delle risorse finanziarie per un importo pari ad €. 68 mln;
- con Ordinanza commissariale n. 24 del 30 giugno 2022, adottata ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108”, registrata dalla Corte dei Conti in data 29 luglio 2022, al n. 1991, si è proceduto all’approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e del bando relativo all’attuazione della Ordinanza n. 4 del 23 dicembre 2021 per l’attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2 “Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili”, Linea di intervento n. 3, “Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili”, e Linea di intervento n. 4, “Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell’energia elettrica da fonti pulite”, del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza”;
- con Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 4 settembre 2023, al n. 2021, si è proceduto all’approvazione della graduatoria e dei beneficiari del "Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione", sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR”;
- con Ordinanza n. 66 del 23 novembre 2023, in fase di registrazione, adottata ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, in fase di registrazione. Sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR, si è proceduto a modifica l’Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 e le modalità di attuazione degli interventi;

CONSIDERATO CHE

- Considerato che, con ordinanze PNC n. 61/2023 e 66/2023 il soggetto CER avente come capofila l’Unione Montana Monti Azzurri è risultato beneficiario dell’importo di Euro 9.424.581,95 a

fronte di un progetto che prevede un ammontare di spesa complessivamente prevista pari a Euro 13.463.688,5;

- Il soggetto proponente ha assunto il codice CUP B43D23000760003;

Tutto ciò premesso e considerato, i soggetti attuatori rilasciano la presente

CONCESSIONE

Art. 1 (Progetto di CER Monti Azzurri)

La domanda di contributo presentata dalla CER avente come capofila l'Unione Montana Monti Azzurri è ammessa ai benefici economici previsti dal disposto dagli art. 3 e 5 del Bando e secondo le modalità e le percentuali stabilite nelle ordinanze n. 61/2023 e n. 66/2023, il cui programma di spesa ammesso è pari a complessivi Euro 13.463.688,5.

Il termine per la realizzazione del progetto coincide con la scadenza relativa all'utilizzo dei fondi PNC.

A fronte del suddetto programma di spesa ammesso, è concessa un'agevolazione nella forma di contributo a fondo perduto di un importo di Euro 9.424.581,95.

La predetta sovvenzione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 41 del Regolamento (EU) No 651/2014, paragrafi, 5, 6, 7, 8 e 9;

Art. 2 (Aumento o riduzione del progetto)

Ai sensi dell'art. 10 del Bando, i progetti finanziati a seguito del presente bando non possono essere oggetto di modifica, salvo che per aspetti di dettaglio e/o miglioramenti e/o esigenze di adeguamento prezzi, fermo restando il contributo assegnato. In ogni caso le modifiche ai progetti e le motivazioni che hanno generato le suddette modifiche devono essere inviate agli USR competenti e devono essere autorizzate da parte del Soggetto attuatore competente, struttura commissariale e struttura tecnica di missione sisma 2009, previa acquisizione della documentazione tecnica da parte dell'ente beneficiario. In ogni caso non possono essere autorizzate variazioni progettuali che portino alla modifica della graduatoria approvata e che portino alla realizzazione di un progetto con target inferiori rispetto a quelli inizialmente indicati in sede di proposta progettuale ovvero a una modifica in aumento del contributo percentualmente spettante (tale modifica viene suggerita in quanto gli ultimi in graduatoria potrebbero beneficiare di un aumento dell'importo loro "assegnato" qualora i beneficiari che li precedono abbiano una rideterminazione in diminuzione del costo del fotovoltaico)

Art. 3 (Obbligazioni)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 12, la Beneficiaria si obbliga a:

1. non effettuare variazioni che i soggetti attuatori valutino non compatibili con il mantenimento del contributo;
2. garantire una adeguata conservazione della documentazione progettuale come previsto al successivo articolo 9 del presente provvedimento di concessione;
3. adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative all'iniziativa agevolata, così da assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse;
4. rispettare l'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti all'iniziativa ammessa alle agevolazioni;
5. consentire e favorire lo svolgimento, da parte del concedente, di controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento del programma di spesa e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, come meglio previsto all'art.6;
6. rispettare le ulteriori norme europee e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, non discriminazione e promozione dei giovani;
7. portare a conclusione l'iniziativa ammessa alle agevolazioni entro il prescritto termine di ultimazione di (.....) mesi decorrenti dalla data del presente provvedimento di concessione;
8. annotare e conservare tutti i documenti di spesa negli appositi registri IVA e dei cespiti ammortizzabili, rendendoli disponibili per i controlli richiesti da parte del concedente;
9. rispettare il principio DNSH, come definito all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;
10. rispettare, comunque, tutti gli obblighi previsti dal presente provvedimento di concessione, delle Ordinanze commissariale nn. 24/2022, 61/2023 e 66/2023 ovvero da specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR nonché le disposizioni

o le istruzioni eventualmente applicabili previste per l'utilizzo delle risorse dello stesso PNRR, anche in materia di informazione, comunicazione e pubblicità.

Art. 4 (Erogazione del contributo)

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Bando, e delle Linee Guida approvate con ordinanza n. 66/2023, il contributo sarà concesso secondo le seguenti modalità:

- A) il 25% del valore complessivo del contributo assegnato, per la fase della progettazione della misura. Tale erogazione dovrà essere garantita mediante fideiussione (bancaria o assicurativa) o specifico vincolo di bilancio entro 60 giorni dal trasferimento dell'importo. L'Ente capofila potrà utilizzare ed impegnare l'importo anticipato soltanto in un momento successivo alla comprovata acquisizione delle risorse necessarie al cofinanziamento degli interventi, ovvero alla sottoscrizione del PPP;
- B) il 35% del contributo concesso come anticipo ad avvio dei lavori, sulla base delle spese previste dal progetto di fattibilità tecnico-economica o livello di progettazione successiva o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato purché inferiori al 35%;
- C) il 35% del contributo concesso in due stati avanzamento lavori sulla base della documentazione prevista per la rendicontazione delle spese secondo i termini di cui all'art. 9 o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato.
- D) Il saldo finale pari al 5% del contributo verrà erogato solo presentando la richiesta di allaccio degli impianti all'ente distributore di zona, per gli impianti di produzione di energia elettrica, e la dichiarazione di fine lavori, per tutte le tipologie di impianti, che deve avvenire entro il 30/09/2025.
- E) Ai fini delle erogazioni per stato di avanzamento lavori, la Beneficiaria deve presentare idonea documentazione, relativa alle spese e ai costi effettivamente sostenuti, consistente in fatture quietanzate o in documenti contabili di valore probatorio equivalente e della documentazione giustificativa degli ulteriori costi sostenuti. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono.

Art. 5 (Condizioni per l'erogazione e verifica del completamento del progetto)

Ai fini dell'erogazione del contributo, il concedente, accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata unitamente alle richieste di erogazione, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di liquidazione di contributi pubblici, procede, entro 30 (trenta)

giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta, all'erogazione delle agevolazioni, fatti salvi i maggiori termini previsti nei casi indicati di seguito.

Prima dell'erogazione del residuo 5% (cinque per cento) delle agevolazioni concesse, effettua controlli, eventualmente seguiti anche da ispezioni in loco, finalizzati ad accertare l'avvenuta realizzazione del progetto di innovazione, il raggiungimento degli obiettivi previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi. In esito alle predette verifiche, il concedente procede all'erogazione delle agevolazioni eventualmente ancora spettanti ovvero al recupero di quanto erogato in eccesso.

Qualora nel corso di svolgimento delle attività di verifica inerenti le richieste di erogazione, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalla Beneficiaria ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il concedente può, una sola volta per ciascuna richiesta di erogazione, richiederli al concessionario mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a 20 (venti) giorni.

Per poter procedere all'erogazione delle agevolazioni, il concedente provvederà ad espletare le verifiche prescritte dalla legge e dalla regolamentazione UE:

Art. 6 (Monitoraggio, ispezioni e controlli. Ulteriori obblighi a carico della Beneficiaria)

In ogni fase del procedimento, il concedente può effettuare controlli e ispezioni sul progetto agevolato al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.

Ai fini degli adempimenti di cui al capoverso che precede, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione del beneficiario nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, il beneficiario consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, fermo restando che possono, a tal fine, essere effettuati accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., dal beneficiario durante il procedimento amministrativo in questione.

Il beneficiario è tenuto a trasmettere la documentazione utile al monitoraggio dell'iniziativa.

Il beneficiario è, altresì, tenuto a:

- adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità derivanti dall'utilizzo delle risorse del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR). In particolare, il beneficiario è tenuto a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, oltre a agevolare l'inserimento nel sistema informativo e gestionale dedicato a tale scopo;
- assicurare il rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art.22 del Regolamento (UE) 2021/241, al fine di agevolare il Soggetto gestore nella prevenzione di conflitti di interessi, frodi, corruzione nonché nel recupero dei fondi che sono stati indebitamente percepiti.

Art. 7 (Divieto di cessione dei crediti e cumulo di agevolazioni)

Il beneficiario non potrà cedere, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, i crediti derivanti dal presente provvedimento di concessione.

Art. 8 (Conservazione della documentazione)

La Beneficiaria si obbliga a conservare per un periodo di 10 (dieci) esercizi finanziari i titoli di spesa e i documenti originali utilizzati per il rendiconto dei costi e delle spese relative alla realizzazione del programma di spesa, con decorrenza dalla data di accettazione del presente provvedimento di concessione.

Art. 9 (Revoca del contributo)

Le agevolazioni di cui al presente provvedimento di concessione sono revocate, totalmente o parzialmente:

- a) qualora sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o più requisiti del beneficiario, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili allo stesso beneficiario e non sanabili;

- b) qualora il beneficiario, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- c) qualora il beneficiario non consenta i controlli sulla realizzazione del progetto agevolato;
- d) qualora si verificano variazioni che il concedente valuti non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
- e) qualora il beneficiario non porti a conclusione il progetto ammesso a contributo, entro il termine dicome da progetto, decorrenti dalla data del presente provvedimento di concessione, salvo i casi in cui Invitalia accerti che il ritardo derivi da fatti o atti non imputabili al beneficiario;
- f) negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal Bando ovvero dal presente provvedimento di concessione, in relazione alle condizioni ed agli obblighi a carico del beneficiario, come specificati dall'art. 11 del Bando, ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche riferite all'ordinamento europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR;
- g) qualora il beneficiario non rispetti gli orientamenti tecnici citati sull'applicazione del principio DNSH;
- h) qualora il beneficiario non rispetti, puntualmente ed esattamente, anche uno solo degli obblighi di cui all'articolo 3 che precede;
- i) qualora il beneficiario ceda ad un terzo i contributi di cui all'articolo 1 che precede;
- l) qualora il beneficiario rinunci ai contributi di cui all'articolo 1 che precede;
- m) qualora il beneficiario non rispetti le previsioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento per l'attuazione del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR.

La revoca totale delle agevolazioni comporta l'obbligo per il Beneficiario di restituire al concedente l'intero ammontare delle agevolazioni erogate.

La revoca del contributo è disposta dal concedente che procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti, al recupero coattivo degli stessi importi, maggiorati dell'interesse pari al tasso ufficiale

di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Invitalia provvede al recupero anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46 e ss.mm.ii., applicando quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Il provvedimento di revoca del contributo verrà comunicato a mezzo PEC.

Art. 10 (Elezione di domicilio – Foro competente)

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione a quanto stabilito nel presente provvedimento di concessione saranno decise con competenza esclusiva dall'Autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Art. 11 (Accettazione del provvedimento di concessione e disposizioni finali)

L'accettazione del presente provvedimento di concessione, controfirmata digitalmente, dovrà essere trasmessa all'indirizzo PEC comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del presente provvedimento di concessione pena la decadenza, e conseguente disimpegno, del contributo concesso di cui all'articolo 1 del presente provvedimento di concessione.

Ai fini del presente provvedimento di concessione e per quanto non espressamente richiamato, si applicano le norme previste nelle ordinanze commissariali n. 24/2023, 61/2023 e 66/2023, nel Bando e nei provvedimenti dagli stessi richiamati che ne costituiscono parte integrante, nonché la normativa che disciplina il fondo complementare al PNRR (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR – PNC).

Art. 12 (Trattamento dei dati personali)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, la Beneficiaria dichiara di aver preso visione dell'informativa rilasciata ai sensi art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation meglio noto con la sigla GDPR) e pubblicata nell'area riservata alle società beneficiarie delle agevolazioni sul sito istituzionale di Invitalia all'indirizzo www.invitalia.it e di aver preso atto che:

- i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità indicate nella normativa di riferimento delle agevolazioni richieste e per le attività connesse;
- i dati personali saranno trattati unicamente con mezzi elettronici e comunque automatizzati;
- i dati personali non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati unicamente ai destinatari indicati all'art. 5 della detta informativa;
- al soggetto titolare dei dati sono riconosciuti, con le modalità e nei limiti indicati nella medesima normativa, i diritti di accesso, rettifica, limitazione ed opposizione di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;

e che eventuali richieste per l'esercizio dei predetti diritti dovranno essere inoltrate al titolare del trattamento dei dati.

Il Commissario Straordinario del Governo
per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Sen. Avv. Guido Castelli

Il Coordinatore
della Struttura di missione
per il coordinamento dei processi di ricostruzione
e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009
Consigliere Mario Fiorentino



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Struttura di Missione Sisma 2009

Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009

Misura Agevolativa	Sub misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR
Ente	COMUNE DI CAMERINO
N° Protocollo	CGRTS-0054857-A-05/12/2023
Oggetto	Provvedimento di Concessione
CUP	E23D23000140003

Il Commissario straordinario per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli ed il Capo della Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile, Consigliere Mario Fiorentino,

PREMESSO CHE

- il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii. ha statuito "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*";
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, e successivamente prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2020 e 10 febbraio 2022 è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- l'art. 2 comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023 n. 3 del 2023 ha stabilito che Commissario straordinario è nominato con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2023, in attuazione del suddetto decreto-legge n. 3 del 2023, è stata aggiornata la suddetta nomina riferita al Commissario Straordinario;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018 ha stabilito le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione ed ha modificato i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abrogato il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) della Commissione del 17 giugno 2014, e ss.mm.ii., ha dichiarato alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento GBER);
- la decisione C(2022)1545 *final* del 18 marzo 2022 ha modificato la carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 – Italia);
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2020)1863 del 19 marzo 2020, ha adottato il “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*” e ss.mm.ii.;
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022, ha adottato il “*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*”;
- il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, ha statuito “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*” ed in particolare l'art. 1, secondo comma lett. b), ha previsto che “*Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026*”;
- il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha statuito: “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;
- l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 ha definito gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), e la Comunicazione della Commissione UE C(2021) 1054 *final*, del 12 febbraio 2021 ha statuito “*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”;
- la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'atto di “*Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108*” e detta delibera prevede, *inter alia*, le seguenti sub-misure del Piano Complementare Sisma: sub misura B1 “*Sostegno agli investimenti*”; sub misura B2 “*Turismo,*

cultura, sport e inclusione”; sub misura B3 “*Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie*”;

- con Ordinanza commissariale n. 4 del 23 dicembre 2021, adottata ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 1 febbraio 2022, al n. 196, si è dato attuazione alla sub-misura A2 “Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili” del Piano Complementare Sisma, di cui occorre affidare la progettazione con riguardo alla Linea di intervento n. 3, intitolata “Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili”, e con riguardo alla Linea di intervento n. 4, intitolata “Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell’energia elettrica da fonti pulite”, ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel rispetto delle Linee guida e dei milestone indicati nel decreto MEF del 15 luglio 2021, prevedendo, tra gli altri, i soggetti attuatori dell’intervento, il Responsabile degli interventi, e l’allocazione delle risorse finanziarie per un importo pari ad €. 68 mln;
- con Ordinanza commissariale n. 24 del 30 giugno 2022, adottata ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108”, registrata dalla Corte dei Conti in data 29 luglio 2022, al n. 1991, si è proceduto all’approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e del bando relativo all’attuazione della Ordinanza n. 4 del 23 dicembre 2021 per l’attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2 “Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili”, Linea di intervento n. 3, “Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili”, e Linea di intervento n. 4, “Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell’energia elettrica da fonti pulite”, del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza”;
- con Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 4 settembre 2023, al n. 2021, si è proceduto all’approvazione della graduatoria e dei beneficiari del "Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione", sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR”;
- con Ordinanza n. 66 del 23 novembre 2023, in fase di registrazione, adottata ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, in fase di registrazione. Sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR, si è proceduto a modifica l’Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 e le modalità di attuazione degli interventi;

CONSIDERATO CHE

- Considerato che, con ordinanze PNC n. 61/2023 e 66/2023 il soggetto CER avente come capofila il Comune di Camerino è risultato beneficiario dell’importo di Euro 9.579 213,45 a fronte di un

progetto che prevede un ammontare di spesa complessivamente prevista pari a Euro 19.158.426,9;

- Il soggetto proponente ha assunto il codice CUP E23D23000140003;

Tutto ciò premesso e considerato, i soggetti attuatori rilasciano la presente

CONCESSIONE

Art. 1 (Progetto di CER Comune di Camerino)

La domanda di contributo presentata dalla CER avente come capofila il Comune di Camerino, è ammessa ai benefici economici previsti dal disposto dagli art. 3 e 5 del Bando e secondo le modalità e le percentuali stabilite nelle ordinanze n. 61/2023 e n. 66/2023, il cui programma di spesa ammesso è pari a complessivi Euro 19.158.426,9.

Il termine per la realizzazione del progetto coincide con la scadenza relativa all'utilizzo dei fondi PNC.

A fronte del suddetto programma di spesa ammesso, è concessa un'agevolazione nella forma di contributo a fondo perduto di un importo di Euro 9.579 213,45.

La predetta sovvenzione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 41 del Regolamento (EU) No 651/2014, paragrafi, 5, 6, 7, 8 e 9;

Art. 2 (Aumento o riduzione del progetto)

Ai sensi dell'art. 10 del Bando, i progetti finanziati a seguito del presente bando non possono essere oggetto di modifica, salvo che per aspetti di dettaglio e/o miglioramenti e/o esigenze di adeguamento prezzi, fermo restando il contributo assegnato. In ogni caso le modifiche ai progetti e le motivazioni che hanno generato le suddette modifiche devono essere inviate agli USR competenti e devono essere autorizzate da parte del Soggetto attuatore competente, struttura commissariale e struttura tecnica di missione sisma 2009, previa acquisizione della documentazione tecnica da parte dell'ente beneficiario. In ogni caso non possono essere autorizzate variazioni progettuali che portino alla modifica della graduatoria approvata e che portino alla realizzazione di un progetto con target inferiori rispetto a quelli inizialmente indicati in sede di proposta progettuale ovvero a una modifica in aumento del contributo percentualmente spettante (tale modifica viene suggerita in quanto gli ultimi in graduatoria potrebbero beneficiare di un aumento dell'importo loro "assegnato" qualora i beneficiari che li precedono abbiano una rideterminazione in diminuzione del costo del fotovoltaico)

Art. 3 (Obbligazioni)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 12, la Beneficiaria si obbliga a:

1. non effettuare variazioni che i soggetti attuatori valutino non compatibili con il mantenimento del contributo;
2. garantire una adeguata conservazione della documentazione progettuale come previsto al successivo articolo 9 del presente provvedimento di concessione;
3. adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative all'iniziativa agevolata, così da assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse;
4. rispettare l'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti all'iniziativa ammessa alle agevolazioni;
5. consentire e favorire lo svolgimento, da parte del concedente, di controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento del programma di spesa e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, come meglio previsto all'art.6;
6. rispettare le ulteriori norme europee e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, non discriminazione e promozione dei giovani;
7. portare a conclusione l'iniziativa ammessa alle agevolazioni entro il prescritto termine di ultimazione di (.....) mesi decorrenti dalla data del presente provvedimento di concessione;
8. annotare e conservare tutti i documenti di spesa negli appositi registri IVA e dei cespiti ammortizzabili, rendendoli disponibili per i controlli richiesti da parte del concedente;
9. rispettare il principio DNSH, come definito all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;
10. rispettare, comunque, tutti gli obblighi previsti dal presente provvedimento di concessione, delle Ordinanze commissariale nn. 24/2022, 61/2023 e 66/2023 ovvero da specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR nonché le disposizioni

o le istruzioni eventualmente applicabili previste per l'utilizzo delle risorse dello stesso PNRR, anche in materia di informazione, comunicazione e pubblicità.

Art. 4 (Erogazione del contributo)

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Bando, e delle Linee Guida approvate con ordinanza n. 66/2023, il contributo sarà concesso secondo le seguenti modalità:

- A) il 25% del valore complessivo del contributo assegnato, per la fase della progettazione della misura. Tale erogazione dovrà essere garantita mediante fideiussione (bancaria o assicurativa) o specifico vincolo di bilancio entro 60 giorni dal trasferimento dell'importo. L'Ente capofila potrà utilizzare ed impegnare l'importo anticipato soltanto in un momento successivo alla comprovata acquisizione delle risorse necessarie al cofinanziamento degli interventi, ovvero alla sottoscrizione del PPP;
- B) il 35% del contributo concesso come anticipo ad avvio dei lavori, sulla base delle spese previste dal progetto di fattibilità tecnico-economica o livello di progettazione successiva o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato purché inferiori al 35%;
- C) il 35% del contributo concesso in due stati avanzamento lavori sulla base della documentazione prevista per la rendicontazione delle spese secondo i termini di cui all'art. 9 o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato.
- D) Il saldo finale pari al 5% del contributo verrà erogato solo presentando la richiesta di allaccio degli impianti all'ente distributore di zona, per gli impianti di produzione di energia elettrica, e la dichiarazione di fine lavori, per tutte le tipologie di impianti, che deve avvenire entro il 30/09/2025.
- E) Ai fini delle erogazioni per stato di avanzamento lavori, la Beneficiaria deve presentare idonea documentazione, relativa alle spese e ai costi effettivamente sostenuti, consistente in fatture quietanzate o in documenti contabili di valore probatorio equivalente e della documentazione giustificativa degli ulteriori costi sostenuti. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono.

Art. 5 (Condizioni per l'erogazione e verifica del completamento del progetto)

Ai fini dell'erogazione del contributo, il concedente, accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata unitamente alle richieste di erogazione, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di liquidazione di contributi pubblici, procede, entro 30 (trenta)

giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta, all'erogazione delle agevolazioni, fatti salvi i maggiori termini previsti nei casi indicati di seguito.

Prima dell'erogazione del residuo 5% (cinque per cento) delle agevolazioni concesse, effettua controlli, eventualmente seguiti anche da ispezioni in loco, finalizzati ad accertare l'avvenuta realizzazione del progetto di innovazione, il raggiungimento degli obiettivi previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi. In esito alle predette verifiche, il concedente procede all'erogazione delle agevolazioni eventualmente ancora spettanti ovvero al recupero di quanto erogato in eccesso.

Qualora nel corso di svolgimento delle attività di verifica inerenti le richieste di erogazione, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalla Beneficiaria ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il concedente può, una sola volta per ciascuna richiesta di erogazione, richiederli al concessionario mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a 20 (venti) giorni.

Per poter procedere all'erogazione delle agevolazioni, il concedente provvederà ad espletare le verifiche prescritte dalla legge e dalla regolamentazione UE:

Art. 6 (Monitoraggio, ispezioni e controlli. Ulteriori obblighi a carico della Beneficiaria)

In ogni fase del procedimento, il concedente può effettuare controlli e ispezioni sul progetto agevolato al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.

Ai fini degli adempimenti di cui al capoverso che precede, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione del beneficiario nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, il beneficiario consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, fermo restando che possono, a tal fine, essere effettuati accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., dal beneficiario durante il procedimento amministrativo in questione.

Il beneficiario è tenuto a trasmettere la documentazione utile al monitoraggio dell'iniziativa.

Il beneficiario è, altresì, tenuto a:

- adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità derivanti dall'utilizzo delle risorse del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR). In particolare, il beneficiario è tenuto a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, oltre a agevolare l'inserimento nel sistema informativo e gestionale dedicato a tale scopo;
- assicurare il rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art.22 del Regolamento (UE) 2021/241, al fine di agevolare il Soggetto gestore nella prevenzione di conflitti di interessi, frodi, corruzione nonché nel recupero dei fondi che sono stati indebitamente percepiti.

Art. 7 (Divieto di cessione dei crediti e cumulo di agevolazioni)

Il beneficiario non potrà cedere, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, i crediti derivanti dal presente provvedimento di concessione.

Art. 8 (Conservazione della documentazione)

La Beneficiaria si obbliga a conservare per un periodo di 10 (dieci) esercizi finanziari i titoli di spesa e i documenti originali utilizzati per il rendiconto dei costi e delle spese relative alla realizzazione del programma di spesa, con decorrenza dalla data di accettazione del presente provvedimento di concessione.

Art. 9 (Revoca del contributo)

Le agevolazioni di cui al presente provvedimento di concessione sono revocate, totalmente o parzialmente:

- a) qualora sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o più requisiti del beneficiario, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili allo stesso beneficiario e non sanabili;

- b) qualora il beneficiario, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- c) qualora il beneficiario non consenta i controlli sulla realizzazione del progetto agevolato;
- d) qualora si verificano variazioni che il concedente valuti non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
- e) qualora il beneficiario non porti a conclusione il progetto ammesso a contributo, entro il termine dicome da progetto, decorrenti dalla data del presente provvedimento di concessione, salvo i casi in cui Invitalia accerti che il ritardo derivi da fatti o atti non imputabili al beneficiario;
- f) negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal Bando ovvero dal presente provvedimento di concessione, in relazione alle condizioni ed agli obblighi a carico del beneficiario, come specificati dall'art. 11 del Bando, ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche riferite all'ordinamento europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR;
- g) qualora il beneficiario non rispetti gli orientamenti tecnici citati sull'applicazione del principio DNSH;
- h) qualora il beneficiario non rispetti, puntualmente ed esattamente, anche uno solo degli obblighi di cui all'articolo 3 che precede;
- i) qualora il beneficiario ceda ad un terzo i contributi di cui all'articolo 1 che precede;
- l) qualora il beneficiario rinunci ai contributi di cui all'articolo 1 che precede;
- m) qualora il beneficiario non rispetti le previsioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento per l'attuazione del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR.

La revoca totale delle agevolazioni comporta l'obbligo per il Beneficiario di restituire al concedente l'intero ammontare delle agevolazioni erogate.

La revoca del contributo è disposta dal concedente che procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti, al recupero coattivo degli stessi importi, maggiorati dell'interesse pari al tasso ufficiale

di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Invitalia provvede al recupero anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46 e ss.mm.ii., applicando quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Il provvedimento di revoca del contributo verrà comunicato a mezzo PEC.

Art. 10 (Elezione di domicilio – Foro competente)

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione a quanto stabilito nel presente provvedimento di concessione saranno decise con competenza esclusiva dall'Autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Art. 11 (Accettazione del provvedimento di concessione e disposizioni finali)

L'accettazione del presente provvedimento di concessione, controfirmata digitalmente, dovrà essere trasmessa all'indirizzo PEC comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del presente provvedimento di concessione pena la decadenza, e conseguente disimpegno, del contributo concesso di cui all'articolo 1 del presente provvedimento di concessione.

Ai fini del presente provvedimento di concessione e per quanto non espressamente richiamato, si applicano le norme previste nelle ordinanze commissariali n. 24/2023, 61/2023 e 66/2023, nel Bando e nei provvedimenti dagli stessi richiamati che ne costituiscono parte integrante, nonché la normativa che disciplina il fondo complementare al PNRR (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR – PNC).

Art. 12 (Trattamento dei dati personali)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, la Beneficiaria dichiara di aver preso visione dell'informativa rilasciata ai sensi art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation meglio noto con la sigla GDPR) e pubblicata nell'area riservata alle società beneficiarie delle agevolazioni sul sito istituzionale di Invitalia all'indirizzo www.invitalia.it e di aver preso atto che:

- i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità indicate nella normativa di riferimento delle agevolazioni richieste e per le attività connesse;
- i dati personali saranno trattati unicamente con mezzi elettronici e comunque automatizzati;
- i dati personali non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati unicamente ai destinatari indicati all'art. 5 della detta informativa;
- al soggetto titolare dei dati sono riconosciuti, con le modalità e nei limiti indicati nella medesima normativa, i diritti di accesso, rettifica, limitazione ed opposizione di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;

e che eventuali richieste per l'esercizio dei predetti diritti dovranno essere inoltrate al titolare del trattamento dei dati.

Il Commissario Straordinario del Governo
per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Sen. Avv. Guido Castelli

Il Coordinatore
della Struttura di missione
per il coordinamento dei processi di ricostruzione
e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009
Consigliere Mario Fiorentino



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Struttura di Missione Sisma 2009

Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009

Misura Agevolativa	Sub misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR
Ente	COMUNE DI COMUNANZA
N° Protocollo	CGRTS-0055244-A-07/12/2023
Oggetto	Provvedimento di Concessione
CUP	B43D22000880005

Il Commissario straordinario per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli ed il Capo della Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile, Consigliere Mario Fiorentino,

PREMESSO CHE

- il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii. ha statuito "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*";
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, e successivamente prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2020 e 10 febbraio 2022 è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- l'art. 2 comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023 n. 3 del 2023 ha stabilito che Commissario straordinario è nominato con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2023, in attuazione del suddetto decreto-legge n. 3 del 2023, è stata aggiornata la suddetta nomina riferita al Commissario Straordinario;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018 ha stabilito le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione ed ha modificato i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abrogato il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) della Commissione del 17 giugno 2014, e ss.mm.ii., ha dichiarato alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento GBER);
- la decisione C(2022)1545 *final* del 18 marzo 2022 ha modificato la carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 – Italia);
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2020)1863 del 19 marzo 2020, ha adottato il “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*” e ss.mm.ii.;
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022, ha adottato il “*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*”;
- il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, ha statuito “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*” ed in particolare l'art. 1, secondo comma lett. b), ha previsto che “*Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026*”;
- il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha statuito: “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;
- l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 ha definito gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), e la Comunicazione della Commissione UE C(2021) 1054 *final*, del 12 febbraio 2021 ha statuito “*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”;
- la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'atto di “*Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108*” e detta delibera prevede, *inter alia*, le seguenti sub-misure del Piano Complementare Sisma: sub misura B1 “*Sostegno agli investimenti*”; sub misura B2 “*Turismo,*

cultura, sport e inclusione”; sub misura B3 “*Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie*”;

- con Ordinanza commissariale n. 4 del 23 dicembre 2021, adottata ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 1 febbraio 2022, al n. 196, si è dato attuazione alla sub-misura A2 “Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili” del Piano Complementare Sisma, di cui occorre affidare la progettazione con riguardo alla Linea di intervento n. 3, intitolata “Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili”, e con riguardo alla Linea di intervento n. 4, intitolata “Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell’energia elettrica da fonti pulite”, ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel rispetto delle Linee guida e dei milestone indicati nel decreto MEF del 15 luglio 2021, prevedendo, tra gli altri, i soggetti attuatori dell’intervento, il Responsabile degli interventi, e l’allocazione delle risorse finanziarie per un importo pari ad €. 68 mln;
- con Ordinanza commissariale n. 24 del 30 giugno 2022, adottata ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108”, registrata dalla Corte dei Conti in data 29 luglio 2022, al n. 1991, si è proceduto all’approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e del bando relativo all’attuazione della Ordinanza n. 4 del 23 dicembre 2021 per l’attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2 “Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili”, Linea di intervento n. 3, “Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili”, e Linea di intervento n. 4, “Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell’energia elettrica da fonti pulite”, del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza”;
- con Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 4 settembre 2023, al n. 2021, si è proceduto all’approvazione della graduatoria e dei beneficiari del "Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione", sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR”;
- con Ordinanza n. 66 del 23 novembre 2023, in fase di registrazione, adottata ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, in fase di registrazione. Sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR, si è proceduto a modifica l’Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 e le modalità di attuazione degli interventi;

CONSIDERATO CHE

- Considerato che, con ordinanze PNC n. 61/2023 e 66/2023 il soggetto CER avente come capofila il Comune di Comunanza è risultato beneficiario dell’importo di Euro 1.639.582,29 a fronte di un

progetto che prevede un ammontare di spesa complessivamente prevista pari a Euro 13.513.148,84;

- Il soggetto proponente ha assunto il codice CUP B43D22000880005;

Tutto ciò premesso e considerato, i soggetti attuatori rilasciano la presente

CONCESSIONE

Art. 1 (Progetto di CER Comune di Comunanza)

La domanda di contributo presentata dalla CER avente come capofila il Comune di Comunanza, è ammessa ai benefici economici previsti dal disposto dagli art. 3 e 5 del Bando e secondo le modalità e le percentuali stabilite nelle ordinanze n. 61/2023 e n. 66/2023, il cui programma di spesa ammesso è pari a complessivi Euro 13.513.148,84.

Il termine per la realizzazione del progetto coincide con la scadenza relativa all'utilizzo dei fondi PNC.

A fronte del suddetto programma di spesa ammesso, è concessa un'agevolazione nella forma di contributo a fondo perduto di un importo di Euro 1.639.582,29.

La predetta sovvenzione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 41 del Regolamento (EU) No 651/2014, paragrafi, 5, 6, 7, 8 e 9;

Art. 2 (Aumento o riduzione del progetto)

Ai sensi dell'art. 10 del Bando, i progetti finanziati a seguito del presente bando non possono essere oggetto di modifica, salvo che per aspetti di dettaglio e/o miglioramenti e/o esigenze di adeguamento prezzi, fermo restando il contributo assegnato. In ogni caso le modifiche ai progetti e le motivazioni che hanno generato le suddette modifiche devono essere inviate agli USR competenti e devono essere autorizzate da parte del Soggetto attuatore competente, struttura commissariale e struttura tecnica di missione sisma 2009, previa acquisizione della documentazione tecnica da parte dell'ente beneficiario. In ogni caso non possono essere autorizzate variazioni progettuali che portino alla modifica della graduatoria approvata e che portino alla realizzazione di un progetto con target inferiori rispetto a quelli inizialmente indicati in sede di proposta progettuale ovvero a una modifica in aumento del contributo percentualmente spettante (tale modifica viene suggerita in quanto gli ultimi in graduatoria potrebbero beneficiare di un aumento dell'importo loro "assegnato" qualora i beneficiari che li precedono abbiano una rideterminazione in diminuzione del costo del fotovoltaico)

Art. 3 (Obbligazioni)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 12, la Beneficiaria si obbliga a:

1. non effettuare variazioni che i soggetti attuatori valutino non compatibili con il mantenimento del contributo;
2. garantire una adeguata conservazione della documentazione progettuale come previsto al successivo articolo 9 del presente provvedimento di concessione;
3. adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative all'iniziativa agevolata, così da assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse;
4. rispettare l'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti all'iniziativa ammessa alle agevolazioni;
5. consentire e favorire lo svolgimento, da parte del concedente, di controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento del programma di spesa e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, come meglio previsto all'art.6;
6. rispettare le ulteriori norme europee e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, non discriminazione e promozione dei giovani;
7. portare a conclusione l'iniziativa ammessa alle agevolazioni entro il prescritto termine di ultimazione di (.....) mesi decorrenti dalla data del presente provvedimento di concessione;
8. annotare e conservare tutti i documenti di spesa negli appositi registri IVA e dei cespiti ammortizzabili, rendendoli disponibili per i controlli richiesti da parte del concedente;
9. rispettare il principio DNSH, come definito all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;
10. rispettare, comunque, tutti gli obblighi previsti dal presente provvedimento di concessione, delle Ordinanze commissariale nn. 24/2022, 61/2023 e 66/2023 ovvero da specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR nonché le disposizioni

o le istruzioni eventualmente applicabili previste per l'utilizzo delle risorse dello stesso PNRR, anche in materia di informazione, comunicazione e pubblicità.

Art. 4 (Erogazione del contributo)

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Bando, e delle Linee Guida approvate con ordinanza n. 66/2023, il contributo sarà concesso secondo le seguenti modalità:

- A) il 25% del valore complessivo del contributo assegnato, per la fase della progettazione della misura. Tale erogazione dovrà essere garantita mediante fideiussione (bancaria o assicurativa) o specifico vincolo di bilancio entro 60 giorni dal trasferimento dell'importo. L'Ente capofila potrà utilizzare ed impegnare l'importo anticipato soltanto in un momento successivo alla comprovata acquisizione delle risorse necessarie al cofinanziamento degli interventi, ovvero alla sottoscrizione del PPP;
- B) il 35% del contributo concesso come anticipo ad avvio dei lavori, sulla base delle spese previste dal progetto di fattibilità tecnico-economica o livello di progettazione successiva o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato purché inferiori al 35%;
- C) il 35% del contributo concesso in due stati avanzamento lavori sulla base della documentazione prevista per la rendicontazione delle spese secondo i termini di cui all'art. 9 o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato.
- D) Il saldo finale pari al 5% del contributo verrà erogato solo presentando la richiesta di allaccio degli impianti all'ente distributore di zona, per gli impianti di produzione di energia elettrica, e la dichiarazione di fine lavori, per tutte le tipologie di impianti, che deve avvenire entro il 30/09/2025.
- E) Ai fini delle erogazioni per stato di avanzamento lavori, la Beneficiaria deve presentare idonea documentazione, relativa alle spese e ai costi effettivamente sostenuti, consistente in fatture quietanzate o in documenti contabili di valore probatorio equivalente e della documentazione giustificativa degli ulteriori costi sostenuti. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono.

Art. 5 (Condizioni per l'erogazione e verifica del completamento del progetto)

Ai fini dell'erogazione del contributo, il concedente, accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata unitamente alle richieste di erogazione, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di liquidazione di contributi pubblici, procede, entro 30 (trenta)

giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta, all'erogazione delle agevolazioni, fatti salvi i maggiori termini previsti nei casi indicati di seguito.

Prima dell'erogazione del residuo 5% (cinque per cento) delle agevolazioni concesse, effettua controlli, eventualmente seguiti anche da ispezioni in loco, finalizzati ad accertare l'avvenuta realizzazione del progetto di innovazione, il raggiungimento degli obiettivi previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi. In esito alle predette verifiche, il concedente procede all'erogazione delle agevolazioni eventualmente ancora spettanti ovvero al recupero di quanto erogato in eccesso.

Qualora nel corso di svolgimento delle attività di verifica inerenti le richieste di erogazione, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalla Beneficiaria ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il concedente può, una sola volta per ciascuna richiesta di erogazione, richiederli al concessionario mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a 20 (venti) giorni.

Per poter procedere all'erogazione delle agevolazioni, il concedente provvederà ad espletare le verifiche prescritte dalla legge e dalla regolamentazione UE:

Art. 6 (Monitoraggio, ispezioni e controlli. Ulteriori obblighi a carico della Beneficiaria)

In ogni fase del procedimento, il concedente può effettuare controlli e ispezioni sul progetto agevolato al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.

Ai fini degli adempimenti di cui al capoverso che precede, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione del beneficiario nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, il beneficiario consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, fermo restando che possono, a tal fine, essere effettuati accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., dal beneficiario durante il procedimento amministrativo in questione.

Il beneficiario è tenuto a trasmettere la documentazione utile al monitoraggio dell'iniziativa.

Il beneficiario è, altresì, tenuto a:

- adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità derivanti dall'utilizzo delle risorse del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR). In particolare, il beneficiario è tenuto a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, oltre a agevolare l'inserimento nel sistema informativo e gestionale dedicato a tale scopo;
- assicurare il rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art.22 del Regolamento (UE) 2021/241, al fine di agevolare il Soggetto gestore nella prevenzione di conflitti di interessi, frodi, corruzione nonché nel recupero dei fondi che sono stati indebitamente percepiti.

Art. 7 (Divieto di cessione dei crediti e cumulo di agevolazioni)

Il beneficiario non potrà cedere, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, i crediti derivanti dal presente provvedimento di concessione.

Art. 8 (Conservazione della documentazione)

La Beneficiaria si obbliga a conservare per un periodo di 10 (dieci) esercizi finanziari i titoli di spesa e i documenti originali utilizzati per il rendiconto dei costi e delle spese relative alla realizzazione del programma di spesa, con decorrenza dalla data di accettazione del presente provvedimento di concessione.

Art. 9 (Revoca del contributo)

Le agevolazioni di cui al presente provvedimento di concessione sono revocate, totalmente o parzialmente:

- a) qualora sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o più requisiti del beneficiario, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili allo stesso beneficiario e non sanabili;

- b) qualora il beneficiario, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- c) qualora il beneficiario non consenta i controlli sulla realizzazione del progetto agevolato;
- d) qualora si verificano variazioni che il concedente valuti non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
- e) qualora il beneficiario non porti a conclusione il progetto ammesso a contributo, entro il termine dicome da progetto, decorrenti dalla data del presente provvedimento di concessione, salvo i casi in cui Invitalia accerti che il ritardo derivi da fatti o atti non imputabili al beneficiario;
- f) negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal Bando ovvero dal presente provvedimento di concessione, in relazione alle condizioni ed agli obblighi a carico del beneficiario, come specificati dall'art. 11 del Bando, ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche riferite all'ordinamento europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR;
- g) qualora il beneficiario non rispetti gli orientamenti tecnici citati sull'applicazione del principio DNSH;
- h) qualora il beneficiario non rispetti, puntualmente ed esattamente, anche uno solo degli obblighi di cui all'articolo 3 che precede;
- i) qualora il beneficiario ceda ad un terzo i contributi di cui all'articolo 1 che precede;
- l) qualora il beneficiario rinunci ai contributi di cui all'articolo 1 che precede;
- m) qualora il beneficiario non rispetti le previsioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento per l'attuazione del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR.

La revoca totale delle agevolazioni comporta l'obbligo per il Beneficiario di restituire al concedente l'intero ammontare delle agevolazioni erogate.

La revoca del contributo è disposta dal concedente che procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti, al recupero coattivo degli stessi importi, maggiorati dell'interesse pari al tasso ufficiale

di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Invitalia provvede al recupero anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46 e ss.mm.ii., applicando quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Il provvedimento di revoca del contributo verrà comunicato a mezzo PEC.

Art. 10 (Elezione di domicilio – Foro competente)

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione a quanto stabilito nel presente provvedimento di concessione saranno decise con competenza esclusiva dall'Autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Art. 11 (Accettazione del provvedimento di concessione e disposizioni finali)

L'accettazione del presente provvedimento di concessione, controfirmata digitalmente, dovrà essere trasmessa all'indirizzo PEC comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del presente provvedimento di concessione pena la decadenza, e conseguente disimpegno, del contributo concesso di cui all'articolo 1 del presente provvedimento di concessione.

Ai fini del presente provvedimento di concessione e per quanto non espressamente richiamato, si applicano le norme previste nelle ordinanze commissariali n. 24/2023, 61/2023 e 66/2023, nel Bando e nei provvedimenti dagli stessi richiamati che ne costituiscono parte integrante, nonché la normativa che disciplina il fondo complementare al PNRR (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR – PNC).

Art. 12 (Trattamento dei dati personali)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, la Beneficiaria dichiara di aver preso visione dell'informativa rilasciata ai sensi art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation meglio noto con la sigla GDPR) e pubblicata nell'area riservata alle società beneficiarie delle agevolazioni sul sito istituzionale di Invitalia all'indirizzo www.invitalia.it e di aver preso atto che:

- i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità indicate nella normativa di riferimento delle agevolazioni richieste e per le attività connesse;
- i dati personali saranno trattati unicamente con mezzi elettronici e comunque automatizzati;
- i dati personali non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati unicamente ai destinatari indicati all'art. 5 della detta informativa;
- al soggetto titolare dei dati sono riconosciuti, con le modalità e nei limiti indicati nella medesima normativa, i diritti di accesso, rettifica, limitazione ed opposizione di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;

e che eventuali richieste per l'esercizio dei predetti diritti dovranno essere inoltrate al titolare del trattamento dei dati.

Il Commissario Straordinario del Governo
per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Sen. Avv. Guido Castelli

Il Coordinatore
della Struttura di missione
per il coordinamento dei processi di ricostruzione
e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009
Consigliere Mario Fiorentino



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Struttura di Missione Sisma 2009
 Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009

Misura Agevolativa	Sub misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR
Ente	COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO
N° Protocollo	CGRTS-0055260-A-07/12/2023
Oggetto	Provvedimento di Concessione
CUP	G23D23000110003

Il Commissario straordinario per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli ed il Capo della Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile, Consigliere Mario Fiorentino,

PREMESSO CHE

- il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii. ha statuito *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, e successivamente prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2020 e 10 febbraio 2022 è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- l'art. 2 comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023 n. 3 del 2023 ha stabilito che Commissario straordinario è nominato con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2023, in attuazione del suddetto decreto-legge n. 3 del 2023, è stata aggiornata la suddetta nomina riferita al Commissario Straordinario;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018 ha stabilito le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione ed ha modificato i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abrogato il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) della Commissione del 17 giugno 2014, e ss.mm.ii., ha dichiarato alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento GBER);
- la decisione C(2022)1545 *final* del 18 marzo 2022 ha modificato la carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 – Italia);
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2020)1863 del 19 marzo 2020, ha adottato il “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*” e ss.mm.ii.;
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022, ha adottato il “*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*”;
- il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, ha statuito “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*” ed in particolare l'art. 1, secondo comma lett. b), ha previsto che “*Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026*”;
- il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha statuito: “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;
- l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 ha definito gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), e la Comunicazione della Commissione UE C(2021) 1054 *final*, del 12 febbraio 2021 ha statuito “*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”;
- la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'atto di “*Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108*” e detta delibera prevede, *inter alia*, le seguenti sub-misure del Piano Complementare Sisma: sub misura B1 “*Sostegno agli investimenti*”; sub misura B2 “*Turismo,*

cultura, sport e inclusione”; sub misura B3 “*Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie*”;

- con Ordinanza commissariale n. 4 del 23 dicembre 2021, adottata ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 1 febbraio 2022, al n. 196, si è dato attuazione alla sub-misura A2 “Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili” del Piano Complementare Sisma, di cui occorre affidare la progettazione con riguardo alla Linea di intervento n. 3, intitolata “Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili”, e con riguardo alla Linea di intervento n. 4, intitolata “Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell’energia elettrica da fonti pulite”, ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel rispetto delle Linee guida e dei milestone indicati nel decreto MEF del 15 luglio 2021, prevedendo, tra gli altri, i soggetti attuatori dell’intervento, il Responsabile degli interventi, e l’allocazione delle risorse finanziarie per un importo pari ad €. 68 mln;
- con Ordinanza commissariale n. 24 del 30 giugno 2022, adottata ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108”, registrata dalla Corte dei Conti in data 29 luglio 2022, al n. 1991, si è proceduto all’approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e del bando relativo all’attuazione della Ordinanza n. 4 del 23 dicembre 2021 per l’attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2 “Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili”, Linea di intervento n. 3, “Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili”, e Linea di intervento n. 4, “Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell’energia elettrica da fonti pulite”, del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza”;
- con Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 4 settembre 2023, al n. 2021, si è proceduto all’approvazione della graduatoria e dei beneficiari del "Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione", sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR”;
- con Ordinanza n. 66 del 23 novembre 2023, in fase di registrazione, adottata ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, in fase di registrazione. Sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR, si è proceduto a modifica l’Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 e le modalità di attuazione degli interventi;

CONSIDERATO CHE

- Considerato che, con ordinanze PNC n. 61/2023 e 66/2023 il soggetto CER avente come capofila il Comune di Castel Sant’Angelo è risultato beneficiario dell’importo di Euro 2.795.393,38 a

fronte di un progetto che prevede un ammontare di spesa complessivamente prevista pari a Euro 5.590.786,76;

- Il soggetto proponente ha assunto il codice CUP G23D23000110003;

Tutto ciò premesso e considerato, i soggetti attuatori rilasciano la presente

CONCESSIONE

Art. 1 (Progetto di CER Comune di Castel Sant'Angelo)

La domanda di contributo presentata dalla CER avente come capofila il Comune di Castel Sant'Angelo, è ammessa ai benefici economici previsti dal disposto dagli art. 3 e 5 del Bando e secondo le modalità e le percentuali stabilite nelle ordinanze n. 61/2023 e n. 66/2023, il cui programma di spesa ammesso è pari a complessivi Euro 5.590.786,76.

Il termine per la realizzazione del progetto coincide con la scadenza relativa all'utilizzo dei fondi PNC.

A fronte del suddetto programma di spesa ammesso, è concessa un'agevolazione nella forma di contributo a fondo perduto di un importo di Euro 2.795.393,38.

La predetta sovvenzione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 41 del Regolamento (EU) No 651/2014, paragrafi, 5, 6, 7, 8 e 9;

Art. 2 (Aumento o riduzione del progetto)

Ai sensi dell'art. 10 del Bando, i progetti finanziati a seguito del presente bando non possono essere oggetto di modifica, salvo che per aspetti di dettaglio e/o miglioramenti e/o esigenze di adeguamento prezzi, fermo restando il contributo assegnato. In ogni caso le modifiche ai progetti e le motivazioni che hanno generato le suddette modifiche devono essere inviate agli USR competenti e devono essere autorizzate da parte del Soggetto attuatore competente, struttura commissariale e struttura tecnica di missione sisma 2009, previa acquisizione della documentazione tecnica da parte dell'ente beneficiario. In ogni caso non possono essere autorizzate variazioni progettuali che portino alla modifica della graduatoria approvata e che portino alla realizzazione di un progetto con target inferiori rispetto a quelli inizialmente indicati in sede di proposta progettuale ovvero a una modifica in aumento del contributo percentualmente spettante (tale modifica viene suggerita in quanto gli ultimi in graduatoria potrebbero beneficiare di un aumento dell'importo loro "assegnato" qualora i beneficiari che li precedono abbiano una rideterminazione in diminuzione del costo del fotovoltaico)

Art. 3 (Obbligazioni)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 12, la Beneficiaria si obbliga a:

1. non effettuare variazioni che i soggetti attuatori valutino non compatibili con il mantenimento del contributo;
2. garantire una adeguata conservazione della documentazione progettuale come previsto al successivo articolo 9 del presente provvedimento di concessione;
3. adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative all'iniziativa agevolata, così da assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse;
4. rispettare l'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti all'iniziativa ammessa alle agevolazioni;
5. consentire e favorire lo svolgimento, da parte del concedente, di controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento del programma di spesa e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, come meglio previsto all'art.6;
6. rispettare le ulteriori norme europee e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, non discriminazione e promozione dei giovani;
7. portare a conclusione l'iniziativa ammessa alle agevolazioni entro il prescritto termine di ultimazione di (.....) mesi decorrenti dalla data del presente provvedimento di concessione;
8. annotare e conservare tutti i documenti di spesa negli appositi registri IVA e dei cespiti ammortizzabili, rendendoli disponibili per i controlli richiesti da parte del concedente;
9. rispettare il principio DNSH, come definito all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;
10. rispettare, comunque, tutti gli obblighi previsti dal presente provvedimento di concessione, delle Ordinanze commissariale nn. 24/2022, 61/2023 e 66/2023 ovvero da specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR nonché le disposizioni

o le istruzioni eventualmente applicabili previste per l'utilizzo delle risorse dello stesso PNRR, anche in materia di informazione, comunicazione e pubblicità.

Art. 4 (Erogazione del contributo)

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Bando, e delle Linee Guida approvate con ordinanza n. 66/2023, il contributo sarà concesso secondo le seguenti modalità:

- A) il 25% del valore complessivo del contributo assegnato, per la fase della progettazione della misura. Tale erogazione dovrà essere garantita mediante fideiussione (bancaria o assicurativa) o specifico vincolo di bilancio entro 60 giorni dal trasferimento dell'importo. L'Ente capofila potrà utilizzare ed impegnare l'importo anticipato soltanto in un momento successivo alla comprovata acquisizione delle risorse necessarie al cofinanziamento degli interventi, ovvero alla sottoscrizione del PPP;
- B) il 35% del contributo concesso come anticipo ad avvio dei lavori, sulla base delle spese previste dal progetto di fattibilità tecnico-economica o livello di progettazione successiva o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato purché inferiori al 35%;
- C) il 35% del contributo concesso in due stati avanzamento lavori sulla base della documentazione prevista per la rendicontazione delle spese secondo i termini di cui all'art. 9 o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato.
- D) Il saldo finale pari al 5% del contributo verrà erogato solo presentando la richiesta di allaccio degli impianti all'ente distributore di zona, per gli impianti di produzione di energia elettrica, e la dichiarazione di fine lavori, per tutte le tipologie di impianti, che deve avvenire entro il 30/09/2025.
- E) Ai fini delle erogazioni per stato di avanzamento lavori, la Beneficiaria deve presentare idonea documentazione, relativa alle spese e ai costi effettivamente sostenuti, consistente in fatture quietanzate o in documenti contabili di valore probatorio equivalente e della documentazione giustificativa degli ulteriori costi sostenuti. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono.

Art. 5 (Condizioni per l'erogazione e verifica del completamento del progetto)

Ai fini dell'erogazione del contributo, il concedente, accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata unitamente alle richieste di erogazione, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di liquidazione di contributi pubblici, procede, entro 30 (trenta)

giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta, all'erogazione delle agevolazioni, fatti salvi i maggiori termini previsti nei casi indicati di seguito.

Prima dell'erogazione del residuo 5% (cinque per cento) delle agevolazioni concesse, effettua controlli, eventualmente seguiti anche da ispezioni in loco, finalizzati ad accertare l'avvenuta realizzazione del progetto di innovazione, il raggiungimento degli obiettivi previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi. In esito alle predette verifiche, il concedente procede all'erogazione delle agevolazioni eventualmente ancora spettanti ovvero al recupero di quanto erogato in eccesso.

Qualora nel corso di svolgimento delle attività di verifica inerenti le richieste di erogazione, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalla Beneficiaria ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il concedente può, una sola volta per ciascuna richiesta di erogazione, richiederli al concessionario mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a 20 (venti) giorni.

Per poter procedere all'erogazione delle agevolazioni, il concedente provvederà ad espletare le verifiche prescritte dalla legge e dalla regolamentazione UE:

Art. 6 (Monitoraggio, ispezioni e controlli. Ulteriori obblighi a carico della Beneficiaria)

In ogni fase del procedimento, il concedente può effettuare controlli e ispezioni sul progetto agevolato al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.

Ai fini degli adempimenti di cui al capoverso che precede, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione del beneficiario nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, il beneficiario consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, fermo restando che possono, a tal fine, essere effettuati accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., dal beneficiario durante il procedimento amministrativo in questione.

Il beneficiario è tenuto a trasmettere la documentazione utile al monitoraggio dell'iniziativa.

Il beneficiario è, altresì, tenuto a:

- adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità derivanti dall'utilizzo delle risorse del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR). In particolare, il beneficiario è tenuto a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, oltre a agevolare l'inserimento nel sistema informativo e gestionale dedicato a tale scopo;
- assicurare il rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art.22 del Regolamento (UE) 2021/241, al fine di agevolare il Soggetto gestore nella prevenzione di conflitti di interessi, frodi, corruzione nonché nel recupero dei fondi che sono stati indebitamente percepiti.

Art. 7 (Divieto di cessione dei crediti e cumulo di agevolazioni)

Il beneficiario non potrà cedere, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, i crediti derivanti dal presente provvedimento di concessione.

Art. 8 (Conservazione della documentazione)

La Beneficiaria si obbliga a conservare per un periodo di 10 (dieci) esercizi finanziari i titoli di spesa e i documenti originali utilizzati per il rendiconto dei costi e delle spese relative alla realizzazione del programma di spesa, con decorrenza dalla data di accettazione del presente provvedimento di concessione.

Art. 9 (Revoca del contributo)

Le agevolazioni di cui al presente provvedimento di concessione sono revocate, totalmente o parzialmente:

- a) qualora sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o più requisiti del beneficiario, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili allo stesso beneficiario e non sanabili;

- b) qualora il beneficiario, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- c) qualora il beneficiario non consenta i controlli sulla realizzazione del progetto agevolato;
- d) qualora si verificano variazioni che il concedente valuti non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
- e) qualora il beneficiario non porti a conclusione il progetto ammesso a contributo, entro il termine dicome da progetto, decorrenti dalla data del presente provvedimento di concessione, salvo i casi in cui Invitalia accerti che il ritardo derivi da fatti o atti non imputabili al beneficiario;
- f) negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal Bando ovvero dal presente provvedimento di concessione, in relazione alle condizioni ed agli obblighi a carico del beneficiario, come specificati dall'art. 11 del Bando, ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche riferite all'ordinamento europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR;
- g) qualora il beneficiario non rispetti gli orientamenti tecnici citati sull'applicazione del principio DNSH;
- h) qualora il beneficiario non rispetti, puntualmente ed esattamente, anche uno solo degli obblighi di cui all'articolo 3 che precede;
- i) qualora il beneficiario ceda ad un terzo i contributi di cui all'articolo 1 che precede;
- l) qualora il beneficiario rinunci ai contributi di cui all'articolo 1 che precede;
- m) qualora il beneficiario non rispetti le previsioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento per l'attuazione del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR.

La revoca totale delle agevolazioni comporta l'obbligo per il Beneficiario di restituire al concedente l'intero ammontare delle agevolazioni erogate.

La revoca del contributo è disposta dal concedente che procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti, al recupero coattivo degli stessi importi, maggiorati dell'interesse pari al tasso ufficiale

di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Invitalia provvede al recupero anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46 e ss.mm.ii., applicando quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Il provvedimento di revoca del contributo verrà comunicato a mezzo PEC.

Art. 10 (Elezione di domicilio – Foro competente)

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione a quanto stabilito nel presente provvedimento di concessione saranno decise con competenza esclusiva dall'Autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Art. 11 (Accettazione del provvedimento di concessione e disposizioni finali)

L'accettazione del presente provvedimento di concessione, controfirmata digitalmente, dovrà essere trasmessa all'indirizzo PEC comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del presente provvedimento di concessione pena la decadenza, e conseguente disimpegno, del contributo concesso di cui all'articolo 1 del presente provvedimento di concessione.

Ai fini del presente provvedimento di concessione e per quanto non espressamente richiamato, si applicano le norme previste nelle ordinanze commissariali n. 24/2023, 61/2023 e 66/2023, nel Bando e nei provvedimenti dagli stessi richiamati che ne costituiscono parte integrante, nonché la normativa che disciplina il fondo complementare al PNRR (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR – PNC).

Art. 12 (Trattamento dei dati personali)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, la Beneficiaria dichiara di aver preso visione dell'informativa rilasciata ai sensi art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation meglio noto con la sigla GDPR) e pubblicata nell'area riservata alle società beneficiarie delle agevolazioni sul sito istituzionale di Invitalia all'indirizzo www.invitalia.it e di aver preso atto che:

- i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità indicate nella normativa di riferimento delle agevolazioni richieste e per le attività connesse;
- i dati personali saranno trattati unicamente con mezzi elettronici e comunque automatizzati;
- i dati personali non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati unicamente ai destinatari indicati all'art. 5 della detta informativa;
- al soggetto titolare dei dati sono riconosciuti, con le modalità e nei limiti indicati nella medesima normativa, i diritti di accesso, rettifica, limitazione ed opposizione di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;

e che eventuali richieste per l'esercizio dei predetti diritti dovranno essere inoltrate al titolare del trattamento dei dati.

Il Commissario Straordinario del Governo
per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Sen. Avv. Guido Castelli

Il Coordinatore
della Struttura di missione
per il coordinamento dei processi di ricostruzione
e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009
Consigliere Mario Fiorentino



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Struttura di Missione Sisma 2009

Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009

Misura Agevolativa	Sub misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR
Ente	COMUNE DI MICIGLIANO
N° Protocollo	CGRTS-0055498-A-11/12/2023
Oggetto	Provvedimento di Concessione
CUP	B65I23001020006

Il Commissario straordinario per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli ed il Capo della Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile, Consigliere Mario Fiorentino,

PREMESSO CHE

- il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii. ha statuito "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*";
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, e successivamente prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2020 e 10 febbraio 2022 è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- l'art. 2 comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023 n. 3 del 2023 ha stabilito che Commissario straordinario è nominato con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2023, in attuazione del suddetto decreto-legge n. 3 del 2023, è stata aggiornata la suddetta nomina riferita al Commissario Straordinario;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018 ha stabilito le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione ed ha modificato i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abrogato il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) della Commissione del 17 giugno 2014, e ss.mm.ii., ha dichiarato alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento GBER);
- la decisione C(2022)1545 *final* del 18 marzo 2022 ha modificato la carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 – Italia);
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2020)1863 del 19 marzo 2020, ha adottato il “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*” e ss.mm.ii.;
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022, ha adottato il “*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*”;
- il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, ha statuito “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*” ed in particolare l'art. 1, secondo comma lett. b), ha previsto che “*Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026*”;
- il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha statuito: “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;
- l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 ha definito gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), e la Comunicazione della Commissione UE C(2021) 1054 *final*, del 12 febbraio 2021 ha statuito “*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”;
- la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'atto di “*Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108*” e detta delibera prevede, *inter alia*, le seguenti sub-misure del Piano Complementare Sisma: sub misura B1 “*Sostegno agli investimenti*”; sub misura B2 “*Turismo,*

cultura, sport e inclusione”; sub misura B3 “*Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie*”;

- con Ordinanza commissariale n. 4 del 23 dicembre 2021, adottata ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 1 febbraio 2022, al n. 196, si è dato attuazione alla sub-misura A2 “Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili” del Piano Complementare Sisma, di cui occorre affidare la progettazione con riguardo alla Linea di intervento n. 3, intitolata “Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili”, e con riguardo alla Linea di intervento n. 4, intitolata “Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell’energia elettrica da fonti pulite”, ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel rispetto delle Linee guida e dei milestone indicati nel decreto MEF del 15 luglio 2021, prevedendo, tra gli altri, i soggetti attuatori dell’intervento, il Responsabile degli interventi, e l’allocazione delle risorse finanziarie per un importo pari ad €. 68 mln;
- con Ordinanza commissariale n. 24 del 30 giugno 2022, adottata ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108”, registrata dalla Corte dei Conti in data 29 luglio 2022, al n. 1991, si è proceduto all’approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e del bando relativo all’attuazione della Ordinanza n. 4 del 23 dicembre 2021 per l’attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2 “Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili”, Linea di intervento n. 3, “Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili”, e Linea di intervento n. 4, “Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell’energia elettrica da fonti pulite”, del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza”;
- con Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 4 settembre 2023, al n. 2021, si è proceduto all’approvazione della graduatoria e dei beneficiari del "Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione", sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR”;
- con Ordinanza n. 66 del 23 novembre 2023, in fase di registrazione, adottata ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, in fase di registrazione. Sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR, si è proceduto a modifica l’Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 e le modalità di attuazione degli interventi;

CONSIDERATO CHE

- Considerato che, con ordinanze PNC n. 61/2023 e 66/2023 il soggetto CER avente come capofila il Comune di Micigliano è risultato beneficiario dell’importo di Euro 632.714,14 a fronte di un

progetto che prevede un ammontare di spesa complessivamente prevista pari a Euro 1.265.428,27;

- Il soggetto proponente ha assunto il codice CUP B65I23001020006;

Tutto ciò premesso e considerato, i soggetti attuatori rilasciano la presente

CONCESSIONE

Art. 1 (Progetto di CER Comune di Micigliano)

La domanda di contributo presentata dalla CER avente come capofila il Comune di Micigliano, è ammessa ai benefici economici previsti dal disposto dagli art. 3 e 5 del Bando e secondo le modalità e le percentuali stabilite nelle ordinanze n. 61/2023 e n. 66/2023, il cui programma di spesa ammesso è pari a complessivi Euro 1.265.428,27.

Il termine per la realizzazione del progetto coincide con la scadenza relativa all'utilizzo dei fondi PNC.

A fronte del suddetto programma di spesa ammesso, è concessa un'agevolazione nella forma di contributo a fondo perduto di un importo di Euro 632.714,14.

La predetta sovvenzione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 41 del Regolamento (EU) No 651/2014, paragrafi, 5, 6, 7, 8 e 9;

Art. 2 (Aumento o riduzione del progetto)

Ai sensi dell'art. 10 del Bando, i progetti finanziati a seguito del presente bando non possono essere oggetto di modifica, salvo che per aspetti di dettaglio e/o miglioramenti e/o esigenze di adeguamento prezzi, fermo restando il contributo assegnato. In ogni caso le modifiche ai progetti e le motivazioni che hanno generato le suddette modifiche devono essere inviate agli USR competenti e devono essere autorizzate da parte del Soggetto attuatore competente, struttura commissariale e struttura tecnica di missione sisma 2009, previa acquisizione della documentazione tecnica da parte dell'ente beneficiario. In ogni caso non possono essere autorizzate variazioni progettuali che portino alla modifica della graduatoria approvata e che portino alla realizzazione di un progetto con target inferiori rispetto a quelli inizialmente indicati in sede di proposta progettuale ovvero a una modifica in aumento del contributo percentualmente spettante (tale modifica viene suggerita in quanto gli ultimi in graduatoria potrebbero beneficiare di un aumento dell'importo loro "assegnato" qualora i beneficiari che li precedono abbiano una rideterminazione in diminuzione del costo del fotovoltaico)

Art. 3 (Obbligazioni)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 12, la Beneficiaria si obbliga a:

1. non effettuare variazioni che i soggetti attuatori valutino non compatibili con il mantenimento del contributo;
2. garantire una adeguata conservazione della documentazione progettuale come previsto al successivo articolo 9 del presente provvedimento di concessione;
3. adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative all'iniziativa agevolata, così da assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse;
4. rispettare l'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti all'iniziativa ammessa alle agevolazioni;
5. consentire e favorire lo svolgimento, da parte del concedente, di controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento del programma di spesa e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, come meglio previsto all'art.6;
6. rispettare le ulteriori norme europee e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, non discriminazione e promozione dei giovani;
7. portare a conclusione l'iniziativa ammessa alle agevolazioni entro il prescritto termine di ultimazione di (.....) mesi decorrenti dalla data del presente provvedimento di concessione;
8. annotare e conservare tutti i documenti di spesa negli appositi registri IVA e dei cespiti ammortizzabili, rendendoli disponibili per i controlli richiesti da parte del concedente;
9. rispettare il principio DNSH, come definito all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;
10. rispettare, comunque, tutti gli obblighi previsti dal presente provvedimento di concessione, delle Ordinanze commissariale nn. 24/2022, 61/2023 e 66/2023 ovvero da specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR nonché le disposizioni

o le istruzioni eventualmente applicabili previste per l'utilizzo delle risorse dello stesso PNRR, anche in materia di informazione, comunicazione e pubblicità.

Art. 4 (Erogazione del contributo)

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Bando, e delle Linee Guida approvate con ordinanza n. 66/2023, il contributo sarà concesso secondo le seguenti modalità:

- A) il 25% del valore complessivo del contributo assegnato, per la fase della progettazione della misura. Tale erogazione dovrà essere garantita mediante fideiussione (bancaria o assicurativa) o specifico vincolo di bilancio entro 60 giorni dal trasferimento dell'importo. L'Ente capofila potrà utilizzare ed impegnare l'importo anticipato soltanto in un momento successivo alla comprovata acquisizione delle risorse necessarie al cofinanziamento degli interventi, ovvero alla sottoscrizione del PPP;
- B) il 35% del contributo concesso come anticipo ad avvio dei lavori, sulla base delle spese previste dal progetto di fattibilità tecnico-economica o livello di progettazione successiva o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato purché inferiori al 35%;
- C) il 35% del contributo concesso in due stati avanzamento lavori sulla base della documentazione prevista per la rendicontazione delle spese secondo i termini di cui all'art. 9 o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato.
- D) Il saldo finale pari al 5% del contributo verrà erogato solo presentando la richiesta di allaccio degli impianti all'ente distributore di zona, per gli impianti di produzione di energia elettrica, e la dichiarazione di fine lavori, per tutte le tipologie di impianti, che deve avvenire entro il 30/09/2025.
- E) Ai fini delle erogazioni per stato di avanzamento lavori, la Beneficiaria deve presentare idonea documentazione, relativa alle spese e ai costi effettivamente sostenuti, consistente in fatture quietanzate o in documenti contabili di valore probatorio equivalente e della documentazione giustificativa degli ulteriori costi sostenuti. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono.

Art. 5 (Condizioni per l'erogazione e verifica del completamento del progetto)

Ai fini dell'erogazione del contributo, il concedente, accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata unitamente alle richieste di erogazione, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di liquidazione di contributi pubblici, procede, entro 30 (trenta)

giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta, all'erogazione delle agevolazioni, fatti salvi i maggiori termini previsti nei casi indicati di seguito.

Prima dell'erogazione del residuo 5% (cinque per cento) delle agevolazioni concesse, effettua controlli, eventualmente seguiti anche da ispezioni in loco, finalizzati ad accertare l'avvenuta realizzazione del progetto di innovazione, il raggiungimento degli obiettivi previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi. In esito alle predette verifiche, il concedente procede all'erogazione delle agevolazioni eventualmente ancora spettanti ovvero al recupero di quanto erogato in eccesso.

Qualora nel corso di svolgimento delle attività di verifica inerenti le richieste di erogazione, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalla Beneficiaria ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il concedente può, una sola volta per ciascuna richiesta di erogazione, richiederli al concessionario mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a 20 (venti) giorni.

Per poter procedere all'erogazione delle agevolazioni, il concedente provvederà ad espletare le verifiche prescritte dalla legge e dalla regolamentazione UE:

Art. 6 (Monitoraggio, ispezioni e controlli. Ulteriori obblighi a carico della Beneficiaria)

In ogni fase del procedimento, il concedente può effettuare controlli e ispezioni sul progetto agevolato al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.

Ai fini degli adempimenti di cui al capoverso che precede, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione del beneficiario nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, il beneficiario consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, fermo restando che possono, a tal fine, essere effettuati accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., dal beneficiario durante il procedimento amministrativo in questione.

Il beneficiario è tenuto a trasmettere la documentazione utile al monitoraggio dell'iniziativa.

Il beneficiario è, altresì, tenuto a:

- adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità derivanti dall'utilizzo delle risorse del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR). In particolare, il beneficiario è tenuto a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, oltre a agevolare l'inserimento nel sistema informativo e gestionale dedicato a tale scopo;
- assicurare il rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art.22 del Regolamento (UE) 2021/241, al fine di agevolare il Soggetto gestore nella prevenzione di conflitti di interessi, frodi, corruzione nonché nel recupero dei fondi che sono stati indebitamente percepiti.

Art. 7 (Divieto di cessione dei crediti e cumulo di agevolazioni)

Il beneficiario non potrà cedere, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, i crediti derivanti dal presente provvedimento di concessione.

Art. 8 (Conservazione della documentazione)

La Beneficiaria si obbliga a conservare per un periodo di 10 (dieci) esercizi finanziari i titoli di spesa e i documenti originali utilizzati per il rendiconto dei costi e delle spese relative alla realizzazione del programma di spesa, con decorrenza dalla data di accettazione del presente provvedimento di concessione.

Art. 9 (Revoca del contributo)

Le agevolazioni di cui al presente provvedimento di concessione sono revocate, totalmente o parzialmente:

- a) qualora sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o più requisiti del beneficiario, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili allo stesso beneficiario e non sanabili;

- b) qualora il beneficiario, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- c) qualora il beneficiario non consenta i controlli sulla realizzazione del progetto agevolato;
- d) qualora si verificano variazioni che il concedente valuti non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
- e) qualora il beneficiario non porti a conclusione il progetto ammesso a contributo, entro il termine dicome da progetto, decorrenti dalla data del presente provvedimento di concessione, salvo i casi in cui Invitalia accerti che il ritardo derivi da fatti o atti non imputabili al beneficiario;
- f) negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal Bando ovvero dal presente provvedimento di concessione, in relazione alle condizioni ed agli obblighi a carico del beneficiario, come specificati dall'art. 11 del Bando, ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche riferite all'ordinamento europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR;
- g) qualora il beneficiario non rispetti gli orientamenti tecnici citati sull'applicazione del principio DNSH;
- h) qualora il beneficiario non rispetti, puntualmente ed esattamente, anche uno solo degli obblighi di cui all'articolo 3 che precede;
- i) qualora il beneficiario ceda ad un terzo i contributi di cui all'articolo 1 che precede;
- l) qualora il beneficiario rinunci ai contributi di cui all'articolo 1 che precede;
- m) qualora il beneficiario non rispetti le previsioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento per l'attuazione del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR.

La revoca totale delle agevolazioni comporta l'obbligo per il Beneficiario di restituire al concedente l'intero ammontare delle agevolazioni erogate.

La revoca del contributo è disposta dal concedente che procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti, al recupero coattivo degli stessi importi, maggiorati dell'interesse pari al tasso ufficiale

di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Invitalia provvede al recupero anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46 e ss.mm.ii., applicando quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Il provvedimento di revoca del contributo verrà comunicato a mezzo PEC.

Art. 10 (Elezione di domicilio – Foro competente)

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione a quanto stabilito nel presente provvedimento di concessione saranno decise con competenza esclusiva dall'Autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Art. 11 (Accettazione del provvedimento di concessione e disposizioni finali)

L'accettazione del presente provvedimento di concessione, controfirmata digitalmente, dovrà essere trasmessa all'indirizzo PEC comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del presente provvedimento di concessione pena la decadenza, e conseguente disimpegno, del contributo concesso di cui all'articolo 1 del presente provvedimento di concessione.

Ai fini del presente provvedimento di concessione e per quanto non espressamente richiamato, si applicano le norme previste nelle ordinanze commissariali n. 24/2023, 61/2023 e 66/2023, nel Bando e nei provvedimenti dagli stessi richiamati che ne costituiscono parte integrante, nonché la normativa che disciplina il fondo complementare al PNRR (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR – PNC).

Art. 12 (Trattamento dei dati personali)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, la Beneficiaria dichiara di aver preso visione dell'informativa rilasciata ai sensi art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation meglio noto con la sigla GDPR) e pubblicata nell'area riservata alle società beneficiarie delle agevolazioni sul sito istituzionale di Invitalia all'indirizzo www.invitalia.it e di aver preso atto che:

- i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità indicate nella normativa di riferimento delle agevolazioni richieste e per le attività connesse;
- i dati personali saranno trattati unicamente con mezzi elettronici e comunque automatizzati;
- i dati personali non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati unicamente ai destinatari indicati all'art. 5 della detta informativa;
- al soggetto titolare dei dati sono riconosciuti, con le modalità e nei limiti indicati nella medesima normativa, i diritti di accesso, rettifica, limitazione ed opposizione di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;

e che eventuali richieste per l'esercizio dei predetti diritti dovranno essere inoltrate al titolare del trattamento dei dati.

Il Commissario Straordinario del Governo
per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Sen. Avv. Guido Castelli

Il Coordinatore
della Struttura di missione
per il coordinamento dei processi di ricostruzione
e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009
Consigliere Mario Fiorentino



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Struttura di Missione Sisma 2009

Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009

Misura Agevolativa	Sub misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR
Ente	COMUNE DI AMATRICE
N° Protocollo	CGRTS-0055180-A-07/12/2023
Oggetto	Provvedimento di Concessione
CUP	E73D23000180005

Il Commissario straordinario per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli ed il Capo della Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile, Consigliere Mario Fiorentino,

PREMESSO CHE

- il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii. ha statuito "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*";
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, e successivamente prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2020 e 10 febbraio 2022 è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- l'art. 2 comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023 n. 3 del 2023 ha stabilito che Commissario straordinario è nominato con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2023, in attuazione del suddetto decreto-legge n. 3 del 2023, è stata aggiornata la suddetta nomina riferita al Commissario Straordinario;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018 ha stabilito le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione ed ha modificato i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abrogato il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) della Commissione del 17 giugno 2014, e ss.mm.ii., ha dichiarato alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento GBER);
- la decisione C(2022)1545 *final* del 18 marzo 2022 ha modificato la carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 – Italia);
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2020)1863 del 19 marzo 2020, ha adottato il “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*” e ss.mm.ii.;
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022, ha adottato il “*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*”;
- il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, ha statuito “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*” ed in particolare l'art. 1, secondo comma lett. b), ha previsto che “*Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026*”;
- il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha statuito: “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;
- l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 ha definito gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), e la Comunicazione della Commissione UE C(2021) 1054 *final*, del 12 febbraio 2021 ha statuito “*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”;
- la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'atto di “*Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108*” e detta delibera prevede, *inter alia*, le seguenti sub-misure del Piano Complementare Sisma: sub misura B1 “*Sostegno agli investimenti*”; sub misura B2 “*Turismo,*

cultura, sport e inclusione"; sub misura B3 *"Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie"*;

- con Ordinanza commissariale n. 4 del 23 dicembre 2021, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 1 febbraio 2022, al n. 196, si è dato attuazione alla sub-misura A2 *"Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili"* del Piano Complementare Sisma, di cui occorre affidare la progettazione con riguardo alla Linea di intervento n. 3, intitolata *"Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili"*, e con riguardo alla Linea di intervento n. 4, intitolata *"Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite"*, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel rispetto delle Linee guida e dei milestone indicati nel decreto MEF del 15 luglio 2021, prevedendo, tra gli altri, i soggetti attuatori dell'intervento, il Responsabile degli interventi, e l'allocatione delle risorse finanziarie per un importo pari ad €. 68 mln;
- con Ordinanza commissariale n. 24 del 30 giugno 2022, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108", registrata dalla Corte dei Conti in data 29 luglio 2022, al n. 1991, si è proceduto all'approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e del bando relativo all'attuazione della Ordinanza n. 4 del 23 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2 *"Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili"*, Linea di intervento n. 3, *"Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili"*, e Linea di intervento n. 4, *"Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite"*, del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza";
- con Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 4 settembre 2023, al n. 2021, si è proceduto all'approvazione della graduatoria e dei beneficiari del "Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione", sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR";
- con Ordinanza n. 66 del 23 novembre 2023, in fase di registrazione, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, in fase di registrazione. Sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR, si è proceduto a modifica l'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 e le modalità di attuazione degli interventi;

CONSIDERATO CHE

- Considerato che, con ordinanze PNC n. 61/2023 e 66/2023 il soggetto CER avente come capofila il Comune di Amatrice è risultato beneficiario dell'importo di Euro 2.039.092,48 a fronte di un

progetto che prevede un ammontare di spesa complessivamente prevista pari a Euro 3.192.816,76;

- Il soggetto proponente ha assunto il codice CUP E73D23000180005;

Tutto ciò premesso e considerato, i soggetti attuatori rilasciano la presente

CONCESSIONE

Art. 1 (Progetto di CER Comune di Amatrice)

La domanda di contributo presentata dalla CER avente come capofila il Comune di Amatrice, è ammessa ai benefici economici previsti dal disposto dagli art. 3 e 5 del Bando e secondo le modalità e le percentuali stabilite nelle ordinanze n. 61/2023 e n. 66/2023, il cui programma di spesa ammesso è pari a complessivi Euro 3.192.816,76.

Il termine per la realizzazione del progetto coincide con la scadenza relativa all'utilizzo dei fondi PNC.

A fronte del suddetto programma di spesa ammesso, è concessa un'agevolazione nella forma di contributo a fondo perduto di un importo di Euro 2.039.092,48.

La predetta sovvenzione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 41 del Regolamento (EU) No 651/2014, paragrafi, 5, 6, 7, 8 e 9;

Art. 2 (Aumento o riduzione del progetto)

Ai sensi dell'art. 10 del Bando, i progetti finanziati a seguito del presente bando non possono essere oggetto di modifica, salvo che per aspetti di dettaglio e/o miglioramenti e/o esigenze di adeguamento prezzi, fermo restando il contributo assegnato. In ogni caso le modifiche ai progetti e le motivazioni che hanno generato le suddette modifiche devono essere inviate agli USR competenti e devono essere autorizzate da parte del Soggetto attuatore competente, struttura commissariale e struttura tecnica di missione sisma 2009, previa acquisizione della documentazione tecnica da parte dell'ente beneficiario. In ogni caso non possono essere autorizzate variazioni progettuali che portino alla modifica della graduatoria approvata e che portino alla realizzazione di un progetto con target inferiori rispetto a quelli inizialmente indicati in sede di proposta progettuale ovvero a una modifica in aumento del contributo percentualmente spettante (tale modifica viene suggerita in quanto gli ultimi in graduatoria potrebbero beneficiare di un aumento dell'importo loro "assegnato" qualora i beneficiari che li precedono abbiano una rideterminazione in diminuzione del costo del fotovoltaico)

Art. 3 (Obbligazioni)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 12, la Beneficiaria si obbliga a:

1. non effettuare variazioni che i soggetti attuatori valutino non compatibili con il mantenimento del contributo;
2. garantire una adeguata conservazione della documentazione progettuale come previsto al successivo articolo 9 del presente provvedimento di concessione;
3. adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative all'iniziativa agevolata, così da assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse;
4. rispettare l'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti all'iniziativa ammessa alle agevolazioni;
5. consentire e favorire lo svolgimento, da parte del concedente, di controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento del programma di spesa e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, come meglio previsto all'art.6;
6. rispettare le ulteriori norme europee e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, non discriminazione e promozione dei giovani;
7. portare a conclusione l'iniziativa ammessa alle agevolazioni entro il prescritto termine di ultimazione di (.....) mesi decorrenti dalla data del presente provvedimento di concessione;
8. annotare e conservare tutti i documenti di spesa negli appositi registri IVA e dei cespiti ammortizzabili, rendendoli disponibili per i controlli richiesti da parte del concedente;
9. rispettare il principio DNSH, come definito all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;
10. rispettare, comunque, tutti gli obblighi previsti dal presente provvedimento di concessione, delle Ordinanze commissariale nn. 24/2022, 61/2023 e 66/2023 ovvero da specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR nonché le disposizioni

o le istruzioni eventualmente applicabili previste per l'utilizzo delle risorse dello stesso PNRR, anche in materia di informazione, comunicazione e pubblicità.

Art. 4 (Erogazione del contributo)

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Bando, e delle Linee Guida approvate con ordinanza n. 66/2023, il contributo sarà concesso secondo le seguenti modalità:

- A) il 25% del valore complessivo del contributo assegnato, per la fase della progettazione della misura. Tale erogazione dovrà essere garantita mediante fideiussione (bancaria o assicurativa) o specifico vincolo di bilancio entro 60 giorni dal trasferimento dell'importo. L'Ente capofila potrà utilizzare ed impegnare l'importo anticipato soltanto in un momento successivo alla comprovata acquisizione delle risorse necessarie al cofinanziamento degli interventi, ovvero alla sottoscrizione del PPP;
- B) il 35% del contributo concesso come anticipo ad avvio dei lavori, sulla base delle spese previste dal progetto di fattibilità tecnico-economica o livello di progettazione successiva o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato purché inferiori al 35%;
- C) il 35% del contributo concesso in due stati avanzamento lavori sulla base della documentazione prevista per la rendicontazione delle spese secondo i termini di cui all'art. 9 o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato.
- D) Il saldo finale pari al 5% del contributo verrà erogato solo presentando la richiesta di allaccio degli impianti all'ente distributore di zona, per gli impianti di produzione di energia elettrica, e la dichiarazione di fine lavori, per tutte le tipologie di impianti, che deve avvenire entro il 30/09/2025.
- E) Ai fini delle erogazioni per stato di avanzamento lavori, la Beneficiaria deve presentare idonea documentazione, relativa alle spese e ai costi effettivamente sostenuti, consistente in fatture quietanzate o in documenti contabili di valore probatorio equivalente e della documentazione giustificativa degli ulteriori costi sostenuti. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono.

Art. 5 (Condizioni per l'erogazione e verifica del completamento del progetto)

Ai fini dell'erogazione del contributo, il concedente, accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata unitamente alle richieste di erogazione, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di liquidazione di contributi pubblici, procede, entro 30 (trenta)

giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta, all'erogazione delle agevolazioni, fatti salvi i maggiori termini previsti nei casi indicati di seguito.

Prima dell'erogazione del residuo 5% (cinque per cento) delle agevolazioni concesse, effettua controlli, eventualmente seguiti anche da ispezioni in loco, finalizzati ad accertare l'avvenuta realizzazione del progetto di innovazione, il raggiungimento degli obiettivi previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi. In esito alle predette verifiche, il concedente procede all'erogazione delle agevolazioni eventualmente ancora spettanti ovvero al recupero di quanto erogato in eccesso.

Qualora nel corso di svolgimento delle attività di verifica inerenti le richieste di erogazione, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalla Beneficiaria ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il concedente può, una sola volta per ciascuna richiesta di erogazione, richiederli al concessionario mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a 20 (venti) giorni.

Per poter procedere all'erogazione delle agevolazioni, il concedente provvederà ad espletare le verifiche prescritte dalla legge e dalla regolamentazione UE:

Art. 6 (Monitoraggio, ispezioni e controlli. Ulteriori obblighi a carico della Beneficiaria)

In ogni fase del procedimento, il concedente può effettuare controlli e ispezioni sul progetto agevolato al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.

Ai fini degli adempimenti di cui al capoverso che precede, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione del beneficiario nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, il beneficiario consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, fermo restando che possono, a tal fine, essere effettuati accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., dal beneficiario durante il procedimento amministrativo in questione.

Il beneficiario è tenuto a trasmettere la documentazione utile al monitoraggio dell'iniziativa.

Il beneficiario è, altresì, tenuto a:

- adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità derivanti dall'utilizzo delle risorse del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR). In particolare, il beneficiario è tenuto a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, oltre a agevolare l'inserimento nel sistema informativo e gestionale dedicato a tale scopo;
- assicurare il rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art.22 del Regolamento (UE) 2021/241, al fine di agevolare il Soggetto gestore nella prevenzione di conflitti di interessi, frodi, corruzione nonché nel recupero dei fondi che sono stati indebitamente percepiti.

Art. 7 (Divieto di cessione dei crediti e cumulo di agevolazioni)

Il beneficiario non potrà cedere, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, i crediti derivanti dal presente provvedimento di concessione.

Art. 8 (Conservazione della documentazione)

La Beneficiaria si obbliga a conservare per un periodo di 10 (dieci) esercizi finanziari i titoli di spesa e i documenti originali utilizzati per il rendiconto dei costi e delle spese relative alla realizzazione del programma di spesa, con decorrenza dalla data di accettazione del presente provvedimento di concessione.

Art. 9 (Revoca del contributo)

Le agevolazioni di cui al presente provvedimento di concessione sono revocate, totalmente o parzialmente:

- a) qualora sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o più requisiti del beneficiario, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili allo stesso beneficiario e non sanabili;

- b) qualora il beneficiario, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- c) qualora il beneficiario non consenta i controlli sulla realizzazione del progetto agevolato;
- d) qualora si verificano variazioni che il concedente valuti non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
- e) qualora il beneficiario non porti a conclusione il progetto ammesso a contributo, entro il termine dicome da progetto, decorrenti dalla data del presente provvedimento di concessione, salvo i casi in cui Invitalia accerti che il ritardo derivi da fatti o atti non imputabili al beneficiario;
- f) negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal Bando ovvero dal presente provvedimento di concessione, in relazione alle condizioni ed agli obblighi a carico del beneficiario, come specificati dall'art. 11 del Bando, ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche riferite all'ordinamento europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR;
- g) qualora il beneficiario non rispetti gli orientamenti tecnici citati sull'applicazione del principio DNSH;
- h) qualora il beneficiario non rispetti, puntualmente ed esattamente, anche uno solo degli obblighi di cui all'articolo 3 che precede;
- i) qualora il beneficiario ceda ad un terzo i contributi di cui all'articolo 1 che precede;
- l) qualora il beneficiario rinunci ai contributi di cui all'articolo 1 che precede;
- m) qualora il beneficiario non rispetti le previsioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento per l'attuazione del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR.

La revoca totale delle agevolazioni comporta l'obbligo per il Beneficiario di restituire al concedente l'intero ammontare delle agevolazioni erogate.

La revoca del contributo è disposta dal concedente che procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti, al recupero coattivo degli stessi importi, maggiorati dell'interesse pari al tasso ufficiale

di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Invitalia provvede al recupero anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46 e ss.mm.ii., applicando quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Il provvedimento di revoca del contributo verrà comunicato a mezzo PEC.

Art. 10 (Elezione di domicilio – Foro competente)

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione a quanto stabilito nel presente provvedimento di concessione saranno decise con competenza esclusiva dall'Autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Art. 11 (Accettazione del provvedimento di concessione e disposizioni finali)

L'accettazione del presente provvedimento di concessione, controfirmata digitalmente, dovrà essere trasmessa all'indirizzo PEC comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del presente provvedimento di concessione pena la decadenza, e conseguente disimpegno, del contributo concesso di cui all'articolo 1 del presente provvedimento di concessione.

Ai fini del presente provvedimento di concessione e per quanto non espressamente richiamato, si applicano le norme previste nelle ordinanze commissariali n. 24/2023, 61/2023 e 66/2023, nel Bando e nei provvedimenti dagli stessi richiamati che ne costituiscono parte integrante, nonché la normativa che disciplina il fondo complementare al PNRR (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR – PNC).

Art. 12 (Trattamento dei dati personali)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, la Beneficiaria dichiara di aver preso visione dell'informativa rilasciata ai sensi art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation meglio noto con la sigla GDPR) e pubblicata nell'area riservata alle società beneficiarie delle agevolazioni sul sito istituzionale di Invitalia all'indirizzo www.invitalia.it e di aver preso atto che:

- i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità indicate nella normativa di riferimento delle agevolazioni richieste e per le attività connesse;
- i dati personali saranno trattati unicamente con mezzi elettronici e comunque automatizzati;
- i dati personali non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati unicamente ai destinatari indicati all'art. 5 della detta informativa;
- al soggetto titolare dei dati sono riconosciuti, con le modalità e nei limiti indicati nella medesima normativa, i diritti di accesso, rettifica, limitazione ed opposizione di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;

e che eventuali richieste per l'esercizio dei predetti diritti dovranno essere inoltrate al titolare del trattamento dei dati.

Il Commissario Straordinario del Governo
per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Sen. Avv. Guido Castelli

Il Coordinatore
della Struttura di missione
per il coordinamento dei processi di ricostruzione
e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009
Consigliere Mario Fiorentino



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Struttura di Missione Sisma 2009

Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009

Misura Agevolativa	Sub misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR
Ente	CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL "NERA E VELINO"
N° Protocollo	CGRTS-0055092-A-06/12/2023
Oggetto	Provvedimento di Concessione
CUP	B43D23000780008

Il Commissario straordinario per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli ed il Capo della Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile, Consigliere Mario Fiorentino,

PREMESSO CHE

- il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii. ha statuito "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*";
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, e successivamente prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2020 e 10 febbraio 2022 è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- l'art. 2 comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023 n. 3 del 2023 ha stabilito che Commissario straordinario è nominato con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2023, in attuazione del suddetto decreto-legge n. 3 del 2023, è stata aggiornata la suddetta nomina riferita al Commissario Straordinario;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018 ha stabilito le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione ed ha modificato i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abrogato il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) della Commissione del 17 giugno 2014, e ss.mm.ii., ha dichiarato alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento GBER);
- la decisione C(2022)1545 *final* del 18 marzo 2022 ha modificato la carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 – Italia);
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2020)1863 del 19 marzo 2020, ha adottato il “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*” e ss.mm.ii.;
- la Commissione europea, con Comunicazione C(2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022, ha adottato il “*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*”;
- il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, ha statuito “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*” ed in particolare l'art. 1, secondo comma lett. b), ha previsto che “*Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026*”;
- il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha statuito: “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;
- l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 ha definito gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), e la Comunicazione della Commissione UE C(2021) 1054 *final*, del 12 febbraio 2021 ha statuito “*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”;
- la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'atto di “*Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,*”

e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108” e detta delibera prevede, inter alia, le seguenti sub-misure del Piano Complementare Sisma: sub misura B1 “Sostegno agli investimenti”; sub misura B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione”; sub misura B3 “Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie”;

- con Ordinanza commissariale n. 4 del 23 dicembre 2021, adottata ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 1 febbraio 2022, al n. 196, si è dato attuazione alla sub-misura A2 “Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili” del Piano Complementare Sisma, di cui occorre affidare la progettazione con riguardo alla Linea di intervento n. 3, intitolata “Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili”, e con riguardo alla Linea di intervento n. 4, intitolata “Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell’energia elettrica da fonti pulite”, ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel rispetto delle Linee guida e dei milestone indicati nel decreto MEF del 15 luglio 2021, prevedendo, tra gli altri, i soggetti attuatori dell’intervento, il Responsabile degli interventi, e l’allocazione delle risorse finanziarie per un importo pari ad €. 68 mln;
- con Ordinanza commissariale n. 24 del 30 giugno 2022, adottata ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108”, registrata dalla Corte dei Conti in data 29 luglio 2022, al n. 1991, si è proceduto all’approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e del bando relativo all’attuazione della Ordinanza n. 4 del 23 dicembre 2021 per l’attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2 “Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili”, Linea di intervento n. 3, “Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili”, e Linea di intervento n. 4, “Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell’energia elettrica da fonti pulite”, del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza”;
- con Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 4 settembre 2023, al n. 2021, si è proceduto all’approvazione della graduatoria e dei beneficiari del "Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione", sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR”;
- con Ordinanza n. 66 del 23 novembre 2023, in fase di registrazione, adottata ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, in fase di registrazione. Sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR, si è proceduto a modifica l’Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 e le modalità di attuazione degli interventi;

CONSIDERATO CHE

- Considerato che, con ordinanze PNC n. 61/2023 e 66/2023 il soggetto CER avente come capofila il Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Nera e Velino è risultato beneficiario dell'importo di Euro 5.467.200,00 a fronte di un progetto che prevede un ammontare di spesa complessivamente prevista pari a Euro 33.028.528,43;
- Il soggetto proponente ha assunto il codice CUP B43D23000780008;

Tutto ciò premesso e considerato, i soggetti attuatori rilasciano la presente

CONCESSIONE

Art. 1 (Progetto di CER Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Nera e Velino)

La domanda di contributo presentata dalla CER avente come capofila il Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Nera e Velino, è ammessa ai benefici economici previsti dal disposto dagli art. 3 e 5 del Bando e secondo le modalità e le percentuali stabilite nelle ordinanze n. 61/2023 e n. 66/2023, il cui programma di spesa ammesso è pari a complessivi Euro 33.028.528,43.

Il termine per la realizzazione del progetto coincide con la scadenza relativa all'utilizzo dei fondi PNC.

A fronte del suddetto programma di spesa ammesso, è concessa un'agevolazione nella forma di contributo a fondo perduto di un importo di Euro 5.467.200,00.

La predetta sovvenzione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 41 del Regolamento (EU) No 651/2014, paragrafi, 5, 6, 7, 8 e 9;

Art. 2 (Aumento o riduzione del progetto)

Ai sensi dell'art. 10 del Bando, i progetti finanziati a seguito del presente bando non possono essere oggetto di modifica, salvo che per aspetti di dettaglio e/o miglioramenti e/o esigenze di adeguamento prezzi, fermo restando il contributo assegnato. In ogni caso le modifiche ai progetti e le motivazioni che hanno generato le suddette modifiche devono essere inviate agli USR competenti e devono essere autorizzate da parte del Soggetto attuatore competente, struttura commissariale e struttura tecnica di missione sisma 2009, previa acquisizione della documentazione tecnica da parte dell'ente beneficiario. In ogni caso non possono essere autorizzate variazioni progettuali che portino alla modifica della graduatoria approvata e che portino alla realizzazione di un progetto con target inferiori rispetto a quelli inizialmente indicati in sede di proposta progettuale ovvero a una modifica in aumento del contributo percentualmente spettante (tale modifica viene suggerita in quanto gli ultimi in graduatoria

potrebbero beneficiare di un aumento dell'importo loro "assegnato" qualora i beneficiari che li precedono abbiano una rideterminazione in diminuzione del costo del fotovoltaico)

Art. 3 (Obbligazioni)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 12, la Beneficiaria si obbliga a:

1. non effettuare variazioni che i soggetti attuatori valutino non compatibili con il mantenimento del contributo;
2. garantire una adeguata conservazione della documentazione progettuale come previsto al successivo articolo 9 del presente provvedimento di concessione;
3. adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative all'iniziativa agevolata, così da assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse;
4. rispettare l'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti all'iniziativa ammessa alle agevolazioni;
5. consentire e favorire lo svolgimento, da parte del concedente, di controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento del programma di spesa e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, come meglio previsto all'art.6;
6. rispettare le ulteriori norme europee e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, non discriminazione e promozione dei giovani;
7. portare a conclusione l'iniziativa ammessa alle agevolazioni entro il prescritto termine di ultimazione di (.....) mesi decorrenti dalla data del presente provvedimento di concessione;
8. annotare e conservare tutti i documenti di spesa negli appositi registri IVA e dei cespiti ammortizzabili, rendendoli disponibili per i controlli richiesti da parte del concedente;
9. rispettare il principio DNSH, come definito all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;
10. rispettare, comunque, tutti gli obblighi previsti dal presente provvedimento di concessione, delle Ordinanze commissariale nn. 24/2022, 61/2023 e 66/2023 ovvero da specifiche norme settoriali anche

appartenenti all'ordinamento europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR nonché le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili previste per l'utilizzo delle risorse dello stesso PNRR, anche in materia di informazione, comunicazione e pubblicità.

Art. 4 (Erogazione del contributo)

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Bando, e delle Linee Guida approvate con ordinanza n. 66/2023, il contributo sarà concesso secondo le seguenti modalità:

- A) il 25% del valore complessivo del contributo assegnato, per la fase della progettazione della misura. Tale erogazione dovrà essere garantita mediante fideiussione (bancaria o assicurativa) o specifico vincolo di bilancio entro 60 giorni dal trasferimento dell'importo. L'Ente capofila potrà utilizzare ed impegnare l'importo anticipato soltanto in un momento successivo alla comprovata acquisizione delle risorse necessarie al cofinanziamento degli interventi, ovvero alla sottoscrizione del PPP;
- B) il 35% del contributo concesso come anticipo ad avvio dei lavori, sulla base delle spese previste dal progetto di fattibilità tecnico-economica o livello di progettazione successiva o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato purché inferiori al 35%;
- C) il 35% del contributo concesso in due stati avanzamento lavori sulla base della documentazione prevista per la rendicontazione delle spese secondo i termini di cui all'art. 9 o secondo le modalità previste nel contratto di concessione o di accordo pubblico-privato.
- D) Il saldo finale pari al 5% del contributo verrà erogato solo presentando la richiesta di allaccio degli impianti all'ente distributore di zona, per gli impianti di produzione di energia elettrica, e la dichiarazione di fine lavori, per tutte le tipologie di impianti, che deve avvenire entro il 30/09/2025.
- E) Ai fini delle erogazioni per stato di avanzamento lavori, la Beneficiaria deve presentare idonea documentazione, relativa alle spese e ai costi effettivamente sostenuti, consistente in fatture quietanzate o in documenti contabili di valore probatorio equivalente e della documentazione giustificativa degli ulteriori costi sostenuti. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono.

Art. 5 (Condizioni per l'erogazione e verifica del completamento del progetto)

Ai fini dell'erogazione del contributo, il concedente, accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata unitamente alle richieste di erogazione, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di liquidazione di contributi pubblici, procede, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta, all'erogazione delle agevolazioni, fatti salvi i maggiori termini previsti nei casi indicati di seguito.

Prima dell'erogazione del residuo 5% (cinque per cento) delle agevolazioni concesse, effettua controlli, eventualmente seguiti anche da ispezioni in loco, finalizzati ad accertare l'avvenuta realizzazione del progetto di innovazione, il raggiungimento degli obiettivi previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi. In esito alle predette verifiche, il concedente procede all'erogazione delle agevolazioni eventualmente ancora spettanti ovvero al recupero di quanto erogato in eccesso.

Qualora nel corso di svolgimento delle attività di verifica inerenti le richieste di erogazione, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalla Beneficiaria ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il concedente può, una sola volta per ciascuna richiesta di erogazione, richiederli al concessionario mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a 20 (venti) giorni.

Per poter procedere all'erogazione delle agevolazioni, il concedente provvederà ad espletare le verifiche prescritte dalla legge e dalla regolamentazione UE:

Art. 6 (Monitoraggio, ispezioni e controlli. Ulteriori obblighi a carico della Beneficiaria)

In ogni fase del procedimento, il concedente può effettuare controlli e ispezioni sul progetto agevolato al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.

Ai fini degli adempimenti di cui al capoverso che precede, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione del beneficiario nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, il beneficiario consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, fermo restando che possono, a tal fine, essere effettuati accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., dal beneficiario durante il

procedimento amministrativo in questione.

Il beneficiario è tenuto a trasmettere la documentazione utile al monitoraggio dell'iniziativa.

Il beneficiario è, altresì, tenuto a:

- adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità derivanti dall'utilizzo delle risorse del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR). In particolare, il beneficiario è tenuto a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, oltre a agevolare l'inserimento nel sistema informativo e gestionale dedicato a tale scopo;
- assicurare il rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art.22 del Regolamento (UE) 2021/241, al fine di agevolare il Soggetto gestore nella prevenzione di conflitti di interessi, frodi, corruzione nonché nel recupero dei fondi che sono stati indebitamente percepiti.

Art. 7 (Divieto di cessione dei crediti e cumulo di agevolazioni)

Il beneficiario non potrà cedere, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, i crediti derivanti dal presente provvedimento di concessione.

Art. 8 (Conservazione della documentazione)

La Beneficiaria si obbliga a conservare per un periodo di 10 (dieci) esercizi finanziari i titoli di spesa e i documenti originali utilizzati per il rendiconto dei costi e delle spese relative alla realizzazione del programma di spesa, con decorrenza dalla data di accettazione del presente provvedimento di concessione.

Art. 9 (Revoca del contributo)

Le agevolazioni di cui al presente provvedimento di concessione sono revocate, totalmente o parzialmente:

- a) qualora sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o più requisiti del beneficiario, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili allo stesso beneficiario e non sanabili;
- b) qualora il beneficiario, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- c) qualora il beneficiario non consenta i controlli sulla realizzazione del progetto agevolato;
- d) qualora si verificano variazioni che il concedente valuta non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
- e) qualora il beneficiario non porti a conclusione il progetto ammesso a contributo, entro il termine dicome da progetto, decorrenti dalla data del presente provvedimento di concessione, salvo i casi in cui Invitalia accerti che il ritardo derivi da fatti o atti non imputabili al beneficiario;
- f) negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal Bando ovvero dal presente provvedimento di concessione, in relazione alle condizioni ed agli obblighi a carico del beneficiario, come specificati dall'art. 11 del Bando, ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche riferite all'ordinamento europeo, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito dei programmi complementari al PNRR;
- g) qualora il beneficiario non rispetti gli orientamenti tecnici citati sull'applicazione del principio DNSH;
- h) qualora il beneficiario non rispetti, puntualmente ed esattamente, anche uno solo degli obblighi di cui all'articolo 3 che precede;
- i) qualora il beneficiario ceda ad un terzo i contributi di cui all'articolo 1 che precede;
- l) qualora il beneficiario rinunci ai contributi di cui all'articolo 1 che precede;
- m) qualora il beneficiario non rispetti le previsioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento per l'attuazione del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR.

La revoca totale delle agevolazioni comporta l'obbligo per il Beneficiario di restituire al concedente l'intero ammontare delle agevolazioni erogate.

La revoca del contributo è disposta dal concedente che procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti, al recupero coattivo degli stessi importi, maggiorati dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Invitalia provvede al recupero anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46 e ss.mm.ii., applicando quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Il provvedimento di revoca del contributo verrà comunicato a mezzo PEC.

Art. 10 (Elezione di domicilio – Foro competente)

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione a quanto stabilito nel presente provvedimento di concessione saranno decise con competenza esclusiva dall'Autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Art. 11 (Accettazione del provvedimento di concessione e disposizioni finali)

L'accettazione del presente provvedimento di concessione, controfirmata digitalmente, dovrà essere trasmessa all'indirizzo PEC comm.ricostrucoesisma2016@pec.governo.it entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del presente provvedimento di concessione pena la decadenza, e conseguente disimpegno, del contributo concesso di cui all'articolo 1 del presente provvedimento di concessione.

Ai fini del presente provvedimento di concessione e per quanto non espressamente richiamato, si applicano le norme previste nelle ordinanze commissariali n. 24/2023, 61/2023 e 66/2023, nel Bando e nei provvedimenti dagli stessi richiamati che ne costituiscono parte integrante, nonché la normativa che disciplina il fondo complementare al PNRR (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR – PNC).

Art. 12 (Trattamento dei dati personali)

Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, la Beneficiaria dichiara di aver preso visione dell'informativa rilasciata ai sensi art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation meglio noto con la sigla GDPR) e pubblicata nell'area riservata alle società beneficiarie delle agevolazioni sul sito istituzionale di Invitalia all'indirizzo www.invitalia.it e di aver preso atto che:

- i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità indicate nella normativa di riferimento delle agevolazioni richieste e per le attività connesse;
- i dati personali saranno trattati unicamente con mezzi elettronici e comunque automatizzati;
- i dati personali non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati unicamente ai destinatari indicati all'art. 5 della detta informativa;
- al soggetto titolare dei dati sono riconosciuti, con le modalità e nei limiti indicati nella medesima normativa, i diritti di accesso, rettifica, limitazione ed opposizione di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;

e che eventuali richieste per l'esercizio dei predetti diritti dovranno essere inoltrate al titolare del trattamento dei dati.

Il Commissario Straordinario del Governo
per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Sen. Avv. Guido Castelli

Il Coordinatore
della Struttura di missione
per il coordinamento dei processi di ricostruzione
e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009
Consigliere Mario Fiorentino